Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture<sup>1</sup>

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica (art. 640-ter c.p.) Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 L. n. 898/1986)	Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)	<ul> <li>divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

Art 24 big d lag 221/2001	- Delitti informatici e trattament	o illocito di dati
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico  (art. 615-ter c.p.)  Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)  Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)  Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)  Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)  Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.²)  Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.³)	Da cento a cinquecento quote	<ul> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	Fino a trecento quote	<ul> <li>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.4) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Articolo 1, comma 11, D. L. n. 105/2019)	Fino a quattrocento quote	<ul> <li>divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

 $<sup>^1\</sup>mbox{Rubrica}$  sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a) n. 1 del D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Reato modificato dall'art. 2 comma 1 lett. o) D.Lgs. n. 7/2016

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Reato modificato dall'art. 2 comma 1 lett. p) D.Lgs. n. 7/2016

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Reato sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 7/2016.

Art 24.tard las 221	./2001 - Delitti di criminalità org	anizzata
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)  Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)  Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)  Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)  Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso  Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/2000)	Da quattrocento a mille quote	Per almeno un anno:  interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)  sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito  divieto di contrattare con la P.A.  esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse
Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.) Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a, n. 5, c.p.)	Da trecento a ottocento quote	divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25 d.lgs. 231/2001- Peculato, concussione, indu	zione indebita a dare o prometto	ere utilità, corruzione e abuso d'ufficio <sup>5 6</sup>
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione	Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	NO
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)  Corruzione in atti giudiziari (se nessuno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)  Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)  Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)	Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	Durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale:  • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)  • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito  • divieto di contrattare con la P.A.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Articolo modificato dal **Decreto Anticorruzione** ("Misure per il contrasto dei reati contro la **pubblica amministrazione**, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici")

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rubrica modificata e sostituita dall'art. 5 comma 1, lett. b, n. 1 del D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Integra il reato di "traffico di influenze illecite", introdotto dalla Legge 190 del 2012 e riformato dal Decreto Anticorruzione, "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro-o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi"

		<ul> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> <li>Applicazione delle medesime sanzioni interdittive ma per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni se l'ente, prima della sentenza di primo grado, si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</li> </ul>
Concussione (art. 317 c.p.)  Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319, 319-bis c.p.)  Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.)  Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)  Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari) (art. 321 c.p.)	Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	Durata almeno un anno:  • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)  • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito  • divieto di contrattare con la P.A.  • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse  • divieto di pubblicizzare beni e servizi

### Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da trecento a ottocento quote	
Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.8)	Fino a cinquecento quote	Per non oltre un anno:  • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	<ul> <li>commissione del reato-presupposto)</li> <li>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> </ul>

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Modifiche all'art. 461 c.p. da parte del D.Lgs. 125 /2016 in vigore dal 27.07.16

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	<ul> <li>divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Fino a cinquecento quote	

segni faisi (art. 474 c.p.)		
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)	Fino a duecento quote	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)	Fino a trecento quote	NO
Art. 25- <i>bis</i> .1 d.lgs.	231/2001 - Delitti contro l'indust	ria e il commercio
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)  Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)  Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)  Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)  Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)  Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO
		<ul> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di</li> </ul>

#### Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari9

Fino a ottocento quote

Illecita concorrenza con minaccia o violenza

(art. 513-bis c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali

(art. 514 c.p.)

consentire o agevolare la commissione del

autorizzazioni o concessioni funzionali alla

sospensione o revoca delle licenze,

reato-presupposto)

commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> La Legge 27 maggio 2015 n. 69 che, come già ricordato, sarà in vigore a partire dal 14 giugno 2015, nell'apportare delle modifiche al reato di **false comunicazioni sociali** e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto - all'articolo 12 - anche delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari". Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25*ter* c. 1 lett.a) del D.Lgs.231/01 **non è più qualificato contravvenzione bensì delitto** e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE <sup>10</sup>	SANZIONI INTERDITTIVE
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da duecento a quattrocento quote (co. 1 lett. a)	
False comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità (art. 2621- <i>bis</i> c.c.)	Da cento a duecento quote (co. 1 lett. a bis)	NO

False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.)	Da quattrocento a seicento quote (co. 1 lett. b)	
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da trecento a seicentosessanta quote	
Falso in prospetto (abrogato art. 2623, co. 1, c.c., cfr. ora art. 173-bis T.U.F.) <sup>11</sup>	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a seicentosessanta quote a seconda che sia o meno cagionato un danno	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da duecento a duecentosessanta quote	
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione se il destinatario delle comunicazioni ha subito un danno (abrogato art. 2624, co. 2, c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010)	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a ottocento quote, a seconda che sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni	NO
Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da duecento a trecentosessanta quote	
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	Da quattrocento a mille quote	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	Da quattrocento a ottocento quote	
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]	Da centocinquanta a trecento quote	
Istigazione alla corruzione tra privati, Iimitatamente alla fattispecie attiva	Da duecento a quattrocento quote	interdizione dall'esercizio dell'attività

-

materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore." E che punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

 $<sup>^{10} \</sup>cdot \text{La sanzione pecuniaria \`e aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entit\`a a seguito del reato-presupposto.}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-*ter* del decreto 231 e l'articolo 173-*bis* del T.U.F.: quest'ultimo nel riformulare il reatopresupposto di falso in prospetto non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-*ter* del decreto 231.

puniti con la reclusione inferiore à 10 anni  (interdizione definitiva se l'ente o una sunità organizzativa sono stabilmen utilizzati allo scopo unico o prevalente consentire o agevolare la commissione or reato-presupposto)  Da quattrocento a mille quote com l'ergastolo  Con l'ergastolo  Da quattrocento a mille quote com l'ergastolo  Con l'ergastolo  Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili  REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  (interdizione definitiva se l'ente o una su unità organizzativa sono stabilmen utilizzati allo scopo unico o prevalente consentire o agevolare la commissione dei rea presupposto.  Per almeno un anno:  interdizione definitiva se l'ente o una su unità organizzativa sono stabilmen utilizzati allo scopo unico o prevalente consentire o agevolare la commissione dei rea presupposto.			
Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di corruzione attiva (art. 2635, co. 3, c.c.)  Da quattrocento a seicento quote  Para l'esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse  1 divieto di contrattare con la P.A. esclusione dell'illectro  Per almeno un anno:  Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni  Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni  Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo  Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo  Da quattrocento a mille quote  Da quattrocento a mille quote  Para l'enen un anno:  Da quattrocento a mille quote  Para l'enen un anno:  Da quattrocento a mille quote  Para l'enen un anno:  1 sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illectro  2 o sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illectro  3 divieto di publicizzare beni e servizi  Da trecento a settecento quote  Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili  REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  Per almeno un anno:  1 interdizione dell'illectro  2 o sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un a sue unità organizzativa conso stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevolente di consentire o agevolare la commissione del rea presupposto)  3 o sopensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o conso stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevolente di consentire o agevolare la commissione del rea presupposto)  3 o sopensione o revoca delle licenze,	(art. 2635- <i>bis,</i> co. 1, c.c.)		<ul> <li>autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> </ul>
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni  Delitti con finalità di terrorismo o di eversione pruniti con la reclusione inferiore a 10 anni  Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni con l'ergastolo  Da quattrocento a mille quote  Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili  REATI-PRESUPPOSTO  Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili  REATI-PRESUPPOSTO  Da trecento a settecento quote  Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale  Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili  Art. 25-quangules d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale	condotta di corruzione attiva (art. 2635, co. 3,	Da quattrocento a seicento quote	<ul> <li>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> </ul>
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni  Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo  Da quattrocento a mille quote  Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili  REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili  Da trecento a settecento quote  Da trecento a settecento quote  Da trecento a settecento quote  Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale  Per almeno un anno:  • interdizione dall'esercizio dell'attività se l'ente o uso unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente consentire o agevolare la commissione del rea presuposto.  Da trecento a settecento quote  Da trecento a settecento quote  Art. 25-quanguizati a los copo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del rea previso dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del rea previso dell'attività	Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 -	Delitti con finalità di-terrorismo o di	eversione dell'ordine democratico
previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni  Delitti con la reclusione inferiore a 10 anni  Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni con l'ergastolo  Da quattrocento a mille quote  Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili  REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)  Da trecento a settecento quote  Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)  Da trecento a settecento quote  Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)  Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale  Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)  Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale	REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo  Da quattrocento a mille quote  Pratiche di mutilazione definitiva dell'attività se l'ente o u usu unità organizativa vengono stabilmen utilizzati allo scopo unico o prevalente consentire o agevolare la commissione del rea presupposto.  Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili  REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  Per almeno un anno:  interdizione definitiva se l'ente o un sua unità organizativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del rea presupposto.  Da trecento a settecento quote  Da trecento a settecento quote  Da trecento a settecento quote  Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale  Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale	previsti dal codice penale o da leggi speciali	Da duecento a settecento quote	<ul> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua</li> </ul>
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)  Da trecento a settecento quote  Da trecento a settecento quote  Patiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)  Da trecento a settecento quote  Da trecento a settecento quota  Da trecento a s	previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo		utilizzati allo scopo unico o prevalente d consentire o agevolare la commissione de reato-presupposto)  sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente d consentire o agevolare la commissione dei reatipresupposto.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)  Da trecento a settecento quote  Da trecento a settecento quota consciente a settecento quota consciente a settecento quota consciente a settecento procesa consciente a settecento procesa consciente a settecento procesa consciente a settecento pro	<u> </u>	31/2001 - Pratiche di mutilazione deg	li organi genitali femminili
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)  Da trecento a settecento quote  Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)  Da trecento a settecento quote  Da trecento a settecento quote  Da trecento a settecento quote  Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)  Da trecento a settecento quote  Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito  divieto di contrattare con la P.A.  e esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse  divieto di pubblicizzare beni e servizi  Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale	REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
	femminili <b>(583-<i>bis</i> c.p.)</b>		<ul> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
REATI-PRESUPPOSTO SANZIONI PECUNIARIE SANZIONI INTERDITTIVE	Art. 25-quinquies	d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la per	sonalità individuale
	REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

Insider trading (art. 184 d.lgs. 58/1998)	Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. : REATI-PRESUPPOSTO	25- <i>sexies</i> d.lgs. 231/2001 - Abusi di me SANZIONI PECUNIARIE	ercato SANZIONI INTERDITTIVE
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ( <b>Art. 603-</b> <i>bis</i> <b>c.p</b> ) <sup>12</sup>	Da quattrocento a mille quote	
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)  Tratta di persone (art. 601 c.p.)  Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	Da quattrocento a mille quote	<ul> <li>divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Reclutamento o sfruttamento di minore ai fini di prostituzione (art. 600-bis, co. 1, c.p.) Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)	Da trecento a ottocento quote	Per almeno un anno:  interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto)  sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.)  Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche virtuale di ingente quantità (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.)  Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.)  Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.)	Da duecento a settecento quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)	

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Lesioni personali colpose commesse con iolazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)	Non superiore a duecentocinquanta quote	Per non più di sei mesi:  interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca di autorizzazion licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito esclusione da agevolazioni e revoca o quelle eventualmente già concesse divieto di contrarre con la P.A. divieto di pubblicizzare beni e servizi
Omicidio colposo commesso con riolazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno:

entità, la sanzione è aumentata

fino a dieci volte tale prodotto o profitto)

(art. 185 d.lgs. 58/1998)

<sup>12 || 18.10.2016</sup> è stato introdotto il reato di << Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro>> nel novero delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01.

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	<ul> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di contrarre con la P.A.</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Art. 25 <i>octies</i> d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, i	iciclaggio e impiego di denaro, beni o u	tilità di provenienza illecita e autoriciclaggio
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) <sup>13</sup>	Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	<ul> <li>Per non più di due anni:</li> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
		ia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)	Da trecento ad ottocento quote	
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)	Fino a cinquecento quote	Per non più di due anni:  interdizione dall'esercizio dell'attività  sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)		<ul> <li>divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti	Fino a cinquecento quote se il delitto è punito con meno di dieci anni di reclusione - Da trecento ad ottocento se il delitto è punito con più di dieci anni di reclusione	
Art. 25-nonies d.lgs. 2	231/2001 - Delitti in materia di violazior	ne del diritto d'autore

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Reato inserito dalla **L. 15.12.2014 n. 186**: Art. 648-ter 1 c.p.: Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941) Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941) Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941) Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941) Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)	Fino a cinquecento quote	<ul> <li>Per non oltre un anno:</li> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a nor	rendere dichiarazioni o a rendere dichi	arazioni mendaci all'autorità giudiziaria
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO
Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 (articolo	aggiunto dal D.Lgs. 121/2011 e modifica	ato dalla L. n. 68/2015) - Reati ambientali
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Fino a duecentocinquanta quote	
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 <i>bis</i> c.p.)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	NO
Reati in materia di scarichi di acque reflue	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote <b>(co. 3, 5,</b> <b>primo periodo, e 13)</b>	
industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)	Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11)	Per non oltre sei mesi:  interdizione dall'esercizio dell'attività
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)	Da trecento a cinquecento quote (co. 1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)	(interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006)  sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo)  Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5) Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo).  Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei	<ul> <li>Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo, si applicano per non oltre sei mesi:</li> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

	requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	
Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co.  1)  Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2)	
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo)	NO
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1)	
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260- <i>bis</i> d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e-terzo periodo, e 8, primo periodo) Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)	NO
Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione <b>(l. 150/1992)</b>	Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co.1, art.2, co.1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co.1 se è prevista la reclusione non superiore a un anno) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a due anni) Da duecento a trecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a tre anni) Da trecento a cinquecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione superiore a tre anni)	NO
Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	NO
Inquinamento ambientale (art. 452- <i>bis</i> c.p.)*	Da duecentocinquanta a seicento quote <b>(co. 1 lett. a)</b>	Per non più di un anno:  • interdizione dall'esercizio dell'attività;  • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;  • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;  • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Disastro ambientale <b>(Art. 452-<i>quater</i> c.p.)</b> *	Da quattrocento a ottocento quote (co. 1, lett. b)	<ul> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> </ul>

		<ul> <li>esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452- <i>quinquies</i> c.p.) *	Da duecento a cinquecento quote (co 1 lett c)	
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) *14	Da duecentocinquanta a seicento quote <b>(co. 1 lett. e)</b>	NO
Delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies c.p.*	Da trecento a mille quote (co.1 lett. d)	
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)		
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Per non oltre sei mesi:  interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da duecento a trecento quote	consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007)  sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito  divieto di contrattare con la P.A.  esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse  divieto di pubblicizzare beni e servizi
	001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi i	
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento dei lavoratori (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO

<sup>14</sup> La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante <u>Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente</u>(G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), la quale, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231. Va rilevato che questa legge è entrata in vigore in data 29 maggio 2015 e che non è previsto un regime transitorio; dunque la commissione dei reati contemplati all'interno di tale provvedimento è già possibile ed è già tale da far scattare - nel caso dei reati-presupposto del 231 - un giudizio per la responsabilità amministrativa dell'impresa.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Articolo modificato dall' art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 61.

Razzismo e xenofobia (articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654)  Da duecento ad ottocento quote  Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il	Per almeno un anno:  interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito)  sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito  divieto di contrattare con la PA  esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse  divieto di pubblicizzare beni e servizi
della legge 13 ottobre 1975, n. 654)	<ul> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito)</li> <li>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>divieto di contrattare con la PA</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
	Per almeno un anno:
REATI-PRESUPPOSTO SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 - Razzismo e	xenofobia16
Delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (favoreggiamento della permanenza clandestina)	Per non oltre sei mesi:  interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposto)  sospensione o revoca delle licenze autorizzazioni o concessioni funzionali all commissione dell'illecito  divieto di contrattare con la P.A.  esclusione da agevolazioni e revoca quelle eventualmente già concesse  divieto di pubblicizzare beni e servizi
Delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3- ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (procurato ingresso)	Per non oltre sei mesi:  interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reatipresupposto)  sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali all commissione dell'illecito  divieto di contrattare con la P.A.  esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse  divieto di pubblicizzare beni e servizi

 $<sup>^{\</sup>rm 16}$  Articolo inserito dall' art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167

		T.
		Per non meno di un anno:
Associazione per delinquere (art. 416, co. 6, c.p.) Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. 43/1973) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)	Da quattrocento a mille quote	<ul> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati-presupposto)</li> <li>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> </ul>
		divieto di pubblicizzare beni e servizi  Per non oltre due anni:
Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3- <i>bis</i> , 3 <i>ter</i> e 5, d.lgs. 286/1998)	Da duecento a mille quote	<ul> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO
Art. 25 guaterdecies – Frode in Competizioni spo	ortive ed esercizio abusivo di gioco o di	scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo
7 it is a quarter decice of touch in compension open	di apparecchi vietati <sup>17</sup>	2001111112324 C B100111 # #2-141 # 0 C301 814441 # 1110-12
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Reati di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) – Frode in competizioni sportive, e 4 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401	Fino a cinquecento quote	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
Art.	25 quinquiesdecies – Reati Tributari <sup>18</sup>	
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, e per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1	Fino a cinquecento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)  - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;  - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;  - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 $<sup>^{17}</sup>$  Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Integrato a seguito del D.lgs. 75/2020.

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 25 sep	tiesdecies - Delitti contro il patrimonio	culturale <sup>20</sup>
Laddove i diritti di confine dovuti superino i 100 mila euro	Fino a quattrocento quote	<ul> <li>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</li> <li>divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Delitto di contrabbando (DPR 23 gennaio 1973, n. 43)	Fino a duecento quote	<ul> <li>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</li> <li>divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
	Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando <sup>19</sup>	
Delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 nonché, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro,	Fino a trecento quote (circostanza aggravante, l'aver	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 lettere c), d) ed e)  - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;  - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;  - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, e per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, nonché, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro, per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater.	Da quattrocento fino a cinquecento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 lettere c), d) ed e) - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

 $<sup>^{20}</sup>$  Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022,  $^{\rm h}$ . 22  $\,$   $_{14}$ 

Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies cp)	Da 500 a 1000 quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 25 octiesdecies – Riciclaggio di b	eni culturali e devastazione e sacche	eggio di beni culturali e paesaggistici <sup>21</sup>
Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518 undecies cp)	Da 200 a 400 quote	servizio;  esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Importazione illecita di beni culturali (Art. 518 decies cp)	Da 200 a 400 quote	<ul> <li>divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico</li> </ul>
Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518 ter cp)		Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per un periodo non superiore a 2 anni:
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518 octies cp)	·	servizio;  esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Ricettazione di beni culturali (Art. 518 quater cp)	Da 400 a 900 quote	<ul> <li>divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico</li> </ul>
Furto di beni culturali (Art. 518 bis cp)	Da 300 a 700 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per un periodo non superiore a 2 anni:
Contraffazione di opere d'arte (Art. 518 quaterdecies cp)		ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;  esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518 duodecies cp)		Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per un periodo non superiore a 2 anni:  divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies cp)	Da 100 a 400 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per un periodo non superiore a 2 anni:  • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;  • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 $<sup>^{21}</sup>$  Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22  $\,$ 

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518 terdecies cp)	Da 500 a 1000 quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
---	---------------------	---



### PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

Parte speciale "A" Modello Organizzativo (Reati in danno Pubblica Amministrazione)

#### Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 24 D.lgs. 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Art. 25 D.lgs. 231/2001: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs.231/2001 ed in particolare:

- riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di FAGIOLI SPA;
- individua, inoltre, le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

Si precisa che in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ("PA"), la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (cd. legge Spazzacorrotti) ha introdotto una disciplina specifica per l'applicazione delle sanzioni interdittive ad alcuni reati contro la PA. In particolare, la legge ha disposto un inasprimento del trattamento sanzionatorio, distinguendo due diverse forbici edittali a seconda della qualifica del reo (apicale o soggetto subordinato).

Da ultimo, il Legislatore, con il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea (cd. Direttiva PIF), ha introdotto alcune modifiche aventi impatto sull'art. 24 in esame.

La ratio della direttiva PIF è proseguire l'opera di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri con particolare riferimento ai tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, considerati nella redazione della presente Parte Speciale sono i seguenti:

- Reati in tema di erogazioni pubbliche
  - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]



### PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

(1) Articolo introdotto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181 e dall'art. 2, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13".

Il reato in esame si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea al fine della realizzazione di opere o dello svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi (ed entro i termini) cui erano destinate.

Le erogazioni pubbliche qui considerate si distinguono in contributi, sovvenzioni e finanziamenti in senso stretto: i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi e possono essere in conto capitale e/o conto interessi; le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, ossia senza obbligo di restituzione e possono avere carattere periodico o una tantum, misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'an e al quantum o di pura discrezionalità; i finanziamenti in senso stretto sono atti negoziali con cui lo Stato o altro ente minore finanzia direttamente o per il tramite di un istituto di credito un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogatagli a medio o lungo termine, con pagamento in parte, o integralmente, degli interessi da parte dello Stato o di altro ente pubblico. Il momento consumativo del reato si identifica non già al momento in cui il finanziamento viene erogato, ma in quello in cui l'agente, non avendo realizzato compiutamente l'opera o l'attività prevista nell'atto di erogazione, destina le somme ad altra finalità.

Il dolo richiesto è un dolo generico, che deve avere ad oggetto tutti gli elementi costituitivi del reato.

#### Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.".

Il reato in esame si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto sopra esposto con riferimento all'articolo 316 bis (malversazione a danno dello Stato), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento dell'indebito ottenimento.

Tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.), per la cui sussistenza è, viceversa, necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

La condotta punibile può manifestarsi tanto nella forma commissiva che omissiva. La prima modalità comportamentale si esplica



### PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegue la percezione di fondi provenienti dal bilancio dello Stato, di altri enti pubblici e delle Comunità Europee. La seconda, invece, riguarda il caso della mancata comunicazione di un dato o di una notizia in violazione di uno specifico obbligo di informazione cui consegue lo stesso effetto dell'indebita percezione delle erogazioni.

Il momento consumativo del reato si realizza nel momento e nel luogo in cui l'agente effettivamente consegue l'indebita percezione.

Il dolo richiesto è un dolo generico: è necessario, infatti, che sussistano nell'agente la rappresentazione della falsità delle dichiarazioni o dei documenti cui deve aggiungersi la volontà di conseguire, secondo le modalità comportamentali indicate dal legislatore, un aiuto economico che sa non spettargli nell'an o nel quantum; nell'ipotesi di omissiva, è necessaria la consapevolezza e volizione della mancata informativa o dell'incompletezza dei dati o notizie forniti, diretti ad ottenere indebitamente gli aiuti in questione.

#### Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

La pena è aumentata [64] nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente [252]."

L'ente risponde della frode in pubbliche forniture in danno dello Stato o di qualunque altro ente pubblico.

Il Legislatore, con il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea (cd. Direttiva PIF), ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto ex art. 24 il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all'art. 356 c.p. e il delitto in materia di frodi comunitarie nel settore agricolo (previsto dall'art. 2 della legge n. 898/1986).

Al riguardo, con riferimento alle fattispecie di fornitura rilevanti ai fini del nuovo reato di frode nelle pubbliche forniture, la giurisprudenza ha chiarito che "Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.p.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte la frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni" (Cass. Pen. Sez. IV, 21-03-1994, n. 11326).

Con riferimento alla condotta punibile, a differenza dell'art. 355 c.p., nel quale rileva il mero inadempimento contrattuale consistente nella mancata o ritardata consegna delle cose dovute, nell'ipotesi di frode nelle pubbliche forniture il mero inadempimento contrattuale non determina la consumazione del reato in esame, in quanto la condotta tipica presuppone anche la fraudolenta dissimulazione operata in danno del contraente pubblico (Cass. Pen. Sez. VI Sent., 23-11-2017, n. 9081). La norma richiede, infatti, la sussistenza della malafede contrattuale, ovvero la presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317). Quanto all'elemento soggettivo, la giurisprudenza ritiene sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza di consegnare cose



### PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

in tutto o in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non occorrendo necessariamente la dazione di "aliud pro alio" in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso (Cass. Pen. Sez. VI Sent., 25-10-2016, n. 6905).

#### Delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

- "1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
- 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
- 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1."

Il decreto 75/2020 ritocca il delitto di cui all'art. 2 co. 1 l. 23 dicembre 1986, n. 898, il quale, ove il fatto non integri truffa aggravata, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni «chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni» a carico totale o parziale dei due fondi europei destinati alle attività agricole; analogamente a quanto previsto dall'art. 316-ter c.p., quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro, si applica soltanto una sanzione amministrativa, calcolata diversamente a seconda del fondo su cui grava l'erogazione. L'adeguamento segue due direttrici: da una parte, anche qui si prevede l'innalzamento a quattro anni del massimo edittale qualora il danno o il profitto siano superiori a 100.000 euro (art. 6 d.lgs. 75/2020); dall'altra, s'inserisce il delitto nel catalogo previsto all'art. 24 d.lgs. 231/2001 (nuovo co. 2-bis), riservandogli le sanzioni ivi previste (art. 3 co. 1 n. 3 d.lgs. 75/2020).

#### Truffa aggravata ai danni dello Stato

> Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea (art. 640 c.p.);

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di



### PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Il reato si configura nel caso in cui, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, o ad altro ente pubblico o all'Unione Europea.

La fattispecie in esame può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere o incomplete supportate da artifici e raggiri, al fine di risultare aggiudicatari della gara.

Il nesso di causalità tra condotta ed evento nel reato di truffa è triplice: la condotta fraudolenta deve determinare l'errore (primo evento), a sua volta l'errore dovrà determinare l'atto di disposizione (secondo evento), l'atto di disposizione, infine, dovrà provocare un danno e un profitto (terzo evento). Il momento consumativo del reato coincide con la compiuta integrazione di tutti gli elementi della fattispecie tipica, e quindi, quando si profilano nel caso concreto, il danno e il profitto ingiusto.

Il dolo richiesto è un dolo generico, che deve avere ad oggetto tutti gli elementi costituitivi del reato.

#### Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

L'articolo in esame, introdotto dalla legge 19 marzo 1990 n. 55, sanziona, in maniera specifica, le frodi commesse dai privati nella fase propedeutica alla concessione delle sovvenzioni pubbliche.

Il reato si configura qualora la condotta di truffa descritta con riferimento all'art. 640 c.p. abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La condotta è descritta per *relationem*, attraverso il rinvio all'art. 640 c.p.: l'elemento specializzante è, infatti, il solo oggetto materiale della frode che è ogni attribuzione economica agevolata erogata da enti pubblici, comunque denominata.

Tale fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti o contributi pubblici.

#### Frode informatica ai danni dello Stato

#### Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.



### PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela [120-126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7."

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenendo, senza diritto e in qualsiasi modo, sui dati, informazioni o programmi contenuti in tali sistemi, si ottenga, per sé o per altri, un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

L'articolo in esame è, infatti, diretto a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego "fraudolento" di un sistema informatico: il fenomeno consiste nella interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati, al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato. L'interferenza può realizzarsi in una qualsiasi delle diverse fasi del processo di elaborazione dei dati: dalla fase iniziale, di raccolta ed inserimento dei dati da elaborare (c.d. manipolazione di input), alla fase intermedia, volta alla elaborazione in senso stretto (c.d. manipolazione di programma), alla fase finale, di emissione, in qualsiasi forma, dei dati elaborati (c.d. manipolazione di output).

La condotta deve consistere nell'alterare – in qualsiasi modo – il funzionamento di un sistema informatico, ovvero nell'intervenire – con qualsiasi modalità – su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti. In concreto, può integrarsi la fattispecie in esame qualora vengano alterati i registri informatici della Pubblica Amministrazione per fa risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti.

Il dolo richiesto è un dolo generico, che consiste nella consapevolezza e nella volontà di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno, sulla base del risultato irregolare di un procedimento di elaborazione di dati, ottenuto attraverso un'alterazione del sistema di funzionamento dell'elaboratore, ovvero intervenendo senza esserne autorizzati sui dati o sulle informazioni oggetto di trattamento.

#### Corruzione e concussione

Concussione (art. 317 c.p.)<sup>1</sup>

\_

Articolo sostituito dall'art. 3, l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo recitava: «Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni». Precedentemente l'articolo era stato sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo originale recitava: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».



### PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni."

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa o induca taluno a procurare, a sé o ad altri, denaro o altre utilità. La concussione è un reato proprio, realizzabile tanto dal pubblico ufficiale quanto dagli incaricati di pubblico servizio. Soggetti passivi sono, invece, la Pubblica Amministrazione per l'attività criminosa del suo funzionario e, nello stesso tempo, il soggetto che dà o promette, sia esso persona fisica o giuridica. La condotta di abuso deve essere intrinsecamente idonea e diretta in modo non equivoco a costringere o a indurre il concusso alla dazione o alla promessa cui tende il funzionario. E', quindi, necessario un duplice nesso di causalità tra l'abuso del potere e la costrizione o l'induzione e tra queste e la dazione o la promessa.

Il momento consumativo del reato si realizza nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta la promessa. Il dolo richiesto è un dolo generico, che deve avere ad oggetto tutti gli elementi costituitivi del reato. Di conseguenza l'agente deve essere consapevole sia dell'abusività della sua condotta sia del carattere indebito della prestazione.

#### Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)<sup>2</sup>

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni."

Il reato in esame si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere un atto del suo ufficio, determinando in tal modo un vantaggio in favore dell'offerente (c.d. corruzione impropria). Tale ipotesi di reato, a differenza del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio previsto dal successivo art. 319 c.p., configura "una violazione del principio di correttezza e di imparzialità cui dovrebbe conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione, senza, però, che la parzialità si trasferisca nell'atto, che resta l'unico possibile per attuare interessi esclusivamente pubblici".

In sostanza, il delitto di corruzione in esame può essere commesso anche con la sola accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità, senza che a questa promessa si accompagni immediatamente la dazione materiale. Restano esclusi dal reato di corruzione soltanto gli omaggi di cortesia, soltanto se questi si caratterizzano per la loro modicità, in modo che si possa escludere l'ipotesi che essi rappresentano corrispettivi dell'atto di ufficio. Soggetto attivo è il pubblico ufficiale e, in forza del richiamo operato dall'art. 320 c.p., anche l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, ossia che sia legato all'ente pubblico da un rapporto di lavoro subordinato che lo faccia entrare a far parte dell'organizzazione stessa dell'ente in qualità di addetto all'uno o all'altro degli apparati organizzativi. L'art. 322 bis c.p., introdotto con l'art. 3 delle legge 29 settembre 2000 n. 300, estende l'applicabilità dell'art. 318 c.p. anche ai seguenti funzionari comunitari e membri delle istituzioni comunitarie: i) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; (ii) i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei

anni» dall'art. 1, comma 1, lett. n), l. 9 gennaio 2019, n. 3. Precedentemente l'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, aveva sostituito le parole «da uno a

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo recitava: «Corruzione per un atto d'ufficio. [I]. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito dall'art. 6 l. 26 aprile 1990, n. 86. Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis,d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). Le parole «da tre a otto anni» sono state sostituite alle parole «da uno a sei



### PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; (iii) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; (iv) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; (v) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio"; (vi) le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali". Oggetto della retribuzione e dell'accordo criminoso è un atto d'ufficio conforme ai doveri funzionali. Per atto di ufficio si intende l'atto legittimo che rientra nella competenza funzionale del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio e che rappresenta l'esplicazione dei poteri inerenti all'ufficio o al servizio compiuto nell'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio. Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui interviene l'accordo, ossia allorché il pubblico funzionario accetta la retribuzione o la promessa, non richiedendosi che la promessa sia eseguita o che il denaro sia consegnato.

#### Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 319 bis c.p.);

"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

A differenza del reato previsto dall'art. 318 c.p. in precedenza esaminato, il reato in esame si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando un vantaggio in favore dell'offerente. L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). In ogni caso si tratta di un atto contrario ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione Pubblica. Il reato si configura, dunque, nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, determinando in tal modo un vantaggio in favore dell'offerente (c.d. corruzione propria).

Per integrare il delitto di corruzione è necessaria la condotta di due soggetti: da un lato il pubblico ufficiale o, per il disposto dell'art. 320 c.p., l'incaricato di un pubblico servizio e, dall'altro, il corruttore, soggetto privato o soggetto pubblico estraneo all'esercizio della pubblica funzione o del servizio pubblico.

L'art. 322 bis, introdotto con l'art. 3 della legge 29 settembre 2000 n. 300, sancisce l'applicabilità dell'art. 319 c.p. anche ai membri degli organi delle Comunità europee e ai funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri, nonché ai soggetti specificati nella norma richiamata.

Soggetto passivo del reato è soltanto la Pubblica Amministrazione, interessata a che i propri atti non siano oggetto di illecita contrattazione. Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per uno dei seguenti scopi: i) omettere o ritardare un atto dell'ufficio, ii) compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o l'altra utilità oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la dazione.



### PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

#### Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni"

Va sottolineato che il reato in esame non costituisce una circostanza aggravante di quelli previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. ma costituisce una fattispecie autonoma, in quanto scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente.

Tale ipotesi di reato è, dunque, ipotizzabile nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

#### Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)<sup>3</sup>

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."

Il reato è stato introdotto con L. 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La fattispecie in questione appare differenziarsi dalla concussione di cui all'art. 317 c.p., da un lato con riferimento al soggetto attivo, che ben può essere, oltre che il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio, e dall'altro con riferimento alla modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, che consiste, appunto, nella sola induzione. Ulteriore significativa differenza è data dalla punibilità del soggetto che dà o promette denaro od altra utilità, contemplata, infatti, per quanto riguardante la nuova fattispecie di reato, dal comma secondo dell'art. 319 quater. A ben vedere, sembra potersi sostenere che la nuova fattispecie di reato si collochi su una linea intermedia tra corruzione e concussione o, se si vuole, su una posizione più prossima al reato di corruzione, nel quale, in forza dell'art. 321 c.p., è punito infatti anche il soggetto che prometta o corrisponda l'utilità, che a quello di concussione; d'altra parte, proprio la entità più ridotta della pena prevista per il "concusso" per induzione (reclusione fino a tre anni) rispetto alla pena, ben più grave, prevista per il corruttore (come visto, da quattro ad otto anni nella nuova formulazione), è indice del fatto che il legislatore sembra avere considerato l'idoneità mitigatrice, sul piano sanzionatorio, della "induzione" proveniente dal pubblico ufficiale quale elemento di diversificazione rispetto alla corruzione vera e propria. Va aggiunto che la formulazione onnicomprensiva della nuova norma, pur dovendosi notare che il minimo edittale di pena di tre anni previsto per la nuova figura è inferiore al minimo edittale di quattro anni previsto per la corruzione ex art. 319 c.p., consente di farvi rientrare comportamenti ricollegabili a condotte del pubblico ufficiale sia conformi che contrarie ai compiti e alla funzioni dell'ufficio. Per altro verso, sempre dal lato

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Integrazione al catalogo dei reati presupposto operata dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012.



### PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

del pubblico ufficiale, la più ridotta pena (reclusione da tre ad otto anni) rispetto a quella della concussione ex art. 317 c.p. (da sei a dodici anni) appare coerente con l'assenza di un comportamento coercitivo. L'introduzione del nuovo reato appare frutto di una scelta in linea con le istanze internazionali, benché foriera di non poche complicazioni stante, a questo punto, la compresenza, nel sistema, di ben tre previsioni delittuose tra loro contigue (corruzione, induzione indebita e concussione) e la cui differenziazione può non essere sempre immediata ed individuabile.

#### Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);

"Le disposizioni degli articoli <u>318</u> e <u>319</u> si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo"

#### Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

L'articolo in esame si limita ad estendere al corruttore le pene già previste dagli articoli 318 comma I, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. per i soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio.

#### Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo [323-bis].

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale [357] o un incaricato di un pubblico servizio [358] ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo [323-bis].

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 [32-quater, 323-bis]."

Le ipotesi di reato rappresentano "forme anticipate del reato di corruzioni". In particolare, vengono contemplati nella norma come delitti autonomi quattro fattispecie di reato che prevedono, in estrema sintesi, delle ipotesi di tentativo di corruzione propria ed impropria da parte del soggetto pubblico o del soggetto privato. I beni protetti sono rispettivamente quelli della corruzione propria e impropria, trattandosi di attività diretta a conseguire i risultati tipici di questi due delitti con l'unica differenza dell'anticipazione della soglia di punibilità. Soggetto attivo può essere chiunque, anche un soggetto qualificato il quale potrà agire tanto a titolo personale quanto in veste di intermediario allorché la formulazione della proposta illecita possa essere ricondotta alla sua iniziativa. Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui è fatta l'offerta o la promessa. Il dolo richiesto è un dolo specifico e consiste nella coscienza e volontà di offrire al pubblico ufficiale una somma di denaro o altra utilità per indurlo al compimento di un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri.

#### Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)



### PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

<<Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p>

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.>>

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 ("Legge Anticorruzione") ha introdotto, tra le altre cose, alcune significative modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, tra cui l'estensione del catalogo dei reati presupposto anche al delitto di traffico di influenze illecite.

L'inclusione di questa fattispecie nel novero dei reati presupposto 231 rende doveroso un attento aggiornamento dell'analisi di rischio considerando che il rischio può, fisiologicamente, annidarsi in attività che pongono in relazione due soggetti privati uno dei quali funge da intermediario "illecito" vero un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio di un interesse o vantaggio, poiché diversamente non rileverebbe ai fini 231.

Inoltre, le novità apportate sono costituite da:

- l'inasprimento delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del decreto qualora sia stato commesso un reato di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione. Per effetto della modifica in tali casi la durata delle sanzioni interdittive (originariamente fissata in un termine non inferiore a un anno) non potrà essere inferiore a quattro anni e superiore a sette quando il reato è commesso da un soggetto apicale, e non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è commesso da un sottoposto.
- l'introduzione del beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione (per un termine compreso tra 3 mesi e 2 anni) nel caso in cui l'ente si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- la previsione della procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

### Frode e corruzione ai danni degli interessi finanziari dell'UE



### PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

#### Peculato (art. 314 c.p.)

"Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi [316-bis, 317-bis, 323-bis]."

#### Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

"Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [323-bis; 3812a, 4 c.p.p.].

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."

#### Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità (3), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (4), intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."

#### INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI SENSIBILI

A seguito dell'attività di "mappatura", sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa di FAGIOLI SPA, le aree considerate potenzialmente "a rischio reato" e/o le "attività sensibili" ed i "processi sensibili", ossia gli ambiti per i quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati riconducibili alla tipologia dei reati oggetto di esame nella presente Parte Speciale. Sono state individuate quali aree a rischio tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni. Tuttavia, rilevano quali Aree di Supporto anche quelle aree di attività aziendale che, pur non intrattenendo direttamente rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestiscano strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e che, pertanto, potrebbero creare disponibilità occulte da utilizzare a fini corruttivi.

Devono considerarsi, pertanto, aree a rischio specifico i seguenti settori e aree di attività:

#### area Finance & Accounting

registrazione di contabilità generale



### PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

- o registrazione accantonamenti
- o determinazione, registrazione ed esecuzione delle operazioni di chiusura del bilancio
- elaborazione delle relazioni e del bilancio
- o apertura e gestione dei conti correnti
- o gestione finanziamenti, registrazione incassi e pagamenti
- gestione della cassa
- gestione tesoreria
- o investimenti di varia natura
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria)

In tale contesto, assumono particolare rilevanza anche i seguenti ambiti di operatività:

- formazione;
- ricerca ed innovazione tecnologica;
- investimenti ambientali;
- settore finanziario;
- investimenti di produzione

#### e quindi:

- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego.
- Gestione dei rapporti di "alto profilo" con le Istituzioni Nazionali
- Gestione dei rapporti con: (a) Enti Territoriali, quali Regioni, Provincie, Città metropolitane e Comuni, al fine del mantenimento dei rapporti di buon vicinato, anche per il tramite delle Conferenze di Servizi; (a) Procure e Prefetture territoriali, anche nel corso della collaborazione finalizzata alla sottoscrizione dei protocolli di legalità.
- Gestione dei rapporti con le autorità di controllo (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della
  salute e sicurezza sul lavoro, anche in sede di verifiche ispettive, con riferimento sia ai cantieri navali sia agli uffici
  direzionali.
   Gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali, anche in sede di verifiche ispettive, per il rilascio dei certificati di
  conformità alla normativa di riferimento dei cantieri di produzione (ASL, INAIL, etc.), nonché autorizzazioni amministrative
  e concessioni demaniali in generale.
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione degli adempimenti e di eventuali verifiche ispettive a fronte della produzione di rifiuti, inquinamento acustico, idrico e atmosferico e attività di bonifica del sottosuolo (Vigili urbani, ARPA, etc.).
- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in caso di verifiche ispettive nei siti aziendali (ASL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco).
   Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (es. Trasmissione periodica dell'Anagrafica Tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate).
   Gestione dei rapporti di alto profilo con Istituzioni Nazionali (e.g. Ministero dello Sviluppo Economico) ed Enti Territoriali per la definizione e concertazione del ricorso ad ammortizzatori sociali.



### PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

- Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.), anche in occasione di verifiche o ispezioni, per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento: (a) predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; (b) elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL; (c) controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; (d) predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici.
- Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate (es.: piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età, ecc.).
- Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali (e.g. Regione, Comunità
  Europea), per il conseguimento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, finanziamenti finalizzati all'attuazione di piani
  formativi aziendali (es. Fondo Sociale Europeo) o finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo. In particolare si fa riferimento
  alle attività svolte in fase di: (a) ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara; (b) presentazione della richiesta;
  (c) verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento.
- Gestione degli adempimenti dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro.
- Gestione dei rapporti con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ufficio Brevetti Europeo o European Patent Office EPO per le attività di Registrazione e rinnovo dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale registrati dalla Società.
- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da organismi pubblici dell'Unione Europea o stranieri o
  a similari procedure svolte in un contesto competitivo a carattere internazionale.
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di finanziamenti pubblici da parte di organismi dell'Unione Europea o di Stati esteri.
- Partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner (RTI, ATI, joint venture, consorzi, etc.).
- > Area Commerciale
  - Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e collaborazione esterna
  - Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui:
    - consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto;
    - contratti di appalto e subappalto
    - pubblicità;
    - sponsorizzazioni;
    - spese di rappresentanza;
    - locazioni passive;
- Rapporti con Pubblici Ufficiali finalizzati all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di eventi o manifestazioni organizzate dalla Società sul suolo pubblico.
- Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale nel quale la Società sia co-imputata o si sia costituita parte civile.
- Gestione dei rapporti con parti terze (e.g. clienti, fornitori) per la definizione di situazioni precontenziose o di contenziosi intrapresi da terzi nei confronti della Società o dalla Società nei confronti di terze parti.



### PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

- Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.
- Gestione del finanziamento conseguito in termini di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione).
- Predisposizione e trasmissione all'Ente Pubblico finanziatore dei documenti di rendicontazione dei fondi ottenuti.
- Gestione della documentazione richiesta dai funzionari pubblici (es. ARPA, altri organi di controllo) in occasione delle
  attività di verifica ispettiva al fine del mantenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di stabilimento o dell'eventuale
  ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per i Cantieri di Monfalcone e Porto Marghera.
- Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici nell'ambito dell'assolvimento all'obbligo di assunzione dei disabili: (a) stipula
  di una Convenzione Ordinaria o di Integrazione Lavorativa al fine di assolvere l'obbligo di assunzione dei disabili in maniera
  graduale e programmata; (b) presentazione del prospetto informativo riportante la situazione occupazionale dell'azienda, ai
  competenti uffici istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna provincia o Citta Metropolitana.
- Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione di richiesta per l'ottenimento di un finanziamento pubblico.
- Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.).

FAGIOLI ha deciso in ogni caso, di adottare un criterio prudenziale, optando per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere, nell'analisi delle proprie procedure, anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici. La presente parte speciale riguarda quindi anche la gestione dei rapporti con Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:

- Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale,
   Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
- ACI Automobile Club d'Italia, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, CRI Croce Rossa italiana, ENEA Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;
- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
- Poste Italiane S.p.A., RAI Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato; Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., ecc.
- Research & Development
  - o Investimenti per la ricerca e l'innovazione tecnologica



### PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

- Amministrazione e selezione del personale e gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali
- Information Technology
  - attività di sviluppo di software e servizi ICT
- Area Qualità, Ambiente e Sicurezza

#### **DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") di Fagioli S.p.A. operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni, Fornitori e Partner come già definiti nella Parte Generale (di seguito tutti definiti "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi di reati previsti nel decreto.

#### **RISK ASSESSMENT**

Il processo di risk assessment adottato si è articolato come segue.

- Mappatura preliminare delle attività espose a rischio di reato

La prima fase, finalizzata all'individuazione preliminare delle attività a rischio, si è svolta tramite l'analisi della documentazione societaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di documenti analizzati in questa fase:

- ✓ Organigramma
- ✓ Procedure e certificazioni
- ✓ Deleghe
- Individuazione dei controlli esistenti ed del ruolo "organizzativo" delle funzioni, eventualmente anche mediante questionari "ad hoc" e incontri di self assessment con i responsabili funzionali, al fine di approfondire la tipologia delle attività a rischio

La seconda fase è stata dedicata all'approfondimento delle attività a rischio precedentemente individuate attraverso:

- ✓ interviste (self assessment) con i responsabili funzionali
- ✓ questionari ad hoc
- Elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte (As is Analysis)

L'"AS IS Analysis" è il risultato dell'analisi documentale e delle informazioni raccolte durante le interviste e tramite i questionari. In particolare, in questa fase, attraverso la valutazione di tutte le informazioni a disposizione, sono analizzati qualitativamente gli aspetti che riguardano l'operatività aziendale, messi in relazione alle singole attività a rischio:



### PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

- √ l'organizzazione interna e le procedure
- √ il sistema di deleghe e di firma in vigore
- ✓ le modalità di informazione e comunicazione interna e esterna
- √ il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi presente
- Mappatura definitiva delle attività "a rischio" per i reati considerati

In questa fase si procede con l'individuazione definitiva delle attività a rischio:

- ✓ per tipologia di reati
- ✓ per ruolo / Funzione

Sono quindi riportati nel dettaglio:


- √ l'elenco delle singole attività teoricamente a rischio, distinte per fattispecie di reato
- ✓ per ciascuna attività a rischio, l'indicazione delle Funzioni / Soggetti potenzialmente coinvolti in quanto interessate nello svolgimento delle stesse attività
- Valutazione del livello di rischio connesso a ciascuna singola attività a rischio sia in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e sia di "rischio residuo" (dopo aver attuato interventi)

Ogni attività "a rischio" individuata è valutata in termini di:

- ✓ probabilità (probabilità di accadimento in relazione al sistema di controllo interno)
- ✓ gravità (dell'eventuale impatto, rispetto all'attività aziendale)

I rischi mappati sono valutati in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e di "rischio residuo" (in funzione degli interventi attuati dalla Società per ridurlo)

Per una migliore esposizione del lavoro svolto, ed un maggior coinvolgimento delle risorse interne, le attività a rischio sono riepilogate anche per singola Direzione / Funzione. In questo modo si rende ancora più semplice la comprensione di quelle che sono le attività svolte da ciascuna Direzione / Funzione che possono, in linea teorica, determinare il compimento di un reato.



- Valutazione delle azioni da porre in essere per far fronte alle criticità emerse (Gap Analysis)



## PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

Una volta individuate le attività a rischio e, sulla base dei presidi al momento presenti, il rischio residuo associato ad ognuna di esse, si procede all'individuazione delle azioni da attuare al fine di ridurre ulteriormente il rischio aziendale (cd. "Gap Analysis").

Le tabelle seguenti riportano le attività sensibili identificate a rischio "reati contro la PA", per le quali si riportano le attività sensibili identificate, i soggetti coinvolti, la presenza di procedure/regolamenti/manuali ecc. che regolano le attività e il livello di rischio residuo.



## **PARTE SPECIALE A**

Rev. del 12/04/2024

Attività a rischio	Soggetti Coinvolti	Riferimento interno	Rischio residuo
Registrazione di contabilità generale	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata	
		Non sono state elaborate  Procedure scritte	Medio
		Prassi consolidata	
Registrazione accantonamenti	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Non sono state elaborate	Medio
		Procedure scritte	
Determinazione, registrazione ed			
esecuzione delle operazioni di	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata	
Chiusura di bilancio	management, rand Neporting, Accounting, Controlling, Negulatory Arians,	Non sono state elaborate	Medio
		Procedure scritte	
		Prassi consolidata	
	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit		
Apertura e gestione conti correnti	Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Non sono state elaborate	Medio
		Procedure scritte	
	Finance 9 Associating Tay Associating 9 Departing Tracture 9 Credit	Prassi consolidata	
Gestione finanziamenti,	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,		
registrazione incassi e pagamenti	,	Procedura di Qualità in materia di Ciclo Attivo e Contabilizzazione degli Acquisti	Basso
		Prassi consolidata	
Gestione della cassa	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Non sono state elaborate	Medio
		Procedure scritte	
Gestione dei rapporti con enti pubblici	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,	Prassi consolidata	
per dichiarazioni, attestazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc.	Human Resources; RSPP; QA;	Non sono state elaborate procedure scritte	Medio
	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit	Prassi consolidata	
Gestione dei rapporti con rappresentanti di Enti Pubblici in occasione di accertamenti, ispezioni, verifiche anche tramite consulenti	Management, Tax & Reporting, Accounting & Reporting, Plastry & Great Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,	Non sono state elaborate	Medio
esterni	Human Resources; RSPP; QA;	Procedure scritte	
	Figure 9. Accounting Tay Accounting 9 Departing Tracting 9 Con-114	Prassi consolidata	
Richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni fiscali, formazione finanziata, ecc.	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,	Non sono state elaborate	Basso
	Human Resources; RSPP; QA;	Procedure scritte	
Gestione del processo di	Administration & Payroll,	Prassi consolidata	Basso
amministrazione del personale	Human Resources;	Procedure e Policies Aziendali	



### PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

Coerentemente con i principi di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione:

- ✓ adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- ✓ gestire in modo trasparente e univoco qualsiasi rapporto professionale instaurato con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- ✓ garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si
  intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di
  Pubblico Servizio;
- ✓ assicurare trasparenza e correttezza delle informazioni societarie, delle transazioni e dei flussi finanziari e contabili, così
  da assicurare la massima verificabilità, trasparenza e completezza delle informazioni sia verbali che documentali prodotte
  nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza e responsabilità;
- ✓ ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti effettuare alla P.A e, comunque, agli organismi pubblici nazionali o comunitari, dichiarazioni contenenti solo elementi autentici e accurati;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso – con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- ✓ definire per iscritto i contratti e gli ordini di acquisto stipulati con i fornitori ed i partner, specificando l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale; - scegliere collaboratori e fornitori con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure adottate da FAGIOLI;
- √ dichiarare prontamente, nel rispetto del Codice Etico, tutti i conflitti di interesse anche se solo potenziali;
- ✓ documentare e tempestivamente registrare in modo conforme ai principi della correttezza contabile tutte le operazioni che comportino utilizzo o impiego di fondi della società;
- ✓ non effettuare alcun tipo di pagamento in contanti o in natura, salvo specifica autorizzazione dalla Direzione Generale;
- ✓ comunicare prontamente all'Organismo di Vigilanza con nota scritta eventuali criticità o conflitti di interesse.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti ad astenersi:

- (i) dal porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 così come sopra descritti;
- (ii) dal porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (iii) dal porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

In particolare, è espressamente vietato:



## PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

- a. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari ed ai loro familiari o riceverle;
- promettere, offrire o acconsentire all'elargizione di denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della
   Pubblica Amministrazione o a loro familiari, sia italiani che di altri Paesi;
- c. accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione ecc.) in favore di funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o loro familiari, sia italiani che di altri Paesi, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per FAGIOLI; i regali offerti salvo quelli di modico valore così come definiti dalle procedure aziendali devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche da parte dell'ODV;
- d. presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, nell'ambito dei rapporti con la P.A. italiana, con pubbliche amministrazioni di altri Paesi, organismi comunitari o internazionali;
- e. destinare somme ricevute dagli organismi sopra citati a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- f. farsi rappresentare, nei rapporti con la P.A. italiana o di altri Paesi, da un consulente o da altro soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse;
- g. ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella Società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- h. riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partner, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione;
- j. erogare prestazioni non necessarie e fatturare prestazioni non effettivamente erogate.

Ai fini dell'attuazione di quei principi generali di comportamento i destinatari dovranno inoltre adempiere alle sottoindicate prescrizioni e nella specie:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli incarichi ad eventuali collaboratori devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso e devono essere proposti o verificati o approvati dal soggetto appartenente alla società e competente a decidere sulla base del sistema delle deleghe in atto;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato per contanti o in natura. I pagamenti in contanti sono limitati esclusivamente alle eventualità già definite dalle procedure aziendali;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;



## PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette
  attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono
  porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempienti stessi e riferire immediatamente all'ODV eventuali situazioni
  di irregolarità;
- nel caso in cui la comunicazione alla Pubblica Amministrazione avvenga attraverso supporti informatici, l'idoneità dell'operatore, che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuata (attraverso password e firma digitale).

### Misure preventive specifiche

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolar riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione dei finanziamenti pubblici, gestione acquisti, servizi e consulenze, flussi monetari finanziari e gestione del personale.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società, nonché nelle procedure operative previste dal Sistema Qualità aziendale e nei regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento, nelle procedure di selezione, assunzione, inserimento, gestione e formazione del personale, nelle procedure operative e i regolamenti interni in materia di contabilità e bilancio, e nella scelta/selezione dei consulenti e collaboratori esterni (ai quali è resa nota l'adozione del "Modello" e del Codice Etico da parte di FAGIOLI: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti in virtù di apposite clausole inserite nei contratti).

#### Si segnalano in particolare le seguenti procedure:

	PROCEDURE
IO-H-18	QUALIFICA FORNITORI
IO-H-19	PROCEDURA APPROVVIGIONAMENTO
IO-H-23	CONTABILIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI
MGSSL-PR26	MANUALE GESTIONE APPALTI
MGSSL-PR29	VERIFICA E GESTIONE DEGLI APPALTATORI
MGSSL – PR20	LINEE GUIDA PER LE TRASFERTE IN PAESI A RISCHIO

Si evidenzia, inoltre, che FAGIOLI è dotata di una **Anti Bribery & Corruption Policy (ABC Policy)**, che ha lo scopo di implementare i principi e gli standard anticorruzione adottati dalla Società per garantire un insieme appropriato di misure contro la corruzione e gli eventi di corruzione. Si segnala, in particolare, che FAGIOLI ha un approccio di "tolleranza zero" nei confronti di qualsiasi atto o tentativo di corruzione. Tale policy trova applicazione a livello globale e costituisce parte integrante del presente Modello di Organizzazione e Gestione.

Oltre a quanto sopra, FAGIOLI ha adottato una Trade Compliance Policy che dispone i principi osservati dalla Società volti al rispetto di tutte le normative nazionali e internazionali vigenti in materia di esportazione.



## PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

Oltre a quanto sopra, si precisa quanto segue:

- Quanto ai reati in tema di erogazioni pubbliche/truffa aggravata ai danni dello Stato/ le procedure da attuare per prevenire la commissione dei reati sono le seguenti:
  - Esplicita indicazione in Codice Etico di specifiche regole di condotta nei confronti della PA, quali il divieto di presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
  - > Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e collaboratori esterni.
  - > Diffusione del Modello e realizzazione di attività di informazione e formazione periodica dei dipendenti e collaboratori di FAGIOLI SPA S.p.A.;
  - Responsabilizzazione delle funzioni aziendali competenti, in armonia con l'organigramma aziendale;
  - > Coerenze tra le procure verso l'esterno e il sistema di responsabilità interne, e in particolare, verifica che le procure nei rapporti con i terzi siano coerenti con il sistema interno delle deleghe;
  - > Pubblicità delle procure nei confronti degli interlocutori esterni;
  - > Esclusione dalle procure nei rapporti verso i terzi della possibilità di richiedere loro denaro o altra utilità, in conformità con il Codice Etico;
  - Separazione funzionale di chi predispone e presenta la necessaria documentazione di avanzamento da quella di chi gestisce le attività finanziate;
  - Traccia scritta di ciascun passaggio nel processo di riferimento (c.d. tracciabilità<sup>4</sup>);
  - > Verifiche incrociate di coerenza tra la funzione richiedente l'erogazione pubblica e la funzione designata a gestire le risorse per la realizzazione dell'iniziativa dichiarata (c.d. segregazione delle funzioni<sup>5</sup>);
  - Identificazione di un responsabile gerarchico che effettui specifici controlli sulla documentazione da presentare per l'erogazione dei contributi o finanziamenti;
  - Puntuali attività di controllo gerarchico, previste altresì in sede di Ordine di servizio delle Funzioni competenti che partecipano al processo di acquisizione di beni e servizi per la società;
  - Definizione e applicazione di procedure organizzative e aziendali relative a:
    - gestione dell'attività di segreteria;
    - gestione della contabilità e degli adempimenti normativi;
    - selezione e valutazione dei fornitori;
    - gestione della documentazione;
    - gestione dell'erogazione del servizio;
    - trattamento dei dati nel rispetto della normativa sulla privacy;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> <u>Tracciabilità</u>: ogni operazione relativa al processo sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentabili e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> <u>Segregazione delle funzioni</u>: separazione all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue questa decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo).



## PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

- Gestione della comunicazione con i referenti della Pubblica Amministrazione.
- Monitoraggio sull'avanzamento del progetto e sul relativo *reporting* alla PA, con evidenza e gestione delle eventuali anomalie.
- > Controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati.

#### Quanto ai reati in tema di frode informatica ai danni dello Stato:

- Definizione di un sistema di controlli interno che, ai fini del corretto e legittimo accesso ai sistemi informativi della PA preveda:
  - un adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai Sistemi Informativi della PA possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali;
  - la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla società;
  - il rispetto della normativa sulla privacy (vedasi in proposito il documento relativo alla "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati").
- Definizione del sistema di auditing interno atto a monitorare la corretta applicazione dei protocolli

### Quanto ai reati di Corruzione e Concussione:

- > Esplicita indicazione nel Codice Etico:
  - del divieto di pratiche corruttive;
  - che i rapporti nei confronti della PA debbano essere improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione;
  - del divieto di effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
  - del divieto di accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc. ) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
  - del divieto di riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
  - del divieto di distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre l'esiguità del loro valore o perché volti a promuove iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte, prodotti alimentari di modico valore), o la brand image della Società. I regali offerti salvo quelli di modico valore devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e collaboratori esterni;
- > Diffusione del Modello e realizzazione di attività di informazione e formazione periodica dei dipendenti;



## PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

- Definizione del mansionario e della struttura organizzativa con relative responsabilità: in particolare, previsione dell'assegnazione di poteri per la gestione dei rapporti con la PA coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali dell'Ente e con eventuale previsione di soglie di autorizzazione delle spese;
- > Istituzione di un sistema di controllo dei flussi finanziari aziendali e delle fatture passive al fine di evitare la costituzione di fondi occulti finalizzati alla corruzione e/o della elargizione di doni e regali a pubblici funzionari e loro familiari a tale fine;
- > Applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti.
- > Procedura che disciplini le modalità operative del *reporting* periodico relativo alle attività svolte in tale ambito al fine di valutare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'ODV.

In relazione alle singole aree di rischio, la Società ha adottato i seguenti principi:

### \* Rapporti con funzionari di enti pubblici e gestione adempimenti con la Pubblica Amministrazione:

- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, dai Responsabili di Direzione o da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali
- gli incontri con i Soggetti Pubblici sono presenziati da due rappresentati, di detti incontri deve essere tenuta traccia con allegata la documentazione richiesta e consegnata e tale informativa è comunicata al responsabile archiviata e conservata;
- ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica.

### Gestione dei finanziamenti pubblici:

 rispetto della segregazione dei compiti tra chi effettua la ricerca del finanziamento da parte di Ente Pubblico e chi ne autorizza la pratica di ottenimento; • la documentazione per la richiesta di finanziamenti pubblici è sottoscritta da soggetti dotati di idonea procura;

#### Acquisti di beni, servizi e consulenze:

- è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni e servizi dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo quanto previsto dalle procedure aziendali;
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;



## PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- l'anagrafica fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza sui dati inseriti;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo effettua i controlli di congruità tra l'Ordine di Acquisto e i
  Documenti di Riscontro. L'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le
  responsabilità del personale dotato di appositi poteri;

#### Flussi monetari e finanziari:

- la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo ha definisce le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa presso tutte le sedi e tutti gli stabilimenti, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese);
- la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Direzione dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;
- l'apertura/chiusura dei conti correnti sono preventivamente autorizzate dai soggetti dotati di idonei poteri;
- la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo effettua controlla periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);
- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori), tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o della società per conto della quale egli presta la propria opera professionale;

#### Gestione del personale:

- il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenze deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
- le richieste di trasferta, relative al personale dirigente, quadro, impiegato ed operaio, sono effettuate utilizzando le opportune transazioni a gestionale nel rispetto delle tempistiche definite all'interno della Travel Policy e adeguatamente approvate.
- le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e della congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché dovuta autorizzazione.



## PARTE SPECIALE A

Rev. del 12/04/2024

- in fase di selezione del personale sono utilizzati criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza;
- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato documentato attraverso apposite schede di colloquio;
- le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
- non è assunto personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- le lettere di assunzione contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello;
- i criteri determinazione dei premi ai dipendenti sono oggettivi, definiti, formalizzati e condivisi e sono definiti chiari livelli di autorizzazione;

### Gestione di donazioni, sponsorizzazioni e omaggi

- Sponsorizzazioni e donazioni sono effettuate nel rispetto dei limiti di budget approvato e delle tipologie previste dalle procedure aziendali e dal Codice di Comportamento;
- le richieste di donazioni e atti di liberalità o le proposte di sponsorizzazioni pervenute al personale della Società devono essere canalizzate verso al Marketing, che le sottopone al processo valutativo ed autorizzativo previsto dalle procedure aziendali;
- le sponsorizzazioni sono regolamentate da un contratto sottoscritto da soggetti dotato di idonee procure;
- è mantenuta adeguata tracciabilità della destinazione dell'utilizzo effettuato dai riceventi le donazioni e sponsorizzazioni.

### Compiti dell'ODV

È compito dell'ODV di FAGIOLI S.p.A.:

- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- verificare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti in FAGIOLI SPA, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari;
- monitoraggio mediante incontri verbalizzati in ordine a:
  - contributi, sovvenzioni richiesti da FAGIOLI SPA;
  - provvedimenti, attestazioni di regolarità erogazione contributo;
  - sovvenzioni e/o documentazione rilasciati dall'Ente che ha concesso il contributo/sovvenzione;



## **PARTE SPECIALE A**

Rev. del 12/04/2024

- > verbali di ispezione e ogni atto di accertamento da parte della PA, presso ogni luogo o sede in cui vengono svolte le attività che fruiscano di contributo, sovvenzioni, comprese quelle in regime di accreditamento;
- gare d'appalto, procedure di affidamento ed istruttorie pubbliche in genere con specificazione della tipologia di procedura, atti di contestazione di presunta violazione di norme amministrative e/o penali per attività che fruiscano di contributi o sovvenzioni;
- > verifica sulla effettività della informazione e formazione dei dipendenti e collaboratori esterni;
- > coerenza tra le procure verso l'esterno e il sistema di responsabilità interne, e in particolare, verifica che le procure nei rapporti con i terzi siano coerenti con il sistema interno delle deleghe;

A tale riguardo, è fondamentale, al fine di garantire la necessaria <u>segregazione delle funzioni</u>, che il sistema di deleghe e procure debba essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati.

L'Organismo di Vigilanza potrà verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe) raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie. L'Organismo ha infatti libero accesso a tutta la documentazione aziendale inerente la fattispecie di attività sensibili.

Quanto agli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, si richiamano le previsioni contenute nella procedura relativa alle segnalazioni verso l'ODV così come descritta nella Parte Generale del MOG.



### PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

#### Parte speciale "B" Modello Organizzativo

(Reati societari e corruzione tra privati)

Art. 25 ter D.Lgs. 231 /2001

La presente Parte Speciale riguarda i reati societari, contemplati all'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.). In particolare, per i reati di seguito descritti, "se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica", trova applicazione il sistema sanzionatorio di carattere pecuniario previsto nell'art. 25 ter del D. Lgs n. 231/2001, qualora sia rilevata l'inesistenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ed il mancato rispetto degli obblighi di vigilanza.

#### I reati che rilevano ai fini delle sanzioni di cui trattasi sono riconducibili a:

- \* Falsità in comunicazioni e prospetti (art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali", art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori", art. 173 bis TUF "Falso in prospetto");
  - Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali¹ "Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

Il reato in esame si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori e al pubblico di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e/o tramite la determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, o ancora tramite la mancata indicazione di informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla legge; il tutto con modalità idonee a indurre in errore i destinatari.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali nelle società quotate<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Articolo sostituito dall'art. 9 l. 27 maggio 2015, n. 69

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Articolo sostituito dall'art. 11 l. 27 maggio 2015, n. 69



## PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

### > Art.173 bis TUF - Falso in prospetto

"Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

Il reato - introdotto dall'art. 34 della L. 262/2005 (Legge sul Risparmio) che ha contestualmente abrogato l'art. 2623 c.c. - si configura nei confronti di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, esponga false informazioni o occulti dati o notizie con modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto. Affinché si integri il reato in esame deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto e la condotta deve essere idonea a trarre in inganno ed essere rivolta al conseguimento, per sé o per altri, di un ingiusto profitto.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]



## PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Reato aggiunto in seguito al recepimento sul piano interno della Direttiva (UE) 2019/2121 – recante la nuova disciplina delle operazioni transfrontaliere – per tramite del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19. In particolare, in attuazione dell'art. 2 della Direttiva, l'

art. 54 del Decreto introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La norma opera espresso rinvio all'art. 29 del Decreto che disciplina il c.d. "certificato preliminare" e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato.

### Tutela contro le frodi (art. 2637 c.c. "Aggiotaggio")

- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio "Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni". La legge n. 262/2005 (Legge sul Risparmio) ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 c.c., limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Il reato in esame si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonei a provocare una effettiva lesione. Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione).
- Tutela del capitale sociale e del patrimonio della società (art. 2626 c.c. "Indebita restituzione dei conferimenti", art. 2627 c.c. "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve", art. 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante", art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori", art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale", art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori");

### > Art. 2626 c.c. "Indebita restituzione dei conferimenti"

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."



## PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

Il reato in esame si configura quando si procede, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione dei conferimenti ai soci, anche in forma simulata, o alla liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli. I soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori. L'articolo in esame individua due possibili modalità di realizzazione del reato: la prima – attraverso la restituzione dei conferimenti ai soci – determina uno svuotamento del capitale sociale precedentemente costituito, mentre la seconda – attraverso la liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti – impedisce la regolare costituzione del capitale. Il fatto deve essere commesso con dolo: l'amministratore, infatti, deve rappresentarsi e volere la restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione di questi dall'obbligo di eseguirli e l'incidenza di tale condotta sul capitale sociale, nella consapevolezza del fatto che ciò avviene al di fuori di una legittima riduzione di questo.

#### Art. 2627 c.c. "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve"

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

Il reato in esame tutela l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili, sia nell'ipotesi di illegale distribuzione di utili e di riserve, sia nell'ipotesi di illegale ripartizione di acconti sui dividendi.

I soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori. Il reato è punibile sia se commesso con dolo che se commesso con colpa. E' prevista l'estinzione del reato sia nel caso in cui gli utili siano restituiti, sia qualora le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

### > art. 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante"

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto."

Il reato in esame si perfeziona quando gli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, procedano all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il



## PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. E' configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazione dei primi. Il dolo richiesto è un dolo generico: è, quindi, richiesto all'agente la rappresentazione e la volizione di intaccare il capitale sociale o le riserve legali attraverso l'acquisto di azioni della società o della controllante.

#### > art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori"

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato". Il reato in esame, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l'integrità del patrimonio sociale.

#### > art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale"

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno". Il reato in esame, procedibile d'ufficio, è posto a tutela della effettività e della integrità del capitale sociale. La fattispecie si configura quando gli amministratori o i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, oppure quando vengano sottoscritte reciprocamente azioni o quote o ancora quando vengano sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. La norma è costruita come reato di evento a condotta vincolata e descrive tre specifiche tipologie di condotta: la prima consiste nell'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; la seconda nella sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la terza nella sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Il dolo richiesto è un dolo generico: è, quindi, richiesto all'agente la rappresentazione e la volizione dell'aumento fittizio del capitale come conseguenza della condotta posta in essere.

### art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la\_reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La norma in esame è finalizzata a tutelare i creditori in sede di liquidazione.

La fattispecie si perfeziona con la ripartizione, da parte dei liquidatori, di beni sociali tra i soci prima del\_pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando\_danno ai creditori.

Il reato è punibile a querela della persona offesa.



## PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

\* Tutela del corretto funzionamento della società e degli organi sociali (art. 2625 c.c. "Impedito controllo", art. 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea", art. 2629 bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto di interesse");

#### > Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". La norma in esame, tesa originariamente ad aggiornare la tutela delle attività di controllo oltre le tradizionali forme di controllo interno, si è risolta nella sostanziale abrogazione della previgente ipotesi di impedito controllo di cui all'art. 2623 n. 3 c.c.. Ora, infatti, l'ipotesi base configura un illecito amministrativo, che diventa reato – procedibile a querela della persona offesa – solo laddove sia stato cagionato un danno ai soci. Ad essere tutelate sono le funzioni di controllo attribuite ai soci o agli altri organi sociali o le funzioni di revisione affidate alle società di revisione, tuttavia queste funzioni ottengono tutela sul piano penale solo qualora derivi un danno ai soci, il patrimonio dei quali risulta così essere il bene oggetto di tutela della fattispecie delittuosa. La condotta penalmente rilevante consiste nell'occultare documenti o in altri artifici idonei ad impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo. La norma individua come forma di condotta anche l'ostacolo all'attività di controllo e vale, quindi, a ricomprendere anche l'attività di ostruzionismo. La natura delittuosa del reato impone il dolo generico come elemento psicologico in capo all'amministratore.

### > Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

La condotta illecita, che può essere posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, ciò attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti. Il dolo deve consistere nella rappresentazione e nella volizione della determinazione della maggioranza assembleare per effetto di atti simulati o fraudolenti. Il fine particolare, rappresentato dal procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri, che deve connotare l'animus dell'agente, rappresenta il dolo specifico della fattispecie.

Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi "L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi". Il reato si configura quando un amministratore o un componente del consiglio di gestione di una società emittente titoli quotati in mercati



## PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

regolamentati italiani o dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, oppure un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, violi gli obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 2391 c.c., omettendo di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società, oppure, qualora delegato, non si astenga dal compiere l'operazione. L'evento consiste in un danno alla società o a terzi: esso deve essere inteso come economicamente apprezzabile e, quindi, consistere in un pregiudizio economico. Il momento consumativo coincide con la realizzazione dell'evento. Nel caso in cui la condotta cagioni danno alla società e anche a terzi, deve ritenersi integrato un solo reato, consumato nel momento e nel luogo di prima verificazione. L'ipotesi di reato è costruita come reato di danno, in quanto si consuma quando, dalla mancata comunicazione, derivino danni alla società od ai terzi.

### ❖ Tutela delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche");

<<Gli>amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riquardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.>>

La norma in esame mira a tutelare le funzioni di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza prevedendo fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva). Per quanto riguarda l'ipotesi di cui al primo comma, il momento consumativo coincide con il momento in cui la comunicazione viene messa a conoscenza della autorità di vigilanza destinataria; per l'ipotesi di cui al secondo comma, invece, il momento consumativo coincide con quello in cui l'autorità di vigilanza trova la sua attività ostacolata. Il dolo richiesto è un dolo specifico: il fatto deve, infatti, essere commesso al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza. L'art. 39 comma 2 della L. 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto, inoltre, un terzo comma, con il quale è previsto il raddoppio della misura della pena nell'ipotesi di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.



## PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

Oltre a quanto sopra, si precisa che con l'approvazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012, è stato introdotto, poi, nel D. Lgs. 231/01 il reato di "corruzione tra privati".

In particolare, la Legge ha apportato alcune integrazioni al c.d. "catalogo dei reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti, *ex* D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e, più precisamente:

- all'art. 25, comma 3, viene inserito il richiamo al nuovo art. 319-quater codice penale;
- > all'art. 25-ter, comma 1, viene aggiunta la lettera s-bis), che richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati, nei casi di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 codice civile.

I reati introdotti nel D. Lgs. 231/2001 sono, dunque, i seguenti che di seguito si trascrivono integralmente:

- Art. 319-quater c.p. "induzione indebita a dare o promettere utilità": "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".
- Art. 2635 c.c. "corruzione tra privati": Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte
- Art. 2635-bis. Istigazione alla corruzione tra privati. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di



## **PARTE SPECIALE B**

Rev. Del 12.04.2024

cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

Nel reato di cui all'art. 2635 c.c., i soggetti attivi sono individuati, nel primo comma, negli Amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili Societari; nel secondo comma viene estesa l'incriminazione anche ai sottoposti "alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma".

La condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La nuova fattispecie, così come modificata dal D.lgs. n. 38/2017, sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno.

Il D.lgs. 38/2017 ha introdotto, inoltre l'art. 2635-bis c.c. che ha ad oggetto fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, che si articola in due ipotesi:

- offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in Società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
- sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

### AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO E CONDOTTE ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI

Le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

- redazione del Bilancio, della Relazione sulla Gestione, del Bilancio Consolidato e di altre comunicazioni sociali;
- processo di redazione ed approvazione dei documenti contabili societari;
- operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;



## PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

attività di controllo svolte dal Revisore e dai Soci, ovvero tutte le attività inerenti i rapporti con i soci, il Revisore o con altri organi sociali deputati ad attività di controllo, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile di **FAGIOLI** e sul bilancio di esercizio

Quanto al reato di corruzione tra privati, FAGIOLI ha ritenuto di considerare come sensibili i seguenti processi:

- (i) acquisti di beni e servizi, ovvero le attività e processi sensibili in particolare riguarderebbero la negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti privati, la predisposizione delle offerte tecnico-economiche, la predisposizione degli ordini di acquisto, la valutazione delle richieste di ordine poiché trattasi di processi che, per loro natura, possono astrattamente consentire sia la concretizzazione del vantaggio derivante dall'accordo corruttivo che, dall'altro verso, la formazione della provvista di denaro necessaria all'esecuzione dell'attività corruttiva.
- (ii) gestione della c.d. omaggistica e delle spese di rappresentanza poiché trattasi di processi che, per loro natura, possono astrattamente ed ipoteticamente costituire contropartita di accordi corruttivi.
- (iii) processo di selezione e gestione dei fornitori e consulenti;
- (iv) processo di selezione e gestione delle risorse umane e agenti;
- (v) processo di gestione degli accordi transattivi con dipendenti, agenti e fornitori;
- (vi) processo di gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, fiscale e previdenziale;

### In particolare, in relazione al reato di corruzione tra privati, costituiscono "attività e situazioni sensibili a rischio reato":

- Acquisizione nuove forniture;
- Atti di concorrenza sleale;
- Gestione e Selezione fornitori di beni e servizi;
- Approvvigionamento di beni, lavori e servizi;
- Negoziazione e stipula contratti;
- Assunzione e Selezione Personale;
- la gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse (per esempio, analisti finanziari, mass media, organismi di certificazione e di valutazione di conformità, etc.);
- Partecipazione a gare d'appalto di società private (esclusi enti privati assimilabili ad organismi di diritto pubblico) con riferimento alle attività di trattativa dei requisiti necessari alla predisposizione delle specifiche del capitolato tecnico, nonché stipula di accordi commerciali con i clienti (nuovi o ricorrenti).
- Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenzioso o a rischio contenzioso.
- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale

### **DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE**



## PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

**Destinatari** della presente Parte Speciale, sono i ruoli, e le aree aziendali principalmente coinvolti nell'esercizio delle attività sopra descritte e pertanto Soci, Amministratori, Consiglieri Delegati, sindaci, nonché apicali e dipendenti addetti all'area amministrativa, all'approvvigionamento, alle risorse umane, alla ricerca e sviluppo.

#### **RISK ASSESSMENT**

Il processo di risk assessment adottato si è articolato come segue.

- Mappatura preliminare delle attività espose a rischio di reato

La prima fase, finalizzata all'individuazione preliminare delle attività a rischio, si è svolta tramite l'analisi della documentazione societaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di documenti analizzati in questa fase:

- ✓ Organigramma
- ✓ Procedure e certificazioni
- ✓ Deleghe
- Individuazione dei controlli esistenti ed del ruolo "organizzativo" delle funzioni, eventualmente anche mediante questionari "ad hoc" e incontri di self assessment con i responsabili funzionali, al fine di approfondire la tipologia delle attività a rischio.

La seconda fase è stata dedicata all'approfondimento delle attività a rischio precedentemente individuate attraverso:

- ✓ interviste (self assessment) con i responsabili funzionali
- ✓ questionari ad hoc
- Elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte (As is Analysis)

L'"AS IS Analysis" è il risultato dell'analisi documentale e delle informazioni raccolte durante le interviste e tramite i questionari. In particolare, in questa fase, attraverso la valutazione di tutte le informazioni a disposizione, sono analizzati qualitativamente gli aspetti che riguardano l'operatività aziendale, messi in relazione alle singole attività a rischio:

- √ l'organizzazione interna e le procedure
- ✓ il sistema di deleghe e di firma in vigore
- √ le modalità di informazione e comunicazione interna e esterna
- ✓ il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi presente
- Mappatura definitiva delle attività "a rischio" per i reati considerati

In questa fase si procede con l'individuazione definitiva delle attività a rischio:

- ✓ per tipologia di reati
- ✓ per ruolo / Funzione



## PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

Sono quindi riportati nel dettaglio:


- ✓ l'elenco delle singole attività teoricamente a rischio, distinte per fattispecie di reato
- ✓ per ciascuna attività a rischio, l'indicazione delle Funzioni / Soggetti potenzialmente coinvolti in quanto interessate nello svolgimento delle stesse attività
- Valutazione del livello di rischio connesso a ciascuna singola attività a rischio sia in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e sia di "rischio residuo" (dopo aver attuato interventi)

Ogni attività "a rischio" individuata è valutata in termini di:

- ✓ probabilità (probabilità di accadimento in relazione al sistema di controllo interno)
- ✓ gravità (dell'eventuale impatto, rispetto all'attività aziendale)

I rischi mappati sono valutati in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e di "rischio residuo" (in funzione degli interventi attuati dalla Società per ridurlo)

Per una migliore esposizione del lavoro svolto, ed un maggior coinvolgimento delle risorse interne, le attività a rischio sono riepilogate anche per singola Direzione / Funzione. In questo modo si rende ancora più semplice la comprensione di quelle che sono le attività svolte da ciascuna Direzione / Funzione che possono, in linea teorica, determinare il compimento di un reato.



- Valutazione delle azioni da porre in essere per far fronte alle criticità emerse (Gap Analysis)

Una volta individuate le attività a rischio e, sulla base dei presidi al momento presenti, il rischio residuo associato ad ognuna di esse, si procede all'individuazione delle azioni da attuare al fine di ridurre ulteriormente il rischio aziendale (cd. "Gap Analysis").

Le tabelle seguenti riportano le attività sensibili identificate a rischio "reati societari e corruzione tra privati", per le quali si riportano le attività sensibili identificate, i soggetti coinvolti, la presenza di procedure/regolamenti/manuali ecc. che regolano le attività e il livello di rischio residuo.

Ove è stato rilevato un coefficiente di "rischio medio" l'Azienda sta adottato le opportune azioni e/o protocolli al fine di ridurre il rischio aziendale.



## **PARTE SPECIALE B**

Rev. Del 12.04.2024

Attività a rischio	Soggetti Coinvolti	Riferimento interno	Rischio residuo
Gestione del processo di amministrazione del personale	Human Resources&QA	Non esiste una Procedura "Assunzione Personale" ma soltanto una prassi consolidata	Medio
Gestione delle risorse finanziarie	CEO; COO; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata  Non sono state elaborate Procedure scritte	Medio
Gestione delle consulenze	Commerciale e Marketing; Procurement, Risorse Umane&QA Finance& Accounting	Prassi consolidata e  Procedure Qualità in materia di  "Approvvigionamento" e Selezione fornitori e policy anticorruzione	Basso
Gestione Anagrafica Clienti e Fornitori	Commerciale e Marketing; Procurement, Risorse Umane&QA Finance& Accounting	Prassi consolidata  Procedura di Ciclo Attivo e Procedura di Contabilizzazione degli Acquisti	Basso
Gestione del Ciclo Attivo e Passivo	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,  Human Resources;	Prassi consolidata  Procedura di Ciclo Attivo e Procedura di Contabilizzazione degli Acquisti	Basso
Predisposizione del bilancio	CEO; COO; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata  Non sono state elaborate	Basso
		Procedure scritte Prassi consolidata	
Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri organi di controllo	CEO; COO; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Non sono state elaborate	Basso
Gestione delle operazione Intercompany ( servizi erogati dalla controllante/erogati alle controllate)	CEO; COO; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Procedure scritte  Prassi consolidata  Non sono state elaborate	Basso
Operazioni straordinarie		Procedure scritte	
Gestione della Fiscalità	CEO; COO; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata  Non sono state elaborate	Basso
		Procedure scritte	



## **PARTE SPECIALE B**

Rev. Del 12.04.2024

		Prassi consolidata	
Gestione del Magazzino	CEO; COO; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Non sono state elaborate	Basso
		Procedure scritte Prassi consolidata	
Gestione delle immobilizzazioni	Presidente; Amministratore Delegato; Finanza; Amministrazione;	Non sono state elaborate	Basso
		Procedure scritte Prassi consolidata	
Gestione di accessi, account e profili	Risorse Umane; IT;	Non sono state elaborate	Medio
		Procedure scritte	
Gestione dei sistemi hardware	IT; Finance & Accounting	Prassi consolidata Non sono state elaborate	Medio
		Procedure scritte	
		Non è stata elaborata una procedura scritta e non esiste una prassi consolidata	
Donazioni e Sponsorizzazioni	Commerciale e Marketing; Procurement, Risorse Umane&QA Finance& Accounting	Esiste una policy anticorruzione adottata a livello di gruppo	Basso
	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management,	Prassi consolidata.	
Gestione dei regali e degli omaggi e delle spese di rappresentanza	Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,  Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales & Engineering,	Esistono alcune procedure per la fase acquisti e una policy anticorruzione applicata a livello di	Medio
Gestione Delle Trasferte	Human Resources&QA H&S	gruppo Prassi consolidata e procedura prevista nell'ambito del Manuale Gestione Sicurezza per le trasferte	Basso
Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,  Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales &	Prassi consolidata e procedura prevista nell'ambito del Manuale Gestione	Basso
	Engineering,	Sicurezza  Procedure Qualità in	
	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration &	materia di	
	Payroll,		Medio
Gestione degli acquisti		"Approvvigionamento" e	iviedio



Gestione appalti

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI FAGIOLI S.P.A.

## **PARTE SPECIALE B**

Rev. Del 12.04.2024

gestione appalti

Procedure Qualità in materia di
Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management,
Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration &
Payroll,

"Approvvigionamento"
e

Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales &
Engineering;

Selezione fornitori e

#### PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE

Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra evidenziate, vengono comunque indicati:

- i principi di comportamento che FAGIOLI intende porre a base dell'azione della Società in relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari e sanzionati ai sensi dell'D.Lgs. 231/2001, e quindi i principi e le regole di comportamento contenute nelle leggi vigenti, nel Modello, nel Codice Etico, e nelle procedure aziendali interne di FAGIOLI, di seguito indicate, e più in generale i principi di correttezza e trasparenza;
- le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanante da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio;
- i compiti di verifica dell'ODV e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

### Nello svolgimento delle attività i Destinatari della presente Parte Speciale sono obbligatoriamente tenuti a:

- a. con riferimento alle attività riguardanti la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci e/o a terzi riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di FAGIOLI, con particolare riferimento al processo di redazione del bilancio e delle relazioni annuali ed infrannuali
  - rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne in tutte le attività connesse alla formazione del bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo.
    - I documenti del bilancio di esercizio devono essere redatti in base alle specifiche prassi aziendali interne che:
    - (i) determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna area deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
    - (ii) prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema:
    - (iii) prevedono la messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio e la predisposizione e conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;



## PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

- (iv) prevedono la necessaria informazione e formazione alle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e nelle altre comunicazioni sociali, in merito ai compiti da svolgere;
- (v) prevedono il controllo e il supporto alle funzioni amministrative da parte del consulente esterno.
- b. <u>con riferimento alle attività ed i procedimenti concernenti il funzionamento della società e degli organi sociali e la formazione</u> della volontà assembleare:
  - assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali garantendo ed agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- C. con riferimento a tutte le attività inerenti i rapporti con i soci, con il Revisore o con altri organi sociali deputati ad attività di controllo, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile di FAGIOLI e sul bilancio di esercizio:
  - assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge;
- d. con riferimento a tutte le attività inerenti gli acquisti di beni e servizi:
  - definire nell'organigramma aziendale le funzioni coinvolte con adeguata stratificazione dei poteri decisionali e autorizzativi e distinzione dei ruoli tra i soggetti che partecipano al processo (richiesta della fornitura, effettuazione dell'acquisto, certificazione dell'esecuzione dei servizi; effettuazione del pagamento);
  - acquisire, archiviare e protocollare adeguatamente tutta la documentazione inerente ogni singola operazione (preventivi, ordini, contratti, documenti di trasporto, fatture e relative autorizzazioni al pagamento);
  - definire i criteri di selezione e qualifica dei fornitori basati sui requisiti di professionalità, affidabilità, economicità.
  - verificare adeguatamente la corrispondenza tra gli importi versati, la documentazione acquisita a supporto e le prestazioni effettivamente ricevute.
- e. con riferimento a tutte le attività inerenti la gestione della c.d. omaggistica e le spese di rappresentanza si segnala che:
  - la gestione degli omaggi è regolamentata dal Codice Etico, secondo cui fatta eccezione per i regali, gli omaggi e i benefici di modico valore (max. € 35,00) non finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio, non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a FAGIOLI sia verso clienti che nei rapporti con i fornitori, agenti, distributori e/o dipendenti e collaboratori. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, revisori, consiglieri, sindaci o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.
  - I regali offerti (salvo quelli di modico valore) devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione.
  - I collaboratori di FAGIOLI che ricevono o erogano omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite (ovvero eccedenti il concetto di modico valore di cui sopra), sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza e a comunicare al mittente la politica di FAGIOLI in materia.



## PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

Nell'espletamento della propria attività, i Destinatari della presente Parte Speciale devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente e/o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra individuate all'art. 25 ter D.lgs. 231/01.

Pertanto, tutti dipendenti, i dirigenti, gli Amministratori e i collaboratori di FAGIOLI sono tenuti nella gestione di rapporti con professionisti e soggetti appartenenti a società terze:

- alla segnalazione tempestiva ai superiori e all'Organismo di Vigilanza aziendale di ogni richiesta di denaro o di regalia non giustificata dai normali rapporti amministrativi, ricevuta da soggetti appartenenti ad altre aziende;
- a seguire, per il conferimento di incarichi o consulenze a soggetti terzi, criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale, inerenza e giustificabilità.

Viene, infatti, regolarmente posta in essere attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, particolarmente dell'area commerciale, progettazione e dell'alta dirigenza, affinché conoscano le principali nozioni in tema di reato di corruzione privata (in particolare norme di legge, sanzioni, fattispecie a rischio reato).

### Conseguentemente è fatto espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere:
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- modificare o alterare i dati contabili presenti sul sistema informatico al fine di dare una rappresentazione non corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere comportamenti che impediscano o comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Revisore
- effettuare elargizioni in denaro a Clienti e/o Fornitori ed ai loro familiari o riceverle;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione ecc.) in favore di Clienti e/o Fornitori o loro familiari, sia italiani che di altri Paesi;
- offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con Clienti e/o Fornitori;
- ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella Società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;



## PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

- riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partner, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione;
- erogare prestazioni non necessarie e fatturare prestazioni non effettivamente erogate.

#### PROCEDURE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al "Modello", i Destinatari della presente Parte Speciale dovranno, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti a titolo esemplificativo, ma non esaustivo nel Codice Etico e nei principi contenuti nelle procedure operative previste dal **Sistema Qualità** aziendale e nei regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento, nelle procedure di selezione, assunzione, inserimento, gestione e formazione del personale, nelle procedure operative e i regolamenti interni in materia di contabilità e bilancio, e nella scelta/selezione dei consulenti e collaboratori esterni.

Inoltre, in relazione alle diverse tipologie dei reati societari i Destinatari della presente Parte Speciale dovranno seguire i seguenti principi di attuazione specifica.

### ❖ BILANCI E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione e della relazione semestrale deve essere effettuata in base alle specifiche procedure aziendali esistenti in materia, che prevedono:

- la chiara determinazione dei dati e informazioni che ciascuna funzione deve fornire, attraverso i suoi responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni responsabili;
- la trasmissione dei dati e informazioni alla Direzione Amministrazione e Finanza attraverso il sistema informatico, che
  consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- criteri e modalità per la trasmissione dei dati di bilancio da parte delle società controllate, specificando le responsabilità
   relative alle varie fasi del processo e le formalità per la riconciliazione dei saldi infragruppo;
- la tempestiva messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione sul medesimo e la predisposizione e conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;
- riunioni tra le società di revisione ed il Collegio Sindacale prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio;



### PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

un programma di informazione e formazione rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.

A fianco delle procedure esistenti si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- programma di informazione e formazione rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle fattispecie di reato per le quali il Decreto sancisce una responsabilità della Società accanto a quella personale dell'autore del reato;
- obbligo per i responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi che costituiscano il risultato di un'operazione di stima;
- procedura che preveda, almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra le società di revisione, il Collegio
   Sindacale e l'OdV, prima della riunione del CdA indetta per l'approvazione del bilancio;
- comunicazione all'OdV delle valutazioni che conducono alla scelta della società di revisione, in base non solo all'economicità di tale incarico, ma anche in base a criteri basati sull'esperienza e professionalità nel settore;
- comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi incarico conferito o che si intenda conferire alla società di revisione diverso da quello concernente la certificazione di bilancio

#### ❖ TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, anche nell'ambito del Gruppo, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto delle regole di Corporate Governance e delle procedure aziendali e di Gruppo all'uopo predisposte, che:

- prevedono il parere del responsabile della Direzione Amministrativa e Finanziaria di Fagioli Spa, la valutazione da parte dell'Amministratore Delegato e l'inoltro al Consiglio di Amministrazione della Società per l'approvazione delle operazioni societarie aventi ad oggetto la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, fusioni e scissioni, la riduzione e l'aumento del capitale sociale, anche attraverso conferimenti in natura. Dette operazioni, inoltre, devono essere preventivamente comunicate alla Direzione Amministrazione e Finanza e Controllo di Fagioli Spa, che provvederà ad inviare la documentazione, corredata col proprio parere (obbligatorio), all' Amministratore Delegato di Fagioli Spa per la decisione definitiva:
- disciplinano le responsabilità decisionali ed operative pe le singole operazioni con il predetto oggetto ed i meccanismi di coordinamento con le strutture centrali di Fagioli Spa;
- prevedono una riunione tra il Collegio Sindacale e la società di revisione e in merito alla destinazione dell'utile e delle riserve;
- stabiliscono regole di governo sulla destinazione di utili e riserve nelle società del Gruppo.

A fianco delle regole di Corporate Governance e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:



### PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

- programma di informazione-formazione periodica di amministratori sulle fattispecie e modalità di realizzazione dei reati societari a tutela del capitale sociale sanzionati dal Decreto con la responsabilità della società;
- informativa all'OdV su ciascuna iniziativa/proposta in materia proveniente dalle Direzioni/Business Unit di Fagioli Spa o dalle società del Gruppo;
- previsioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV, per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti, da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti;
- Disposizioni relative alla destinazione degli utili alle riserve obbligatorie per legge.

Da ultimo, sempre per quanto concerne la gestione delle risorse finanziarie si precisa che i controlli sono garantiti anche dal fatto che il sistema gestionale di cui si è dotata la Società governa in via standardizzata l'elaborazione di tutti i processi contabili.

Il rispetto delle prescrizioni contenute nelle suddette procedure garantisce:

- che ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento di dati, avvenga sulla scorta di adeguata evidenza documentale che, a sua volta, deve consentire un agevole controllo dell'operazione stessa e deve essere posta a corredo del libro / registro ove l'operazione è annotata;
- che per ogni operazione contabile ed extracontabile venga conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto all'attività svolta in modo da consentire l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità, la ricostruzione della operazione medesima;
- che le rilevazioni contabili si basino su informazioni precise, esaustive, e verificabili e siano corredate dalla relativa documentazione di supporto;
- che le rilevazioni contabili permettano l'effettuazione di controlli volti a garantire la loro veridicità;
- che ogni funzione aziendale abbia contezza ed evidenza di tutti i dati e le informazioni che deve fornire alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili, anche con riferimento alla tempistica per la trasmissione degli stessi;
- che la trasmissione dei dati e delle informazioni avvenga con modalità che consentono la tracciabilità dei vari "passaggi";
- che all'interno di ogni area aziendale vi siano funzioni separate che autorizzano l'operazione, la eseguono, la registrano
   e la controllano, e quindi la corretta applicazione dei principi di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti.
- In ogni caso, FAGIOLI predisporrà un apposito programma di formazione di base, anche per i neo assunti, rivolto a tutti i responsabili delle aree coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili in merito alla principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili, volto altresì a verificare la comprensione ed il totale rispetto delle prescrizioni contenute nelle relative procedure aziendali.

Fermo quanto sopra, si precisa che il sistema gestionale e le procedure implementate in FAGIOLI, assicurano in ogni caso:

 la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati;



## PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

- ove applicabile, la verifica anche a campione della conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge;
- i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito.

#### ❖ REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali e della società di revisione, in attuazione dei principi di comportamento previsti nella presente parte speciale, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle regole di Corporate Governance e delle procedure aziendali e di Gruppo all'uopo predisposte, che prevedono:

- l'affidamento all'area Direzione Generale della gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo, con compiti di coordinamento e di raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli organi di controllo e dalla società di revisione, e di valutazione della loro idoneità;
- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il collegio debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- la messa a disposizione del Collegio Sindacale dei documenti sulla gestione della società per le verifiche periodiche.

A fianco delle regole e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- predisposizione/aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi per oggetto
- l'osservanza della normativa societaria e le modalità di esecuzione del controllo da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- previsioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, società di revisione e OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di Corporate Governance.

### ❖ ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA

Con riferimento alle attività della società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative di settore, al fine di prevenire la commissione di reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza dovranno essere svolte in base alle procedure aziendali già esistenti ed a quelle ulteriori che sia necessario predisporre, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es. bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- alla trasmissione di dati e documenti specificatamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;



## PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

- attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre dati e informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di settore;
- predisposizione di un sistema informatico affidabile e di controlli interni efficaci tali da garantire l'attendibilità delle informazioni fornite alle autorità di vigilanza;
- adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- massima collaborazione, nel corso di verifiche ispettive delle autorità di vigilanza, da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate, al fine dell'espletamento degli accertamenti, con particolare riguardo alla tempestività della messa a disposizione e alla completezza dei documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire.

A ciascuna operazione di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza, di trasmissione alle stesse di documenti e di ispezioni eseguite da incaricati delle autorità, ovvero per una serie omogenea o temporale di tali operazioni, dovrà essere preposto un Responsabile della comunicazione della trasmissione o dell'ispezione, il quale curerà la regolare esecuzione dei singoli adempimenti della procedura e la relativa documentazione delle attività poste in essere.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV, per le verifiche periodiche da effettuarsi da parte di quest'ultimo.

Il responsabile di ciascuna funzione la cui attività sia soggetta a vigilanza, dovrà altresì predisporre un report annuale sui rapporti con l'autorità di vigilanza di competenza, da inviare all'OdV e su richiesta di quest'ultimo, anche report specifici su particolari e rilevanti comunicazioni o ispezioni delle autorità.

#### CORRUZIONE TRA PRIVATI

Fagioli ha nel proprio quotidiano un approccio *zero tolerance* verso qualsiasi forma di corruzione e richiede, non solo alle proprie persone, ma anche ai propri stakeholder di condividere i medesimi valori e principi.

Il Sistema Anticorruzione di Fagioli si fonda sui seguenti principi:

- è proibito ogni tipo di corruzione in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione, che coinvolga non solo Funzionari
   Pubblici ma anche soggetti privati;
- devono essere contabilizzate accuratamente tutte le operazioni, in conformità ai principi contabili, in modo completo e trasparente al fine di poter tracciare tutti gli incassi, i pagamenti ed in genere tutte le transazioni.

La Società definisce le misure idonee al perseguimento dei principi sopra enunciati, applica tutte le procedure necessarie a verificare il rispetto del Codice Etico e delle Leggi Anticorruzione applicabili.



### PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

Nella negoziazione e stipula di contratti attivi, sono stati adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della negoziazione e stipula di contratti attivi prevedono:

- l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali;
- le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali
  finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da
  seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.

Nella gestione di contratti attivi sono stati adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione dei contratti attivi prevedono:

- in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo;
- la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati;
- ove applicabile, la verifica anche a campione della conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge;
- i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito.

Nella gestione delle operazioni di *trading* sono stati adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito del *trading* di petrolio, prodotti petroliferi, gas, energia elettrica, certificati verdi, derivati prevedono:

- le modalità di accreditamento delle controparti finanziarie;
- la verifica della presenza della controparte nell'elenco delle controparti finanziarie accreditate;
- la definizione di limiti di rischio per le operazioni di trading;
- la definizione delle tipologie di *commodities*/prodotti derivati che possono essere oggetto delle transazioni e le modalità per la relativa autorizzazione;
- l'autorizzazione della transazione nel rispetto dei relativi limiti di rischio;
- lo svolgimento di una verifica successiva all'operazione sull'allineamento dei prezzi praticati rispetto ai prezzi di mercato;
- la verifica della completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto nonché rispetto alla transazione effettuata.

Nei rapporti con società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, sono stati adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito dei rapporti con società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionali/istituzionali o di impresa dal cui svolgimento o mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse prevedono:

- l'individuazione delle tipologie di rapporti e le relative modalità di gestione;
- le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere agli esponenti di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionale e di impresa per le quali l'ente abbia un interesse o dalle quali possa derivare un vantaggio, con il supporto delle funzioni competenti.



## PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

Sono state inserite, inoltre, nel Codice etico specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti in rapporti con società concorrenti o target (ad. es., rispetto delle regole di corretta concorrenza; trasparenza e tracciabilità dei comportamenti; divieto di regalie o promesse di benefici).

Il sistema anticorruzione attuato prevede, inoltre, attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, particolarmente dell'area commerciale, ricerca e sviluppo, progetti speciali e dell'alta dirigenza, affinché conoscano le principali nozioni in tema di reato di corruzione privata (in particolare norme di legge, sanzioni, fattispecie a rischio reato), nonché:

- Istituzione di una procedura volta a fornire ai soggetti aziendali alcune regole comportamentali da seguire nella gestione di rapporti con professionisti e soggetti appartenenti a società terze, che prevede:
  - la segnalazione tempestiva ai superiori e all'Organismo di Vigilanza aziendale di ogni richiesta di denaro o di regalia non giustificata dai normali rapporti amministrativi, ricevuta da soggetti appartenenti ad altre aziende;
  - nell'ambito della procedura che precede (o mediante autonomo protocollo) prevedere regole predefinite per il conferimento di incarichi o consulenze a soggetti terzi, ispirandosi a criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale, inerenza e giustificabilità.
- Istituzione di una procedura per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti.
- Previsione di un meccanismo di segnalazione tempestiva ai superiori di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento.
- Istituzione di una procedura che garantisce il rispetto dei criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale e giustificabilità nel:
  - regolare la gestione della proprietà industriale ed intellettuale e di un protocollo volto a regolare la
    acquisizione alla società di invenzioni o soluzioni innovative individuate o sviluppate da soggetti terzi;
  - disciplinare il rapporto con soggetti appartenenti a società concorrenti, clienti o target.

Quanto alla selezione e assunzione del personale, Fagioli applica pedissequamente procedure che prevedono i seguenti adempimenti.

In via generale, sull'assunzione e sulla progressione di carriera esiste, sempre, un doppio controllo.

Inoltre, la procedura attuata nell'ambito della selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale prevede:

- un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno (Piano Assunzioni);
- l'individuazione dei requisiti minimi necessari (job profile) per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;
- possibilità di una richiesta specifica per sopravvenute esigenze aziendali (es. dimissioni, job rotation, nuove attività non previste a budget ecc.);
- analisi delle richieste e verifica della coerenza e la capienza rispetto al Piano di Assunzioni ed al relativo budget, verificando l'opportunità o meno di soddisfare la richiesta di personale attraverso la mobilità interna. Per le richieste di personale non previste nel Piano di Assunzioni, l'Hr Manager richiede al Finance Manager una verifica della sostenibilità.



## PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

- la definizione di un processo di selezione del personale che disciplina:
  - la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;
  - l'individuazione del mezzo con il quale procedere alla selezione (società di selezione, archivio banca dati interna, pubblicazione sul sito internet istituzionale, su siti specializzati di ricerca del personale, uffici di placement delle università e altre organizzazioni);
  - la gestione dei colloqui con i candidati, che vengono sempre condotti dalla Divisione richiedente in collaborazione con il Responsabile del Personale (Funzione HR); in caso di figure professionali di elevata competenza il secondo colloquio sarà svolto dall'HR Manager e dall'Amministratore Delegato. In caso di figure dirigenziali (Apicali) il secondo colloquio sarà svolto dall'HR Manager e dal Presidente.
  - la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;
  - la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo definito;
  - lo svolgimento di verifiche pre-assuntive, finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli
    che espongano la società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità
    dell'ente;
  - la definizione di eventuali circostanze ostative nonché delle diverse circostanze che si pongono solo come punto di attenzione all'assunzione a seguito del completamento delle verifiche pre-assuntive;
  - al fine di assicurare la trasparenza nelle attività svolte, i partecipanti alle prove selettive che hanno svolto almeno un colloquio ricevono dal'HR Manager informazione circa l'esito del proprio iter di selezione tramite e-mail.
  - l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli (L'AD approva l'assunzione, le condizioni economiche e di inquadramento, firmando la lettera d'impegno che sarà consegnata al candidato selezionato);
  - le modalità di apertura e di gestione dell'anagrafica dipendente;
  - la verifica della correttezza delle retribuzioni erogate.

E' previsto, inoltre nel Codice Etico di FAGIOLI, l'impegno a non favorire in alcun modo candidati segnalati da soggetti terzi, ed in particolar modo, facenti parte delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero Clienti della Società.

In caso di segnalazioni di candidati ai responsabili di funzioni, ovvero ai dipendenti da parte di soggetti membri delle Pubbliche Amministrazioni, sarà data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza il quale provvederà agli accertamenti che riterrà più opportuni.

<u>Per quanto concerne l'area di approvvigionamento beni, lavori e servizi,</u> la Società è dotata di procedure di controllo molto rigorose, e viene fatto uno screening circa le qualità oggettive di ciascun fornitore, in conformità di quanto previsto nel Manuale Qualità, e nella relativa procedura per la selezione di fornitori qualificati.

Il sistema Fagioli prevede procedure autorizzative delle richieste di acquisto e di:

- criteri e modalità di assegnazione del contratto;



### PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

- ricorso alla procedura di assegnazione diretta solo per casi limitati e chiaramente individuati, adeguatamente motivati e documentati, nonché sottoposti a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi a un adeguato livello gerarchico;
- modalità e criteri per la predisposizione e l'approvazione del bando di gara, nonché per la definizione e approvazione di short vendor list;
- un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) informato alla trasparenza e a criteri il più possibile oggettivi;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione a natura e tipologie di contratto, contemplando clausole contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi nel caso di eventuali scostamenti.

Vedasi in proposito le seguenti procedure:

	PROCEDURE
IO-H-18	QUALIFICA FORNITORI
IO-H-19	PROCEDURA APPROVVIGIONAMENTO
IO-H-23	CONTABILIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI
IO-H-26	CICLO ATTIVO
MGSSL-PR26	MANUALE GESTIONE APPALTI
MGSSL-PR29	VERIFICA E GESTIONE DEGLI APPALTATORI

In particolare, sui fornitori è esercitata un'azione di controllo e di monitoraggio attraverso la verifica del livello qualitativo della fornitura. I dati qualitativi che riguardano i controlli eseguiti sui materiali approvvigionati, vengono apportati su moduli di registrazione, dalla valutazione dei quali è possibile verificare nel tempo l'andamento qualitativo della fornitura.

Pertanto, il mantenimento della condizione di fornitore qualificato è subordinato al rispetto delle specifiche qualitative precisate nelle schede tecniche delle materie prime e in ogni caso all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e dei criteri di rivalutazione pianificati.

Invero, i processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per FAGIOLI, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà ed imparzialità, alla correttezza e alla trasparenza.

Nella scelta dei fornitori non sono ammesse ed accettate pressioni indebite, tali da favorire un fornitore piuttosto che un altro e minare la credibilità e la fiducia che il mercato ripone nella Società per quanto riguarda la trasparenza ed il rigore nell'applicazione della legge e delle procedure aziendali.



## PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

I costi dei prodotti sono standard e rientrano nei budget di spesa messi a disposizione dalla Società. Vi sono, infatti, soggetti che dispongono di procure d'acquisto, e ogni soggetto procuratore ha un limite di spesa e la responsabilità del singolo acquisto effettuato.

Per quanto riguarda acquisti di prodotti e/o servizi non ricorrenti o di rilevante importo, ovvero di beni non valutati in sede di budget (extra-budget), ottenere e conservare nei propri archivi, almeno n. 2 preventivi ricevuti da diversi fornitori non legati tra loro da rapporti di controllo, collegamento, e/o stessa direzione e coordinamento e valutare le stesse in base ai criteri qualitativi sopra detti e ai seguenti parametri:

- A. qualità;
- B. affidabilità;
- C. servizio;
- D. prezzo;
- E. altri fattori rilevanti.

Con riferimento al rischio di commissione di questo reato, pertanto, le procedure di contrasto da attuarsi sono le seguenti:

- previsione di procedure dirette a coinvolgere le funzioni aziendali chiave, anche mediante compilazione di specifici questionari, al fine della predisposizione da parte dell'Organismo di Vigilanza di un documento di analisi dei rischi connessi alla materia della c.d. anticorruption che individui aree aziendali in cui sussistono rischi di corruzione e le azioni correttive da intraprendere;
- istituzione di un sistema di controllo periodico per la verifica del rispetto della normativa in materia di anticorruzione;
- nomina un **responsabile della prevenzione della corruzione di Gruppo** incaricato di svolgere i compiti indicati dalla legge e dalle norme in materia di corruzione e trasparenza, con i seguenti compiti:
  - elaborare e predisporre (con cadenza annuale) la proposta delle misure integrative al "modello 231", identificate e condivise con l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, da sottoporre all'attenzione del Presidente e all'Amministratore Delegato, al fine di procedere all'adozione delle stesse, che avviene ad opera del CdA;
  - verificare l'efficace implementazione delle misure adottate e la loro idoneità da parte di tutti i Responsabili, provvedendo, se del caso, a proporne la modifica in caso di accertate e importanti violazioni ovvero in caso di alterazioni nell'organizzazione ovvero nell'attività della Società;
  - favorire e promuovere adeguate attività formative in materia di "anticorruzione" per il personale, verificandone l'effettiva attuazione da parte della Direzione del Personale ed Organizzazione;
  - vigilare sul recepimento ed il rispetto dei protocolli previsti dalle misure nell'ambito delle diverse aree di competenza;
  - promuovere, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, la diffusione e la conoscenza del Codice Etico della Società;



## PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

- verificare l'effettiva rotazione degli incarichi o la segregazione dei ruoli, laddove opportuno e previsto, negli uffici/funzioni preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- proporre la definizione di canali di comunicazione idonei alla segnalazione di comportamenti illeciti e/o sospetti e/o non in linea con le determinazioni/protocolli stabiliti dal Codice Etico e dal modello 231;
- gestire le anomalie, nonché le violazioni riscontrate, ovvero le segnalazioni pervenute, attraverso idonei canali di cooperazione/comunicazione con l'Organismo di Vigilanza e gli Organi di Vertice, anche tramite la programmazione di specifiche verifiche ispettive;

FAGIOLI ha inoltre adottato a livello di gruppo una **Anti-bribery and Corruption policy** i cui principi sono stati recepiti in ogni società del Gruppo, policy che è stata tradotta anche in italiano e che costituisce parte integrante del presente Modello quale allegato.

### COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza ed all'efficacia del Modello in materia di reati societari e di corruzione tra privati, sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte generale previsti nella Parte generale del Modello, i seguenti:

### - con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell'ODV sono i seguenti:

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- predisposizione di idonee comunicazioni con gli Organi Statutari e con la Direzione dell'Azienda e, nel caso in cui emergessero sospetti di commissione di reati in capo a questi ultimi, tempestiva comunicazione dovrà essere data al Consiglio di Amministrazione ed al Revisore;

### - con riferimento alle altre attività a rischio:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- monitoraggio costante, in particolare, sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- attivare controlli supplementari in caso di segnalazioni specifiche che non appaiono manifestamente infondate;
- verificare che esistano le condizioni per garantire al Revisore Contabile una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- valutazione in ordine alla formazione specifica del personale assunto per tali funzioni, con particolare riferimento



### PARTE SPECIALE B

Rev. Del 12.04.2024

alla conoscenza delle tematiche societarie;

- valutazione in ordine all'attività di aggiornamento degli Amministratori, del management e dei dipendenti della Società, con particolare riferimento alla conoscenza delle tematiche societarie;
- comunicazione costante e continuativa dei risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con cadenza periodica semestrale, all'Organo Amministrativo;
- verifica della efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.
- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate sui comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio di commissione reati societari e corruzione tra privati. Le istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

Su semplice richiesta dell'ODV dovranno infine, essere messi a disposizione dello stesso gli ulteriori documenti e/o informazioni eventualmente da questi richiesti, così come previsto dalla procedura aziendale relativa alle **Segnalazioni verso l'ODV**.



## PARTE SPECIALE C

Rev. del 12/04/2024

## Parte speciale "C" Modello Organizzativo (Reati di criminalità organizzata)

#### Art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata).

La Legge n. 94 del 23 luglio 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (c.d. Legge Sicurezza Pubblica) ha disposto modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In particolare, dopo l'art. 24-bis relativo ai delitti informatici, è stato inserito l'art. 24-ter in materia di delitti di criminalità organizzata.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01:

- art. 416 c.p. "Associazione a delinquere" che riguarda i delitti di associazione a delinquere finalizzata:
  - > alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600);
  - alla tratta di persone (art. 601);
  - all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602);
  - > ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, d.lgs 286/1998;
- art. 416-bis c.p. "Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera";
- art. 416-ter c.p. "Scambio elettorale politico-mafioso";
- art. 630 c.p. "Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione";
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri):
- delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis;
- art. 74 del d.P.R. 309/90 "Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope"
- delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), Codice procedura penale, e in particolare i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/73)

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati sopra elencati, alla cui commissione da parte dei soggetti



### PARTE SPECIALE C

Rev. del 12/04/2024

qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto. A tal fine, risulta utile una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001.

### ✓ ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

Il reato di associazione a delinquere si realizza quando tre o più persone si associano al fine di commettere più delitti. In particolare, questo reato rientra nella categoria dei delitti contro l'ordine pubblico, il quale costituisce interesse dello Stato leso dall'allarme sociale che deriva da un'associazione di questo tipo. L'associazione a delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi ossia il vincolo associativo tendenzialmente permanente, l'indeterminatezza del programma criminoso, l'esistenza di una struttura organizzativa di fatto, anche minima e rudimentale, ma idonea in concreto alla realizzazione degli obiettivi criminosi.

Pertanto, l'accordo criminoso comprende più delitti la cui singola commissione non fa venir meno il vincolo associativo tra i componenti, il quale, al contrario, permane.

#### Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione ovvero i capi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni;
- la pena è della reclusione da uno a cinque anni per il solo fatto di partecipare all'associazione;
- se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni;
- la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più;
- se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, 601 c.p. "Tratta di persone", 602 c.p. "Acquisto o alienazione di schiavi", ovvero alla commissione di reati relativi all'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 3-bis del d. lgs. 286/1998, si applica la reclusione da cinque a quindici anni ovvero da quattro a nove anni a seconda che si tratti di promotori/capi o di partecipanti all'associazione. Per semplicità, si riportano di seguito alcuni dei reati sopra citati che comportano l'aumento delle sanzioni previste dal d. lgs. 231/01.

### ✓ RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni



### PARTE SPECIALE C

Rev. del 12/04/2024

diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

#### ✓ TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

#### ✓ ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

# ✓ DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, COMMI 3, 3-BIS, 3-TER E 5, DEL D.LGS. N. 286 DEL 25 LUGLIO 1998)

(...omissis...) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa di Euro 15.000 per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. Comma 3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. (...omissis...)

### ✓ ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416 BIS CODICE PENALE)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e



### PARTE SPECIALE C

Rev. del 12/04/2024

servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Si tratta di un reato che mina non solo l'ordine pubblico, ma anche l'ordine economico, ed è, pertanto, perseguibile d'ufficio.

#### Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- per la fattispecie citata la pena per chi partecipa all'associazione è la reclusione da sette a dodici anni;
- la pena è la reclusione da nove a quattordici anni per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione;
- se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni per coloro che partecipano all'associazione e da dodici a ventiquattro anni per coloro che promuovono, dirigono ed organizzano l'associazione;
- se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
- ✓ SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416 TER CODICE PENALE)

Il reato in questione si concretizza quando un soggetto aderente ad una associazione di tipo mafioso, facendo ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, ottenga l'elargizione di denaro in cambio di una promessa di voto.

E' pertanto un reato che si configura nel caso di ostacolo al libero esercizio del diritto di voto attuato con le modalità sopra indicate.

### Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da sette a dodici anni. 1.5 SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA ED ESTORSIONE (ART. 630 CODICE PENALE) Il reato si realizza con il sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Trattasi di un delitto che viola la libertà personale quale diritto costituzionalmente garantito ed è, pertanto, perseguibile d'ufficio.

### Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è la reclusione da venticinque a trenta anni;
- la pena è aumentata fino a trenta anni di reclusione se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata;
- la pena applicata è l'ergastolo se il colpevole cagiona la morte del sequestrato.



Si precisa che:

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI FAGIOLI S.P.A.

### PARTE SPECIALE C

Rev. del 12/04/2024

✓ ASSOCIAZIONE FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE, AL TRAFFICO E/O DETENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI
O PSICOTROPE (ART. 74 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990,
N. 309)

Il reato si concretizza quando tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope in assenza di idonea autorizzazione.

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione non inferiore a venti anni per chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e non inferiore ai 10 anni per chi vi partecipa;
- la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- la pena è ulteriormente aumentata se l'associazione è armata.
  - ✓ ARTICOLO 407 COMMA 2, LETTERA A), NUMERO 5), CODICE PROCEDURA PENALE (TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI)

Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

✓ DELITTI DI ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI (ART. 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110;)

Questo reato, perseguibile d'ufficio, condanna la condotta di quei soggetti che, fuori dai casi consentiti dalla legge, introducono nel territorio dello Stato, vendono, cedono a qualsiasi titolo, detengono in un luogo pubblico o comunque aperto al pubblico, armi, munizioni ed esplosivi. Si precisa che: • si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; • le pene applicate sono quelle previste dal codice penale, Testo Unico di Pubblica Sicurezza, e successive modifiche. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre anni e le contravvenzioni relative agli esplosivi sono triplicate.

✓ ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ART. 291 QUATER D.P.R. 43/73)

In tale ipotesi di reato è prevista la punibilità quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis: introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di



### PARTE SPECIALE C

Rev. del 12/04/2024

tabacco lavorato estero di contrabbando. Sono soggetti alla punizione anche coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione, solo per aver commesso tale fatto.

#### INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI SENSIBILI

Nell'ambito della struttura organizzativa di FAGIOLI SPA, sono state individuate le seguenti aree come potenzialmente "a rischio reato":

- ✓ Selezione fornitori, appaltatori e subappaltatori
- ✓ Selezione personale
- ✓ Conclusione di contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita.
- ✓ Gestione dei flussi finanziari (Area tesoreria Finanza)
- ✓ Investimenti infragruppo.
- ✓ Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti estere.
- ✓ Transazioni finanziarie con controparti estere.
- ✓ Investimenti con controparti estere.
- ✓ Designazione dei membri degli organi sociali in società estere da parte della capogruppo.

### **DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE E MISURE PER LA PREVENZIONE**

La presente Parte Speciale è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti:

- Esponenti aziendali
- Collaboratori Esterni

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i "Destinatari", adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati e degli illeciti in essa considerati.

#### **RISK ASSESSMENT**

Il processo di risk assessment adottato si è articolato come segue.

- Mappatura preliminare delle attività espose a rischio di reato

La prima fase, finalizzata all'individuazione preliminare delle attività a rischio, si è svolta tramite l'analisi della documentazione societaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di documenti analizzati in questa fase:

- ✓ Organigramma
- ✓ Procedure e certificazioni
- ✓ Deleghe



### PARTE SPECIALE C

Rev. del 12/04/2024

- Individuazione dei controlli esistenti ed del ruolo "organizzativo" delle funzioni, eventualmente anche mediante questionari "ad hoc" e incontri di self assessment con i responsabili funzionali, al fine di approfondire la tipologia delle attività a rischio

La seconda fase è stata dedicata all'approfondimento delle attività a rischio precedentemente individuate attraverso:

- ✓ interviste (self assessment) con i responsabili funzionali
- ✓ questionari ad hoc
- Elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte (As is Analysis)

L'"AS IS Analysis" è il risultato dell'analisi documentale e delle informazioni raccolte durante le interviste e tramite i questionari. In particolare, in questa fase, attraverso la valutazione di tutte le informazioni a disposizione, sono analizzati qualitativamente gli aspetti che riguardano l'operatività aziendale, messi in relazione alle singole attività a rischio:

- √ l'organizzazione interna e le procedure
- ✓ il sistema di deleghe e di firma in vigore
- √ le modalità di informazione e comunicazione interna e esterna
- $\checkmark$  il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi presente
- Mappatura definitiva delle attività "a rischio" per i reati considerati

In questa fase si procede con l'individuazione definitiva delle attività a rischio:

- ✓ per tipologia di reati
- ✓ per ruolo / Funzione

Sono quindi riportati nel dettaglio:

- ✓ l'elenco delle singole attività teoricamente a rischio, distinte per fattispecie di reato
- ✓ per ciascuna attività a rischio, l'indicazione delle Funzioni / Soggetti potenzialmente coinvolti in quanto interessate nello svolgimento delle stesse attività
- Valutazione del livello di rischio connesso a ciascuna singola attività a rischio sia in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e sia di "rischio residuo" (dopo aver attuato interventi)

Ogni attività "a rischio" individuata è valutata in termini di:

- ✓ probabilità (probabilità di accadimento in relazione al sistema di controllo interno)
- ✓ gravità (dell'eventuale impatto, rispetto all'attività aziendale)


I rischi mappati sono valutati in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e di "rischio residuo" (in funzione degli interventi attuati dalla Società per ridurlo)

Per una migliore esposizione del lavoro svolto, ed un maggior coinvolgimento delle risorse interne, le attività a rischio sono riepilogate anche per singola Direzione / Funzione. In questo modo si rende ancora più semplice la comprensione di quelle che sono le attività svolte da ciascuna Direzione / Funzione che possono, in linea teorica, determinare il compimento di un reato.



### PARTE SPECIALE C

Rev. del 12/04/2024



- Valutazione delle azioni da porre in essere per far fronte alle criticità emerse (Gap Analysis)

Una volta individuate le attività a rischio e, sulla base dei presidi al momento presenti, il rischio residuo associato ad ognuna di esse, si procede all'individuazione delle azioni da attuare al fine di ridurre ulteriormente il rischio aziendale (cd. "Gap Analysis").

Le tabelle seguenti riportano le attività sensibili identificate a rischio "reati societari e corruzione tra privati", per le quali si riportano le attività sensibili identificate, i soggetti coinvolti, la presenza di procedure/regolamenti/manuali ecc. che regolano le attività e il livello di rischio residuo.

Ove è stato rilevato un coefficiente di "rischio medio" l'Azienda sta adottato le opportune azioni e/o protocolli al fine di ridurre il rischio aziendale.

Attività a rischio	Soggetti Coinvolti	Riferimento interno	Rischio residuo
Gestione del processo di amministrazione del personale	Human Resources&QA	Non esiste una Procedura "Assunzione Personale" ma soltanto una prassi consolidata	Medio
Gestione delle risorse finanziarie	CEO; COO; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata Non sono state elaborate	Medio
		Procedure scritte Prassi consolidata e	
		Procedure Qualità in materia di	
Gestione delle consulenze	Commerciale e Marketing; Procurement, Risorse Umane&QA Finance& Accounting	"Approvvigionamento" e	Basso
		Selezione fornitori e policy anticorruzione	



## PARTE SPECIALE C

Rev. del 12/04/2024

		Prassi consolidata	
Gestione Anagrafica Clienti e Fornitori	Commerciale e Marketing; Procurement, Risorse Umane&QA Finance& Accounting	Procedure Qualita in materia di Ciclo Attivo e Contabilizzazione degli Acquisti	Basso
Gestione del Ciclo Attivo e Passivo	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll, Human Resources;	Prassi consolidata  Procedure Qualita in materia di Ciclo Attivo e Contabilizzazione	Basso
Predisposizione del bilancio	CEO; COO; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	degli Acquisti Prassi consolidata  Non sono state elaborate	Basso
Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri organi di controllo	CEO; COO; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Procedure scritte Prassi consolidata  Non sono state elaborate	Basso
Gestione delle operazione Intercompany (servizi erogati dalla controllante/erogati alle controllate)	CEO; COO; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Procedure scritte  Prassi consolidata  Non sono state elaborate	Basso
Operazioni straordinarie		Procedure scritte Prassi consolidata	
Gestione della Fiscalità	CEO; COO; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Non sono state elaborate	Basso
		Procedure scritte	
Gestione del Magazzino	CEO; COO; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata  Non sono state elaborate	Basso
Gestione delle immobilizzazioni	Presidente; Amministratore Delegato; Finanza; Amministrazione;	Procedure scritte Prassi consolidata  Non sono state elaborate  Procedure scritte	Basso
Gestione di accessi, account e profili	Risorse Umane; IT;	Prassi consolidata  Non sono state elaborate	Medio
		Procedure scritte	



## PARTE SPECIALE C

Rev. del 12/04/2024

		Prassi consolidata	
Gestione dei sistemi hardware	IT; Finance & Accounting	Non sono state elaborate	Medio
Donazioni e Sponsorizzazioni	Commerciale e Marketing; Procurement, Risorse Umane&QA Finance& Accounting	Procedure scritte  Non è stata elaborata una procedura scritta e non esiste una prassi consolidata  Esiste una policy anticorruzione adottata a livello di gruppo	Basso
Gestione dei regali e degli omaggi e delle spese di rappresentanza	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,  Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales & Engineering,	Prassi consolidata.  Esistono alcune procedure per la fase acquisti e una policy anticorruzione applicata a livello di gruppo	Medio
Gestione Delle Trasferte	Human Resources&QA H&S	Prassi consolidata e procedura prevista nell'ambito del Manuale Gestione Sicurezza per le trasferte	Basso
Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,  Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales & Engineering,	Prassi consolidata e procedura prevista nell'ambito del Manuale Gestione Sicurezza	Basso
Gestione degli acquisti	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,  Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales & Engineering;	Procedure Qualità in materia di "Approvvigionamento" e Selezione fornitori	Medio
Gestione degli appalti	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,  Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales & Engineering;	Procedure Qualità in materia di  "Approvvigionamento" e  Selezione fornitori e procedura appalti	Basso

#### PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

• indicare i principi procedurali e i comportamenti che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;



### PARTE SPECIALE C

Rev. del 12/04/2024

• fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In primo luogo si segnala come Fagioli Spa, con decorrenza dal 2 febbraio 2016 - per quanto attiene ai settori noli a freddo di macchinari, noli a caldo, fornitura di ferro lavorato, autotrasporto per conto terzi, noleggio con conducente settori speciali - sia iscritta alla White List presso la Prefettura di Reggio Emilia ove è stato istituto l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013.

In via generale, nell'espletamento delle attività connesse alle Aree a Rischio, è, inoltre, espressamente vietato agli organi societari e ai dipendenti della Società (nonché ai Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte):

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001);
- utilizzare stabilmente l'ente o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente sezione;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini illeciti;
- assumere commesse, fornire prodotti o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti persone fisiche o persone giuridiche i cui nominativi siano stati segnalati dalle autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei Reati di associazione a delinguere;
- effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- effettuare prestazioni in favore delle società di servizi, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- l'affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni interdittive della facoltà di contrarre con la pubblica amministrazione previste dal D.Lgs. 231/2001 e/o da altra normativa vigente, con sentenza passata in giudicato;

### <u>In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale saranno, pertanto, tenuti a:</u>

- gestire in maniera centralizzata gli acquisti;
- definire i criteri (qualitativi e quantitativi) dei fornitori attraverso questionari preliminari informativi e check-list di valutazione:
- ricorrere a fornitori qualificati, **inseriti nelle White List presso le competenti Prefetture** e/o inseriti nelle *Vendor List* aziendali definite per ciascuna tipologia di acquisto e per livelli di qualifica, secondo *Vendor Rating*;
- monitorare periodicamente le prestazioni e i requisiti dei fornitori ai fini dell'aggiornamento delle Vendor List aziendali



### PARTE SPECIALE C

Rev. del 12/04/2024

- formalizzare i rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro (contratti/lettere di incarico) in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico e del Modello adottato dall'azienda, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto);
- In ogni caso, nella selezione delle aziende fornitrici dovranno essere espletati, laddove applicabili, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia.
- Applicare i controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e ai reati societari
- Verificare preventivamente l'inesistenza di vincoli di parentela o affinità tra gli esponenti della società nominati negli organi sociali di controllate estere e gli esponenti della pubblica amministrazione locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della società medesima;
- Verificare che i partner commerciali/finanziari esteri siano presenti nelle Liste dell'UIF e posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità.
- Mantenere un sistema efficace di controlli sui flussi finanziari aziendali.
- Determinare i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint-ventures* con altre imprese estere per la realizzazione di investimenti e previsione di meccanismi per assicurarne trasparenza e tracciabilità.
- Inserire clausole risolutive espresse nei contratti condizionate al venir meno dei presupposti e dei requisiti sopra elencati, prevedendo anche l'esclusione dalla *vendor list* aziendale.

### Misure preventive specifiche

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei flussi informativi, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali ed i Responsabili delle funzioni devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

il Codice Etico;

e, inoltre, nelle procedure operative previste dal **Sistema Qualità** aziendale e nei regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento, nelle procedure di selezione, assunzione, inserimento, gestione e formazione del personale, nelle procedure operative e i regolamenti interni in materia di contabilità e bilancio, e nella scelta/selezione dei consulenti e collaboratori esterni.

Vedasi in proposito le seguenti procedure aziendali:



### PARTE SPECIALE C

Rev. del 12/04/2024

	PROCEDURE
IO-H-18	QUALIFICA FORNITORI
IO-H-19	PROCEDURA APPROVVIGIONAMENTO
IO-H-23	CONTABILIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI
IO-H-26	CICLO ATTIVO
MGSSL-PR26	MANUALE GESTIONE APPALTI
MGSSL-PR29	VERIFICA E GESTIONE DEGLI APPALTATORI
MGSSL – PR20	LINEE GUIDA PER LE TRASFERTE IN PAESI A RISCHIO

FAGIOLI ha inoltre adottato a livello di gruppo le seguenti policies i cui principi sono stati recepiti in ogni società del Gruppo, policies che sono state tradotte anche in italiano e che costituiscono parte integrante del presente Modello:

Anti-bribery and Corruption Policy;	
Anti-Money Laundering / Counter-terrorism Financing Policy;	
Trade Compliance Policy	
Human Right Policy	

### COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'ODV di FAGIOLI S.p.A.:

- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- verificare il rispetto della normativa antimafia, e l'espletamento di tutti gli adempimenti richiesti da detta normativa laddove applicabili;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi
- accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari, riferendo tempestivamente all'organo dirigente e/o di controllo quelle situazioni che in concreto possano integrare un illecito, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza;
- monitoraggio mediante incontri verbalizzati

Quanto agli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, si richiamano le previsioni contenute nella procedura relativa alle segnalazioni verso l'ODV così come descritta nella Parte Generale del MOG.



## PARTE SPECIALE D

Rev. Del 12/04/2024

#### Parte speciale "D" Modello Organizzativo

(Reati commessi con la violazione di norme antinfortunistiche)

#### Art. 25septies D.Lgs. 231/01

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto l'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001, in seguito sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. n. 81/2008, che prevede la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

#### 1. Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

#### 2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

L'inclusione di questi due reati nel D. Lgs. 231/01 corrisponde alla necessità di fronteggiare i cosiddetti <<rischi da produzione>>.

I delitti contemplati dagli artt. 589 e 590 c.p. sono caratterizzati dall'aggravante della **negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche**. L'elemento soggettivo consiste quindi nella c.d. "**colpa specifica**", ossia nella volontaria inosservanza delle norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previste dalla norma.

### AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, si è provveduto alla mappatura dei rischi per la individuazione delle cosiddette "aree a rischio", ovvero delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati della "prevenzione" (nello specifico, violazione degli artt. 589 e 590 comma 3° del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro).

Per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati è stato preso in considerazione il Documento di Valutazione del Rischio aziendale.



### PARTE SPECIALE D

Rev. Del 12/04/2024

In Italia tutte le sedi sono certificate UNI EN ISO 45001 e hanno implementato il sistema qualità 9001, allo stesso tempo la sede di S.Ilario d'Enza e di Milano hanno ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001.

Il prospetto delle certificazioni in Italia e all'estero è il seguente:

Ragione Sociale	Sede	Settori di certificazione	UNI EN ISO 9001:2015 (Sistema di gestione della qualità)	UNI EN ISO 45001:2015 (Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro)
FAGIOLI SPA	SANT'ILARIO D'ENZA (RE) e altre sedi in Italia	EA 31-18-28	1994	2013
FAGIOLI CANADA LTD	HALIFAX NL – CANADA	EA 31-18	2014	-
FAGIOLI ASIA PTE LTD	SINGAPORE	EA 31-18	2016	2016
FAGIOLI (THAILAND) COMPANY LIMITED	BANGKOK – THAILAND	EA 31-18	2016	-
FAGIOLI LTD	UXBRIDGE -MIDDLESEX – UK	EA 31-18	2016	-
FAGIOLI LATIN AMERICA S.A. de C.V.	TAMPICO – TAMAULIPAS – MEXICO	EA 31-18	2017	2017
FAGIOLI INC.	HOUSTON TX – USA	EA 31-18	2017	2017
FAGIOLI INDIA PVT LTD*	MUMBAI – INDIA	EA 31-18	2015	2015
PT. FAGIOLI LIFTING & TRANSPORTATION INDONESIA	BATAM – INDONESIA	EA 31-18	2018	2018

FAGIOLI si adopera a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza (intesa anche come Security), sviluppando la consapevolezza dei rischi e del rispetto delle normative, nonché promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari. Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori sia gli organi sociali che i dipendenti devono conoscere e rispettare il sistema di regole e procedure richiamate nel Modello nonché qualunque disposizione aziendale che interessi la materia in questione. L'Azienda si è inoltre dotata di un Codice Etico debitamente divulgato.

Le aree e le attività maggiormente esposte a rischio in relazione ai reati connessi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sono le medesime aree per le quali FAGIOLI, attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza, si è adeguata alle previsioni normative di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Come detto, FAGIOLI ha valutato i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, provvedendo poi a indicarne le evidenze nel Documento di Valutazione dei Rischi in vigore. Tale documento consente di conoscere l'attività di prevenzione e controllo svolta da FAGIOLI in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, permettendo di valutare il rischio residuo presente in azienda. L'obiettivo principale della valutazione dei rischi, infatti, è quello di istituire un sistema di gestione permanente ed organico, finalizzato alla presentazione, riduzione e controllo dei possibili fattori di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è poi corredato dalla seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del documento stesso:



## PARTE SPECIALE D

Rev.

Del 12/04/2024

- Schede di analisi dei rischi
- Agenti cancerogeni
- Ambienti confinati
- Amianto
- Atmosfere iperbariche
- Biologico
- Campi elettro magnetici
- Chimico
- Differenze di genere, età, provenienza
- Elettrico
- Incendio
- Lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento
- Lavoro notturno
- Luoghi di lavoro
- Microclima estivo
- Microclima invernale
- Movimentazione manuale dei carichi
- Piano di emergenza interno
- Postazioni munite di videoterminali
- Protezione contro le esplosioni
- Radiazioni ionizzanti
- Radiazioni ottiche artificiali
- Rumore
- Scariche atmosferiche
- Sismico
- Stress lavoro correlato
- Ultrasuoni
- Utilizzo di autoveicoli
- Vibrazione

E' stata, inoltre, effettuata una specifica valutazione/relazione in materia di security che ha visto di conseguenza l'emissione di un set di regole quali, Golden Rules (MGSSL-PR39), Silver Guidelines (MGSSL-PR40) e Valutazione Rischio di Security – Modalità Operative (MGSSL-PR41) da applicarsi all'interno personale viaggiante del Gruppo per qualsiasi viaggio e/o trasferta all'estero e relativo alla mitigazione dei rischi relativi a:

- Terrorismo
- Guerra
- Criminalità comune.

Devono, inoltre, considerarsi aree di attività a rischio tutte quelle attività connesse alla gestione e pianificazione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, all'organizzazione in sicurezza delle attività produttive e gestione dei luoghi e degli ambienti di lavoro, alla gestione della documentazione richiesta in forza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza, alla formazione e informazione del personale, alla gestione dei rapporti con fornitori, appaltatori e subappaltatori, alla gestione degli assets aziendali, alla gestione dei meccanismi di controllo.

#### **DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE**

Fagioli S.p.A. è un'azienda operante a livello internazionale in grado di fornire servizi door to door comprensivi d'ingegneria, montaggio finale di componenti eccezionali e progettazione ed esecuzione di processi di logistica integrata.

L'Azienda possiede e utilizza mezzi propri, tradizionali e specifici per il trasporto eccezionale, che vanno dai rimorchi normali ai mezzi modulari autopropulsi di ultima generazione, compresi tutti gli accessori indispensabili per le operazioni di movimentazione



### PARTE SPECIALE D

Rev.

Del 12/04/2024

dei pezzi eccezionali e carri ferroviari con tutte le attrezzature intercambiabili atte a trasformare il trasporto da ferroviario a stradale.

La Società opera inoltre, con gru di media e alta portata, con speciali sistemi di sollevamento a cavalletta e a torre.

Per le operazioni marittime, il gruppo possiede speciali chiatte per trasporti eccezionali abilitate alla navigazione via fiume e via mare, navi self-geared e roll-on / roll-off.

Ingegneria, programmazione e gestione delle attività sono svolte utilizzando particolari software disponibili in una rete che collega tutte le unità della Società.

L'attività di Fagioli Spa è strutturata nelle seguenti business units:

- 1. EMEA HHL & HRT
- 2. PROJECT FORWARDING

Le business units che caratterizzano l'attività di FAGIOLI sono state descritte nella Parte Generale del presente Modello.

Fagioli ha adottato un sistema di gestione integrato della sicurezza di tutte le proprie attività. Il campo di applicazione del Sistema di Gestione GSSL è il seguente:

- ✓ Progettazione e realizzazione di trasporti eccezionali e spedizioni.
- ✓ Ingegneria e realizzazione di movimentazioni e sollevamenti eccezionali.

Per attuare la Politica HSE-Q, Fagioli S.p.A., ha redatto una serie di documenti nei quali ha descritto le attività che hanno influenza sulle prestazioni aziendali in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

L'adozione e l'implementazione di un Sistema di Gestione GSSL impegna Fagioli S.p.A. al continuo miglioramento delle proprie prestazioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro attraverso:

- l'identificazione di tutti i pericoli relativi a processi, attività operative e organizzative, sostanze e preparati pericolosi utilizzati dall'Organizzazione;
- la definizione della propria Politica GSSL e di obiettivi e traguardi a essa congruenti;
- l'elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi e le modalità più opportune per la loro gestione;
- la valutazione, per tutti i lavoratori ed i soggetti potenzialmente esposti (lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi e visitatori occasionali), dei rischi associati a tali pericoli;
- l'identificazione delle prescrizioni legali e dei regolamenti applicabili alla realtà aziendale;
- l'attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione per valutare sistematicamente il Sistema di Gestione GSSL e le prestazioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il periodico Riesame e il miglioramento continuo del sistema;
- la predisposizione di appropriati canali di comunicazione sia interni che esterni all'Organizzazione.

È obiettivo di Fagioli S.p.A. diffondere i principi generali di funzionamento del Sistema di Gestione GSSL tramite:

- ✓ la diffusione della politica HSE-Q ad ogni livello dell'organizzazione e alle parti interessate;
- ✓ la definizione di obiettivi e traguardi documentati attraverso piani e programmi di gestione GSSL nei quali vengono definiti tempi mezzi e risorse necessari al loro raggiungimento;
- ✓ la definizione delle responsabilità e della struttura del Sistema di Gestione GSSL;
- ✓ la formazione e la sensibilizzazione del personale che ha compiti che possono influire sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- ✓ l'attivazione di adeguati canali di comunicazione interna fra i differenti livelli e funzioni dell'organizzazione e di comunicazione esterna;
- ✓ il controllo operativo del processo e delle attività associate ai rischi per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori;
- ✓ la preparazione e la risposta alle emergenze, attraverso la definizione di procedure per prevenire e attenuare l'impatto conseguente a potenziali incidenti e situazioni di emergenza;
- ✓ la sorveglianza e la misurazione sistematica delle principali caratteristiche delle attività e delle operazioni che possono avere un impatto sulla Salute e Sicurezza dei lavoratori, registrando le informazioni che consentono di seguire l'andamento del controllo operativo e delle prestazioni;
- ✓ la valutazione periodica della conformità a leggi e a regolamenti applicabili;



### PARTE SPECIALE D

Rev. Del 12/04/2024

- √ le azioni correttive e preventive, atte a eliminare e prevenire le cause che danno adito a Non Conformità;
- ✓ gli audit del Sistema di Gestione GSSL che garantiscono l'applicazione dello stesso;
- ✓ obiettivi individuali, definiti per ambiti specifici dell'attività derivati dagli obiettivi di ordine superiore proposti nel Piano GSSI:
- ✓ il controllo dell'attuazione della Politica HSE-Q e delle decisioni emerse dal Riesame della Direzione.

#### PROCESSI SENSIBILI

Nell'ambito dell'attività aziendale, così come sopra descritta, data l'importanza e la particolarità della materia trattata nella presente Parte Speciale, FAGIOLI ha optato per considerare come "Processi Sensibili" ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 tutte le attività ove, almeno astrattamente, possano verificarsi i rischi per la salute, così come identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, ove sono stati suddivisi nelle seguenti tre macrocategorie:

Sulla scorta di quanto indicato nel DVR aziendale e nel Manuale GSSL, sono stati, pertanto, individuati i seguenti rischi di verificazione reati:

Luoghi di lavoro	Titolo II D.Lgs. 81/2008 e Titolo V D.Lgs. 81/2008
Attrezzature di lavoro, rischio elettrico	Titolo III D.Lgs. 81/2008 (uso di attrezzature alimentate
	elettricamente o prova funzionale di macchine derivanti dal ciclo
	produttivo)
Movimentazione manuale dei carichi	Titolo VI D.Lgs. 81/2008 - La movimentazione di carichi può
	rappresentare una delle cause favorenti l'insorgenza di disturbi e
	patologie a livello di tale distretto anatomico
Movimenti ripetitivi	Titolo VI D.Lgs. 81/2008 - rischi derivanti dalla ciclicità delle
	operazioni eseguite dallo stesso operatore nella postazione di
	lavoro assegnatagli.
Traino spinta	Titolo VI Capo I – D.Lgs. 81/2008 - La movimentazione manuale
•	eseguita trainando o spingendo un oggetto (con o senza ruote),
	se condotta in assenza di requisiti ergonomici (condizioni non
	ottimali e di tempi di recupero insufficienti), può creare i
	presupposti per determinare lesioni a carico delle strutture degli
	arti superiori e della schiena.
	L'impiego dei carrelli o di attrezzature munite di ruote può
	essere richiesto per il trasporto dei materiali nelle attività di
	magazzinaggio.
Videoterminali	Titolo VII D.Lgs. 81/2008 - L'uso di detti strumenti di lavoro nei
	vari Uffici e sulle Linee di produzione, determina fatica visiva o
	disturbi muscolo-scheletrici, oltre a forme di stress.
Rumore	Titolo VIII, Capo II D.Lgs. 81/2008 - L'uso di attrezzature e mezzi
	che, pur se insonorizzate, secondo i requisiti della più avanzata
	tecnologia, rilasciano rumori di intensità superiore a quelle
	previste dalla normativa D. Lgs. 195/2006.
Vibrazioni	Titolo VIII, Capo III D.Lgs. 81/2008 - Rischio derivante dall'uso di
	attrezzature (es. avvitatori e macchine utensili) e mezzi (es.
	carrelli) che ripercuotono il loro effetto sul sistema mano-
	braccio e/o sul corpo intero degli operatori.
Campi Elettromagnetici	Titolo VIII, Capo IV D.Lgs. 81/2008
Radiazioni ottiche	Titolo VIII, Capo V D.Lgs. 81/2008
Agenti chimici pericolosi	Titolo IX, Capo I D.Lgs. 81/2008 Rischio derivante dall'uso di
	prodotti legati al ciclo produttivo o alle attività di manutenzione.



## PARTE SPECIALE D

Rev. Del 12/04/2024

Agenti cancerogeni e mutageni	Titolo IX, Capo II D.Lgs. 81/2008 Non vi sono attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni, come definiti dall'art. 234 del D.Lgs. 81/2008
Amianto	Titolo IX, Capo III D.Lgs. 81/2008 - Rischio non presente
Agenti biologici	Titolo X D.Lgs. 81/2008 - Rischio derivante dall'utilizzo dei servizi igienici in modo poco ortodosso.
Atmosfere esplosive	Titolo XI, D.Lgs. 81/2008 - Rischio derivante da potenziali accumuli di gas, per quanto riguarda la Sala carica batterie, o da funzionamento anomalo dei recipienti a pressione nei vari locali tecnici aziendali (esiste un documento di valutazione specifico)
Lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento	D.Lgs. 151/2001 - valutazione dettagliata riportata nel documento elaborato ai sensi del D.Lgs. 151/01
Minori	D.Lgs. 345/99 e s.m.i.
Stress lavoro-correlato	Accordo Europeo 8 Ottobre 2004 - Rischio derivante da un processo che coinvolge l'individuo durante la sua interazione con l'ambiente lavorativo con relativa esposizione a situazioni fisiche - psicosociali e alla presa di coscienza del lavoratore stesso di avere delle difficoltà nel fronteggiare tali situazioni critiche.
Rischio sismico	L. 74/2012
Incendio	Rischio derivante dalla presenza di materiali infiammabili, quali carta, plastica e legno, in probabile coesistenza con prodotti chimici e, non da ultimo, carburanti per le prove funzionali delle macchine della specifica linea di prodotto, oltre che da eventuali corti circuiti delle attrezzature elettriche in uso. Il documento di valutazione del rischio incendio è stato elaborato sulla base del DM 10/03/98
Carrelli e muletti	Rischi derivanti dall'attività di movimentazione delle merci, sia in fase di scarico degli automezzi che durante il trasferimento da e per magazzini o linee produttive
Automezzi	Rischio derivante dal transito dei veicoli adibiti al trasporto persone e/o trasporto delle merci

Per ognuno dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, qualora sussistenti anche in percentuale minima, sono stati specificati i soggetti coinvolti e le misure di prevenzione e di controllo adottati da FAGIOLI.

Eventuali integrazioni dei suddetti "Processi Sensibili", potranno essere disposte dalla Società anche a seguito dell'attività di verifica periodica da parte dell'Organismo di Vigilanza e, comunque, dei soggetti che svolgono attività di verifica e monitoraggio.

In ogni caso, Fagioli S.p.A., considerata la complessità dell'attività aziendale, individua preventivamente e periodicamente tutti i pericoli relativi a processi, attività operative, e organizzative, sostanze e preparati utilizzati dall'Organizzazione al fine di valutare e controllare i rischi da essi originati.

### Tale analisi riguarda:

- ✓ attività lavorative ordinarie e straordinarie;
- attività di tutto il personale che ha accesso al posto di lavoro compresi i lavoratori autonomi, i dipendenti di soggetti terzi
  e i visitatori;
- ✓ strutture, luoghi, macchine, impianti, attrezzature e sostanze utilizzate, sia proprie dell'Organizzazione sia fornite da terzi;



## PARTE SPECIALE D

Rev. Del 12/04/2024

- ✓ la provenienza del personale, le capacità e altri fattori di tipo umano;
- ✓ i pericoli identificati, che hanno origine esternamente al posto di lavoro, ma capaci di influenzare negativamente la salute e la sicurezza delle persone che sono sotto il controllo dell'organizzazione nell'ambito del posto di lavoro;
- √ i pericoli creati nelle vicinanze dei posti di lavoro da attività correlate che sono sotto il controllo dell'organizzazione;
- √ ogni prescrizione legale applicabile;
- ✓ le modalità di attuazione delle necessarie misure di controllo del Sistema di Gestione GSSL.

In caso di cambiamento o progetti di cambiamento nell'attività di Fagioli S.p.A. occorre effettuare l'individuazione del pericolo e la valutazione del rischio prima dell'introduzione del cambiamento stesso.

Nella definizione dei sistemi di controllo e nel cambiamento degli stessi occorre considerare le risultanze delle valutazioni effettuate e nel considerare la riduzione del rischio si deve tener conto della seguente gerarchia:

- 1. eliminazione:
- 2. sostituzione;
- 3. controlli d'ingegneria;
- 4. allarmi e segnaletica;
- 5. dispositivi di protezione individuale;
- 6. dispositivi di protezione collettiva.

Fagioli S.p.A. individua ed esamina i pericoli e i rischi a essi connessi con una periodicità prestabilita (per ogni progetto in Italia e all'estero e per le attività in sede e nelle filiali annualmente attraverso il Riesame della Direzione annuale).

I risultati dell'individuazione dei pericoli e della valutazione dei rischi e i risultati degli effetti dei controlli attuati rappresentano per la Direzione Generale di Fagioli S.p.A. lo strumento indispensabile per riesaminare ed eventualmente ridefinire gli obiettivi GSSL dell'Organizzazione.

I risultati dell'identificazione dei pericoli sono conservati da RSG.

### Il criterio di valutazione dei rischi è il seguente:

- Per le attività nelle varie sedi è presente il Documento di Valutazione dei Rischi (con relativi allegati tecnici e di valutazione) redatto ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs. 81/08. Tale documento, in accordo con quanto descritto in precedenza, individua i pericoli ed i rischi che ne possono derivare, predispone un piano di interventi per la riduzione al minimo dei medesimi rischi, e definisce come gestire il rischio residuo.
- I criteri di valutazione dei rischi sono definiti nella procedura MGSSL-PR12 "Criteri adottati per la valutazione (quantificazione e correlazione) dei rischi"
- Le attività fuori sede (cantieri) sono gestite dagli specifici Piani di Sicurezza, e valutate tramite le schede di valutazione dei rischi (MGSSL–ALL. 02) Le modalità operative di analisi dei rischi sono definite nei seguenti Allegati al Manuale:
  - √ Allegato n. 2: "Schede Analisi Rischi Italia"
  - ✓ Allegato n. 3: "Risk Assessment Plan & Risk Assessment Record Sheets"

#### LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI FAGIOLI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

FAGIOLI è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Nell'ambito di tale struttura operano i soggetti di seguito indicati:

✓ <u>Datore di Lavoro (DDL)</u> delegato ex art. 16 TU 81/2008 ossia il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione aziendale o dell'unità produttiva in quanto esercita i



## PARTE SPECIALE D

Rev. Del 12/04/2024

poteri decisionali e di spesa; sul datore di lavoro così individuato esercita il proprio potere di vigilanza il CdA, in persona del suo amministratore delegato e Presidente.

- o Assicura il funzionamento del mansionario
- Garantisce la presenza presso tutte le filiali degli addetti antincendio e pronto soccorso
- o Predispone i documenti di valutazione dei rischi ed i programmi di miglioramento
- o Garantisce la corretta manutenzione degli impianti, locali, ecc.
- o Assicura che tutte le filiali dispongano delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività
- Garantisce la denuncia degli impianti e le loro verifiche di legge obbligatorie (impianto di terra, apparecchi di sollevamento, ascensori, ecc.)
- ✓ <u>Responsabile del Sistema GSSL (RSG)</u> è responsabile di progettare e definire il Sistema di Gestione GSSL e di assicurare che quanto contenuto nell'OHSAS 18001:2007 sia applicato, mantenuto e costantemente aggiornato nell'ottica del miglioramento continuo e ha il compito di:
  - o implementare un Sistema di Gestione GSSL conforme agli standard OHSAS 18001:2007 e
  - promuoverne il continuo miglioramento;
  - o trasmettere la Politica GSSL, chiarendo le specifiche responsabilità ai vari livelli per la sua implementazione;
  - sviluppare gli eventuali programmi in materia GSSL necessari al raggiungimento degli obiettivi strategici GSSL;
  - o redigere le relazioni sulla funzionalità del Sistema GSSL, attraverso il Riesame della Direzione, e trasmetterle all'Alta Direzione;
  - o pianificare l'addestramento del personale per qualificarlo all'attuazione delle mansioni assegnate;
  - o pianificare e gestire le Verifiche Ispettive Interne;
  - o raccogliere, elaborare e analizzare i dati sulla gestione del Sistema di Gestione GSSL;
  - o in collaborazione con la Direzione, definire, implementare e verificare azioni correttive e preventive a fronte di non conformità o opportunità di miglioramento.

### ✓ Dirigente

- Assicura che i lavoratori abbiano ricevuto la necessaria formazione ed addestramento per le mansioni ai quali li intende adibire
- Vigilia che all'interno del proprio settore, anche in riferimento ad attività esterne, siano rispettate le normative di sicurezza

#### ✓ Responsabile area manutenzione

- Attua periodicamente le procedure di manutenzione macchine, impianti ed attrezzature e dispone per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
- o Collabora direttamente con il Datore di Lavoro nell'espletamento delle autorizzazioni e gestioni relative a Sicurezza, Igiene del lavoro e Ambiente
- Garantisce che sia effettuata la manutenzione necessaria agli impianti, attrezzature, ecc. in rapporto con il datore di lavoro

### ✓ Responsabile gestione magazzino

Consegna i dispositivi di protezione individuale ai lavoratori facendone firmare l'apposito modulo

### ✓ Preposto

- Verifica che i lavori svolti da eventuali ditte appaltatrici siano effettuati rispettando le norme di sicurezza previste
- O Vigila sull'utilizzo dei D.P.I da parte dei lavoratori; promuove le eventuali contro misure
- o Verifica la corretta applicazione delle procedure di lavoro
- o Addestra il personale per le attività considerate a rischio e che richiedono specifico affiancamento
- Verifica che i lavoratori con prescrizioni mediche (rilasciate dal Medico Competente) svolgano solo mansioni consentite
- ✓ <u>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)</u> ossia il soggetto che in possesso delle capacità e dei requisiti professionali è designato dal Datore di Lavoro, a cui direttamente risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi;
  - o Individua i fattori di rischio, valuta i rischi, e individua le misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro



### PARTE SPECIALE D

Rev. Del 12/04/2024

- o Elabora proposte per i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- Elabora, per quanto di competenza, le misure di prevenzione e protezione e i sistemi di controllo di tali misure
- o Informa i lavoratori sui rischi generici e specifici presenti, al momento dell'assunzione, e periodicamente quando necessario
- Elabora le procedure di sicurezza per le attività aziendali
- o Programma le visite mediche del personale secondo il protocollo sanitario
- o Verifica l'idoneità tecnico professionali delle ditte appaltatrici
- Consegna alle ditte appaltatrici l'informativa sui rischi presenti negli ambienti di lavoro
- o della committente
- o Organizza i corsi di formazione necessari per i dipendenti
- ✓ <u>Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)</u>, ossia la figura che in possesso delle capacità e dei requisiti professionali è designata dal Datore di Lavoro, a cui direttamente risponde, per far parte del Servizio di prevenzione e protezione dei rischi;
  - o Collabora con il RSPP per tutte le attività svolte dallo stesso
- ✓ Medico Competente (MC) ossia il medico in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 81/2008 che effettua, tra l'altro, la sorveglianza sanitaria;
  - O Collabora con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori
  - Istituisce e aggiorna, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale
  - Custodisce le cartelle sanitarie
  - o Effettua gli accertamenti sanitari ai lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ne ha messo in evidenza la
  - o Esprime giudizi d'idoneità alla mansione specifica al lavoro
  - o Fornisce informazioni ai lavoratori rispetto agli accertamenti sanitari e contribuisce a
  - o realizzare gli interventi d'informazione e formazione previsti sui rischi
  - Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno
- Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) designato per rappresentare i lavoratori con riferimento agli aspetti della sicurezza e salute dei lavoratori;
- ✓ Addetti/incaricati al primo soccorso, vale a dire i soggetti a cui sono affidati compiti di primo soccorso ed assistenza medica:
- ✓ <u>Addetti/incaricati antincendio</u>, ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze, ivi incluso il terremoto.
- ✓ Ufficio Acquisti
  - o Effettua gli acquisiti verificandone i requisiti di sicurezza e di conformità alle normative
- ✓ <u>Ufficio Personale</u>
  - o Al momento dell'assunzione provvede alla consegna della dispensa informativa
  - o Applica la procedura per le lavoratrici gestanti in accordo al D.Lgs. 151/01

Nel contesto del sistema integrato di gestione della sicurezza, le mansioni sono così suddivise:

- A. la Direzione Generale, rappresentata dal Datore di Lavoro, è responsabile di dirigere l'intero programma del Sistema di Gestione GSSL definendone le politiche, gli obiettivi, le responsabilità e le risorse;
- B. il Responsabile del Sistema GSSL (RSG) è responsabile di progettare e definire il Sistema di Gestione GSSL e di assicurare che quanto contenuto nell'OHSAS 18001:2007 sia applicato, mantenuto e costantemente aggiornato nell'ottica del miglioramento continuo;
- C. i Responsabili di Funzione hanno il compito, affidatogli dalla Direzione Generale, che le loro aree operino in accordo ai contenuti del Manuale GSSL;



## PARTE SPECIALE D

Rev. Del 12/04/2024

Fagioli S.p.A. rivede periodicamente su base annua la Politica GSSL affinché sia sempre pertinente e appropriata alla natura e alla dimensione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro dell'Organizzazione.

#### **DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, consiglieri delegati, dirigenti, dipendenti, collaboratori, preposti, appaltatori, progettisti, fornitori, installatori, medico competente (di seguito collettivamente individuati come i "Destinatari" della presente Parte Speciale) i quali sono tenuti all'adozione di comportamenti conformi alle regole di condotta previste nella presente Parte Speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati sopra individuati e descritti.

#### **RISK ASSESSMENT**

Il processo di risk assessment adottato si è articolato come segue.

- Mappatura preliminare delle attività espose a rischio di reato

La prima fase, finalizzata all'individuazione preliminare delle attività a rischio, si è svolta tramite l'analisi della documentazione societaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di documenti analizzati in questa fase:

- ✓ Organigramma
- ✓ Procedure e certificazioni
- ✓ Deleghe
- Individuazione dei controlli esistenti ed del ruolo "organizzativo" delle funzioni, eventualmente anche mediante questionari "ad hoc" e incontri di self assessment con i responsabili funzionali, al fine di approfondire la tipologia delle attività a rischio

La seconda fase è stata dedicata all'approfondimento delle attività a rischio precedentemente individuate attraverso:

- ✓ interviste (self assessment) con i responsabili funzionali
- ✓ questionari ad hoc
- Elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte (As is Analysis)

L'"AS IS Analysis" è il risultato dell'analisi documentale e delle informazioni raccolte durante le interviste e tramite i questionari.

In particolare, in questa fase, attraverso la valutazione di tutte le informazioni a disposizione, sono analizzati qualitativamente gli aspetti che riguardano l'operatività aziendale, messi in relazione alle singole attività a rischio:

- √ l'organizzazione interna e le procedure
- ✓ il sistema di deleghe e di firma in vigore
- ✓ le modalità di informazione e comunicazione interna e esterna
- √ il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi presente
- Mappatura definitiva delle attività "a rischio" per i reati considerati

In questa fase si procede con l'individuazione definitiva delle attività a rischio:



### PARTE SPECIALE D

Rev. Del 12/04/2024

- ✓ per tipologia di reati
- ✓ per ruolo / Funzione

Sono quindi riportati nel dettaglio:


- ✓ l'elenco delle singole attività teoricamente a rischio, distinte per fattispecie di reato
- ✓ per ciascuna attività a rischio, l'indicazione delle Funzioni / Soggetti potenzialmente coinvolti in quanto interessate nello svolgimento delle stesse attività
- Valutazione del livello di rischio connesso a ciascuna singola attività a rischio sia in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e sia di "rischio residuo" (dopo aver attuato interventi)

Ogni attività "a rischio" individuata è valutata in termini di:

- ✓ probabilità (probabilità di accadimento in relazione al sistema di controllo interno)
- ✓ gravità (dell'eventuale impatto, rispetto all'attività aziendale)

I rischi mappati sono valutati in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e di "rischio residuo" (in funzione degli interventi attuati dalla Società per ridurlo)

Per una migliore esposizione del lavoro svolto, ed un maggior coinvolgimento delle risorse interne, le attività a rischio sono riepilogate anche per singola Direzione / Funzione. In questo modo si rende ancora più semplice la comprensione di quelle che sono le attività svolte da ciascuna Direzione / Funzione che possono, in linea teorica, determinare il compimento di un reato.



- Valutazione delle azioni da porre in essere per far fronte alle criticità emerse (Gap Analysis)

Una volta individuate le attività a rischio e, sulla base dei presidi al momento presenti, il rischio residuo associato ad ognuna di esse, si procede all'individuazione delle azioni da attuare al fine di ridurre ulteriormente il rischio aziendale (cd. "Gap Analysis"). Le tabelle seguenti riportano le attività sensibili identificate a rischio "reati commessi con violazione delle norme sulla sicurezza", per le quali si riportano le attività sensibili identificate, i soggetti coinvolti, la presenza di procedure/regolamenti/manuali ecc. che regolano le attività e il livello di rischio residuo.

Ove è stato rilevato un coefficiente di "rischio medio" l'Azienda sta adottato le opportune azioni e/o protocolli al fine di ridurre il rischio aziendale.



## PARTE SPECIALE D

Rev. Del 12/04/2024

Attività a rischio	Soggetti Coinvolti	Riferimento interno	Rischio residuo
Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,  Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales & Engineering,	Manuale Gestione sicurezza	Basso
Gestione degli acquisti	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll, Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales & Engineering;	Procedure Qualità in materia di "Approvvigionamento" e Selezione fornitori	Medio
Gestione delle consulenze	Commerciale e Marketing; Procurement, Risorse Umane&QA Finance& Accounting	Procedure Qualità in materia di "Approvvigionamento" e Selezione fornitori	Basso
Valutazione dei rischi (Salute e Sicurezza)	RSPP/H&S	Manuale Gestione Sicurezza	Basso
Rispetto degli standard tecnico - strutturale di legge (Salute e Sicurezza)	RSPP/H&S	Manuale Gestione Sicurezza	Basso
Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione (Salute e Sicurezza)	RSPP/H&S	Manuale Gestione Sicurezza	Basso
Nomine e definizione delle responsabilità (Salute e Sicurezza)	Datore di Lavoro; RSP/H&S	Manuale Gestione Sicurezza	Basso
Sorveglianza sanitaria (Salute e Sicurezza)	Risorse umane & QA, RSPP/H&S	Manuale Gestione Sicurezza	Basso
Informazione e Formazione (Salute e Sicurezza)	Risorse umane RSSP/H&S	Manuale Gestione Sicurezza	Basso
Emergenze e Primo soccorso (Salute e Sicurezza)	Datore di Lavoro; rspp/H&S	Manuale Gestione Sicurezza	Basso
Definizione e aggiornamento delle procedure ed istruzioni di lavoro (Salute e Sicurezza)	Risorse Umane & QA; RSPP;	Manuale Gestione Sicurezza	
Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (Salute e Sicurezza)	Risorse Umane; RSPP;	Manuale Gestione Sicurezza	Basso
Vigilanza sul rispetto delle istruzioni di lavoro e sull'efficacia delle stesse (Salute e Sicurezza)	Datore di Lavoro e delegato alla sicurezza	Manuale Gestione Sicurezza	Basso
Gestione degli appalti (Salute e Sicurezza)	Datore di Lavoro, RSPP; Procurement	Manuale Gestione sicurezza	Basso
Riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni con RLS e Medico Competente(Salute e Sicurezza)	Datore di Lavoro, Risorse Umane& QA; RSPP;	Manuale Gestione Sicurezza	Basso
Tracciabilità e archiviazione dell'avvenuta effettuazione delle attività (Salute e Sicurezza)	Datore di Lavoro Risorse Umane; RSPP;	OHSAS	Basso

#### PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte speciale è di far sì che i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame previsti nel D. Lgs. n. 231/2001.



### PARTE SPECIALE D

Rev. Del 12/04/2024

Il "Modello" non intende sostituirsi ai compiti ed alle responsabilità disciplinate dal D. Lgs. n. 81/2008 ma intende costituire un ulteriore presidio di controllo e verifica della esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e dell'organizzazione posta in essere da FAGIOLI in ossequio alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

#### In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei <u>principi generali</u>, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del "Modello";
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

I Destinatari dovranno, a titolo esemplificativo:

- Conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:
  - Normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
  - D.Lgs. 81/2008
  - D.Lgs. 151/01
  - D.Lgs. 345/99 e s.m.i.
  - Accordo Europeo 8 Ottobre 2004
  - Sistema di Gestione della Sicurezza certificato BS OHSAS 18001
  - CCNL in vigore;
  - Codice Etico;
  - DVR aziendale e suoi allegati
- tenere, per quanto di rispettiva competenza, comportamenti conformi a quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi e/o nelle procedure di Sicurezza.

Le misure generali attuate dall'azienda al fine di eliminare o ridurre al minimo possibile i livelli di rischio sono (Art. 28 comma 2, lettera b):

- ✓ Attività di valutazione dei rischi;
- √ Attività di informazione e formazione sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- ✓ Sorveglianza sanitaria per le mansioni evidenziate nella valutazione dei rischi;
- ✓ Attività di addestramento all'uso di impianti, macchine, attrezzature, DPI;
- ✓ Elaborazione di procedure di lavoro in sicurezza;
- ✓ Controlli periodici di legge su impianti ed attrezzature (impianto di terra, apparecchi di sollevamento, ascensori, ecc.);
- ✓ Controlli e manutenzione periodica degli impianti ed attrezzature;
- ✓ Posizionamento di segnaletica di avvertimento, obblighi, divieti, ecc. nelle immediate vicinanze della situazione da segnalare:
- ✓ Posizionamento di segnaletica orizzontale per definire la viabilità;
- ✓ Installazione di impianti di aspirazione localizzata nei pressi delle sorgenti di inquinanti aeriformi;
- ✓ Individuazione, consegna e vigilanza all'uso dei dispositivi di protezione individuali;
- ✓ Segregazione delle macchine, impianti, attrezzature, sorgenti di elevati livelli di rumore;
- ✓ Corretta gestione delle procedure di emergenza, attraverso l'installazione di mezzi antincendio, cassette di pronto soccorso, illuminazione di emergenza, cartellonistica, esercitazioni pratiche, ecc.
- Corretta gestione degli agenti chimici attraverso la tenuta delle schede di sicurezza, la corretta manipolazione, il corretto stoccaggio, la definizione di segnaletica specifica, ecc.
- ✓ Sistema di Gestione della Sicurezza certificato UNI EN ISO 45001:2018



### PARTE SPECIALE D

Rev. Del 12/04/2024

Ai <u>collaboratori esterni</u> è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di FAGIOLI, la cui conoscenza e rispetto costituiscono obblighi contrattuali a carico degli stessi, mediante l'inserimento di apposite clausole nei contratti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, <u>è espressamente vietato</u> ad ogni soggetto destinatario della presente Parte Speciale di:

- ✓ tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

#### Ed è espressamente richiesto di:

- ✓ considerare sempre prevalente la necessità di tutelare la salute e la sicurezza (intesa anche come Security) dei dipendenti e dei terzi eventualmente presenti rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- ✓ contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- √ valutare sempre gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
- ✓ conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni e/o omissioni e non adottare comportamenti imprudenti;
- ✓ utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione ricevuti in dotazione;
- ✓ utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
- ✓ astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di compromettere la sicurezza propria e/o di altri soggetti presenti sui luoghi di lavoro;
- ✓ astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
  esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro;
- ✓ rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione individuale e collettiva, ivi inclusa quella di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro, osservando altresì le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti della sicurezza e dai preposti;
- ✓ partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati da FAGIOLI;
- √ sottoporsi ai controlli sanitari previsti ai sensi di legge o, comunque, disposti dal medico competente;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni operative impartite dalla Sistema di Gestione Sicurezza formalizzato in base alla norma ISO 45001 e alle linee guida UNI INAL.

Il Medico Competente (MC), il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dovranno altresì:

- Quanto al Medico Competente (MC):
- collaborare fattivamente con il Datore di Lavoro, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza alla valutazione dei rischi (anche ai fini della programmazione della



## PARTE SPECIALE D

Rev. Del 12/04/2024

sorveglianza sanitaria), alla valutazione della adeguatezza delle misure di tutela, all'attività di formazione e informazione, alla organizzazione del servizio di primo soccorso;

- ✓ programmare ed effettuare una adeguata ed appropriata sorveglianza sanitaria attraverso protocolli definiti, istituendo ed aggiornando una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza;
- ✓ fornire ai lavoratori interessati ogni informazione richiesta in merito ai risultati della sorveglianza sanitaria effettuata;
- ✓ visitare gli ambienti di lavoro.
- Quanto al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS):
- ✓ promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione per la tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori;
- ✓ partecipare alle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento, formulare proposte in merito alla prevenzione, riferire di eventuali rischi individuati.
- ✓ A tal fine, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza avrà facoltà di accedere ai luoghi di lavoro, è consultato in merito alla valutazione dei rischi, alla individuazione e programmazione dell'attività di prevenzione ed alla programmazione dell'attività di formazione.
- Quanto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e al ASPP:
- √ individuare i fattori di rischio;
- ✓ individuare le misure preventive e protettive idonee per garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi e degli ambienti di lavoro;
- ✓ programmare e promuovere l'adozione delle misure di prevenzione
- ✓ elaborare le procedure di sicurezza;
- ✓ controllare il rispetto delle stesse;
- ✓ mantenere l'aggiornamento delle prescrizioni legali applicabili
- ✓ gestire le Schede Tecniche dei rischi specifici.

#### Le direttive di FAGIOLI relative alla salute e sicurezza sono promosse dal vertice aziendale e si ispirano ai seguenti principi:

- √ impegno alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come parte integrante della gestione aziendale;
- ✓ impegno al rispetto della legislazione vigente e degli accordi applicabili;
- ✓ privilegio per le azioni preventive, a seguito di approfondita valutazione dei rischi;
- ✓ miglioramento continuo;
- ✓ assunzione di responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- ✓ impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- ✓ impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in sicurezza;
- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, soprattutto attraverso il loro Rappresentante per la sicurezza;

#### FAGIOLI si impegna quindi a:

- ✓ rispettare gli standard tecnico strutturali previsti dalla legge per le attrezzature, i luoghi di lavoro e gli agenti chimici/fisici e biologici eventualmente utilizzati;
- √ acquisire le documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- ✓ valutare i rischi e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione;
- √ approntare strumenti organizzativi per le emergenze, il primo soccorso, la gestione degli appalti;
- ✓ organizzare riunioni periodiche sulla sicurezza e consultazioni con le rappresentanze dei lavoratori in materia;



## PARTE SPECIALE D

Rev. Del 12/04/2024

- √ approntare le necessarie attività di sorveglianza sanitaria;
- ✓ organizzare idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti;
- ✓ prevedere attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro;
- √ acquisire le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità dei luoghi e degli strumenti di lavoro;
- ✓ attuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure;
- ✓ risolvere tempestivamente eventuali difformità riscontrate;
- ✓ definire di un sistema di auditing interno (ODV, Responsabile Sicurezza) atto a monitorare la corretta applicazione dei protocolli, delle procedure e dei presidi individuati nel documento sulla valutazione del rischio;
- ✓ effettuare verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro da parte
  dell'ODV, coadiuvato dal Responsabile sicurezza o da esperti del settore;
- ✓ mettere in atto forme di tracciabilità e archiviazione, mediante apposita procedura, di tutta la documentazione aziendale concernente la salute e la sicurezza sul lavoro. Ogni operazione se possibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione deve essere verificabile ex post, tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Nel caso in cui i lavori siano affidati a ditte esterne, quali imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva, il Datore di Lavoro deve ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008:

- √ acquisire il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed Artigianato;
- acquisire l'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (si faccia riferimento a tal proposito al DPR 445/2000, art. 47);
- √ acquisire assicurazione RCT/RCO;
- ✓ acquisire DURC;
- ✓ acquisire modulo costi della sicurezza dell'appaltatore;
- ✓ nomina responsabile di commessa dell'appaltatore sottoscritta dall'Impresa appaltatrice e dal proprio responsabile di commessa;
- ✓ fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle proprie attività acquisendo la sottoscrizione di una nota informativa sui rischi da parte dell'appaltatore.

Il tutto è regolato anche dalla procedura aziendale di gestione dei contratti d'appalto che definisce le modalità per il rispetto delle Normative di Salute & Sicurezza da parte dei lavoratori delle Aziende Esterne operanti all'interno della FAGIOLI SpA.

Vedasi in proposito le seguenti procedure:

	PROCEDURE
IO-H-18	QUALIFICA FORNITORI
IO-H-19	PROCEDURA APPROVVIGIONAMENTO
MGSSL-PR26	MANUALE GESTIONE APPALTI
MGSSL-PR29	VERIFICA E GESTIONE DEGLI APPALTATORI

Nel caso di affidamento di lavori in appalto a ditte esterne, infatti, il Datore di Lavoro committente, l'appaltatore ed l'eventuale subappaltatore devono:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte.



### PARTE SPECIALE D

Rev. Del 12/04/2024

In particolare, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 il Datore di Lavoro committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI), ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Tali disposizioni, <u>non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi</u>. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al d.lgs. 163/2006, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Tali disposizioni, non si applicano, inoltre, ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del DM 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al DPR 14.09.2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del medesimo decreto. Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Gli obiettivi del sistema di controllo sono i seguenti:

- a) Verificare la regolarità e la qualità del servizio prestato, anche in relazione a quanto previsto in sede contrattuale
- b) Verificare che appaltatori ed eventuali subappaltatori stiano operando nel rispetto delle norme di sicurezza di cui ai diversi allegati contrattuali
- c) Richiamare eventuali società inadempienti tramite il responsabile dell'appaltatore, a fronte di mancanze di lieve entità, ovvero utilizzando la lettera di contestazione per gravi mancanze.
- d) Disporre la sospensione dei lavori in caso di inosservanze gravi e concordare con l'ufficio acquisti gli eventuali provvedimenti da adottare in accordo con le clausole contrattuali
- e) Acquisire informazioni volte all'assolvimento degli obblighi di legge
- f) Verificare la regolarità contributiva dell'appaltatore finalizzata all'effettuazione del pagamento.

### MISURE PREVENTIVE SPECIFICHE

Poiché il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, si rinvia integralmente alle valutazioni specifiche ivi contenute anche per quanto concerne le norme e le regole da rispettare. La valutazione dei rischi è oggetto di costante revisione ed aggiornamento da parte dell'azienda e, in ogni caso, viene rivista ogni qualvolta si verifichino significativi mutamenti nell'organizzazione di lavoro e/o dei luoghi di lavoro.



## PARTE SPECIALE D

Rev. Del 12/04/2024

Si precisa, al riguardo, che la segnalazione di un'eventuale deviazione dal Documento di Valutazione dei Rischi verrà interpretata anche come deviazione dal "Modello".

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato o, comunque, per la prevenzione di quei comportamenti che potrebbero integrare la colpa di FAGIOLI in relazione agli infortuni sul lavoro, valgono le attività i principi e le regole di seguito specificati.

Fagioli S.p.A. ha predisposto un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (GSSL) documentato da:

- Manuale GSSL;
- Allegati al Manuale GSSL;
- Procedure Operative GSSL;
- Politica HSE-Q;
- Documenti Progettuali Sicurezza (progetti Italia e progetti Estero).
- Documento di valutazione dei rischi (art. 28 comma 2 D.Lgs. 81/08) e relative relazioni tecniche

Obiettivo fondamentale di Fagioli S.p.A. è rendere compatibile lo sviluppo delle proprie attività con la tutela e la prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro e per questo la Direzione ha deciso di predisporre e sviluppare in maniera continuativa un Sistema di Gestione GSSL conforme ai requisiti della norma ISO 45001

#### In questo contesto:

A. la Direzione Generale è responsabile di dirigere l'intero programma del Sistema di Gestione GSSL definendone le politiche, gli obiettivi, le responsabilità e le risorse;

B. il Responsabile del Sistema GSSL (RSG) è responsabile di progettare e definire il Sistema di Gestione GSSL e di assicurare che quanto contenuto nella ISO 45001 sia applicato, mantenuto e costantemente aggiornato nell'ottica del miglioramento continuo; C. i Responsabili di Funzione hanno il compito, affidatogli dalla Direzione Generale, che le loro aree operino in accordo ai contenuti del Manuale GSSL;

Fagioli S.p.A. rivede periodicamente su base annua la Politica GSSL affinché sia sempre pertinente e appropriata alla natura e alla dimensione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro dell'Organizzazione (vedasi in proposito l'All. 1 al Manuale GSSL Politica Salute e Sicurezza sul Lavoro).

Alcune attività più critiche sono state disciplinate da apposite procedure di sicurezza:

TITOLO	CODICE
MANUALE SISTEMA GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA	MGSSL
GESTIONE DOCUMENTI E REGISTRAZIONI	MGSSL-PR01
GESTIONE EMERGENZE	MGSSL-PR02
GESTIONE NON CONFORMITÀ	MGSSL-PR03
GESTIONE AZIONI CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE	MGSSL-PR04
VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE	MGSSL-PR05
UTILIZZO DISPOSITIVI ANTICADUTA	MGSSL-PR06
MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI	MGSSL-PR07
UTILIZZO CARRELLI ELEVATORI	MGSSL-PR08
SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE DI CARICHI	MGSSL-PR09
UTILIZZO MACCHINE UTENSILI ED OPERATRICI	MGSSL-PR10
UTILIZZO VIDEOTERMINALI	MGSSL-PR11
CRITERI ADOTTATI QUANTIFICAZIONE RISCHI	MGSSL-PR12
METODOLOGIA ADOTTATA PER LA CODIFICA DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO - COLOUR CODE	MGSSL-PR13
GESTIONE BRACHE ED ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO	MGSSL-PR14
GESTIONE BILANCINI ED ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO (NON STANDARD)	MGSSL-PR15
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA	MGSSL-PR16
GESTIONE DELL' INGRESSO DEI NEOASSUNTI	MGSSL-PR17
CODIFICA CERTIFICATI, ATTESTATI FORMATIVI E VISITE MEDICHE	MGSSL-PR18



## PARTE SPECIALE D

Rev. Del 12/04/2024

GESTIONE DELL' INGRESSO DEI VISITATORI	MGSSL-PR19
TRASFERTE IN PAESI A RISCHIO	MGSSL-PR20
UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE	MGSSL-PR21
EMISSIONE DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MGSSL-PR22
SICUREZZA DEI GUIDATORI E UTILIZZO DEI VEICOLI A MOTORE	MGSSL-PR23
OPERAZIONI IN CHIATTA	MGSSL-PR25
MANUALE GESTIONE APPALTI	MGSSL-PR26
UTILIZZO DEL GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO	MGSSL-PR27
REGISTRAZIONE E CONTROLLO DEGLI ACCESSI	MGSSL-PR28
VERIFICA E GESTIONE DEGLI APPALTATORI	MGSSL-PR29
ANALISI DEL CONTESTO	MGSSL-PR30
SMARTWORKING	MGSSL-PR32
GESTIONE CORONAVIRUS	MGSSL-PR33
GESTIONE CORONAVIRUS	MGSSL-PR34
GESTIONE CORONAVIRUS	MGSSL-PR35
UTILIZZO MAN BASKET	MGSSL-PR36
BLUE JAWS AND ANCILLARY COMPONET SITE MAINTENANCE rev.0	MGSSL-PR37
SPAZI CONFINATI	MGSSL-PR38
GOLDEN RULES - SICUREZZA DELLE PERSONE	MGSSL-PR39
SILVER GUIDELINE - SECURITY	MGSSL-PR40
VALUTAZIONE RISCHIO DI SECURITY – Modalità Operative	MGSSL-PR41
ETICHETTATURA SOSTANZE PERICOLOSE	MGSSL-PR42
CONTRASTO CALDO ESTIVO	MGSSL-PR43

### ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La conoscenza dei rischi e delle modalità operative più sicure è elemento fondamentale per limitare al minimo l'esposizione ai rischi e, quindi, la possibilità del verificarsi di infortuni o l'insorgenza di malattie correlate al lavoro.

Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e la sicurezza sul lavoro richiede un'adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso lo svolgimento di attività di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni al "Modello", al "Codice Etico" e al Documento di Valutazione e Rischi e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti non conformi.

Ciascun lavoratore riceve una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento alle proprie mansioni ed al luogo ove presta la sua attività lavorativa.

La formazione e l'addestramento devono avvenire in occasione:

- ✓ della costituzione del rapporto di lavoro;
- √ del trasferimento e del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione / impiego di nuove attrezzature, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi e devono essere periodicamente ripetuti in relazione alla evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi, e in ogni caso, ripetuti con frequenza quinquennale.

La formazione e l'addestramento sono organizzati con cadenza periodica a cura di RSPP, preposti o tecnici esterni, a seconda dei casi e delle competenze necessarie.

Il regolare svolgimento e la partecipazione all'attività di formazione sono monitorati e adeguatamente documentati, anche attraverso l'archiviazione e la custodia dei relativi attestati di frequenza.

Nel DVR è inserito il piano di informazione, formazione e addestramento per mansione in funzione dei rischi specifici individuati.

#### In particolare:

- Addetti antincendio;



## PARTE SPECIALE D

Rev.

Del 12/04/2024

- Addetti pronto soccorso;
- Addetti emergenza
- RLS;
- RSPP/ASPP;
- Neo-assunti;
- lavoratori subordinati a tempo determinato;
- Dirigenti e preposti;
- Stagisti;
- interinali;
- Visitatori;
- Corsisti.

La formazione segue anche le indicazioni generali indicate nelle procedure e istruzioni sopra elencate.

Ulteriori corsi possono essere pianificati in funzione di specifiche esigenze o nuove prescrizioni legislative. Tutta la formazione è registrata a cura di RSPP su apposite schede corso; è disponibile un elenco di tutti i corsi effettuati. La documentazione viene mantenuta da RSPP. Per quanto riguarda la formazione in materia di Security, la documentazione è conservata presso Ufficio Legal, Risk & Security Management.

#### **COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO**

Il coinvolgimento e la consultazione del personale, anche attraverso le loro rappresentanze, costituisce elemento fondamentale per una adeguata ed efficace prevenzione.

Il coinvolgimento è realizzato attraverso:

- ✓ consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;
- ✓ riunioni periodiche delle quali viene redatto apposito verbale. La riunione con il medico competente cade ad intervalli regolari, con cadenza minima annuale, programmati da RSPP, mentre le altre riunioni vengono programmate su espressa segnalazione richiesta da RSPP. In ogni caso tutte le riunioni sono verbalizzate da RSPP e divulgate mezzo e-mail alle funzioni interessate.

#### STRUTTURA ORGANIZZATIVA, RESPONSABILITÀ E COMPETENZE

FAGIOLI si è dotato di una struttura organizzativa in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'attribuzione degli incarichi ai soggetti individuati dalle norme in materia di sicurezza potrà essere effettuata solo previa verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-professionali richiesti per lo svolgimento degli incarichi stessi, requisiti che devono permanere per tutta la durata degli incarichi.

L'attribuzione delle specifiche responsabilità deve avvenire con in forma scritta definendo in maniera dettagliata caratteristiche dell'incarico e competenze.

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato sui cambiamenti della struttura organizzativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e del sistema delle deleghe.

#### **MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA**

Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione sono sottoposte a monitoraggio volto a verificare sia il raggiungimento degli obiettivi che la funzionalità del "sistema" di sicurezza.

Il primo livello di monitoraggio è svolto in maniera costante e continua all'interno della Società dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

I risultati delle attività di monitoraggio vengono riportati in appositi verbali con segnalazione immediata in caso di criticità al Datore di Lavoro.



## PARTE SPECIALE D

Rev. Del 12/04/2024

#### FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Il Datore di Lavoro, l'RSPP, ogni Responsabile, Preposto e/o dipendente della Società dovrà comunicare all'ODV, sempre in forma scritta e non anonima, con garanzia di piena riservatezza, ogni notizia rilevante in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro.

A tal fine è stato predisposto apposito canale dedicato garantendo a coloro che decidano di inoltrare le proprie segnalazioni direttamente all'ODV al di fuori dell'ordinaria linea gerarchica, che non subiranno ripercussioni negative sulla propri a posizione lavorativa.

Il Datore di Lavoro informa l'ODV circa i nominativi e gli incarichi dei soggetti autorizzati alle relazioni con la Pubblica Amministrazione in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (ad esempio: RSPP, RLS, Datore di lavoro o suo delegato, ecc.).

Tali soggetti comunicano, con la periodicità sotto definita, l'elenco delle attività autorizzative e delle verifiche in corso da parte degli Organismi ed Autorità competenti, l'andamento della valutazione dei rischi, degli infortuni e gli esiti della sorveglianza sanitaria.

In particolare, dovranno obbligatoriamente essere comunicati all'OdV, a cura del Servizio di prevenzione e protezione, a titolo esemplificativo:

- ✓ i verbali delle riunioni periodiche annuale, i verbali delle riunioni mensili, i verbali delle prove di emergenza ed
  evacuazione, eventuali ulteriori riunioni aventi ad oggetto temi attinenti la sicurezza sul lavoro che particolari esigenze
  dovessero rendere necessarie:
- ✓ tutte le informazioni relative agli infortuni di durata superiore a 40 gg e le richieste provenienti dall'INAIL in merito alle
  denunce di malattie professionali;
- eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché ogni altro provvedimento significativo proveniente da enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro o dall'Autorità Giudiziaria;
- √ verbali degli audit di sistema e di conformità legislativa effettuati dai soggetti competenti indicati nel Manuale e nelle specifiche procedure.

### La periodicità stabilita è la seguente:

- ✓ reportistica scritta, almeno una volta all'anno;
- almeno un incontro l'anno anche in assenza di segnalazioni specifiche (anche in occasione della riunione periodica per la sicurezza ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008);
- ✓ <u>segnalazione di ogni criticità intercorsa, anche a mezzo mail o altro metodo sbrigativo</u>.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio della propria attività di controllo, potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale relativa alla sicurezza ed igiene sul lavoro. Qualora lo ritenga necessario potrà interpellare i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza per avere chiarimenti e delucidazioni. Le procedure dovranno essere messe a disposizione dell'OdV nella versione più aggiornata. Nell'ambito dei suoi poteri l'OdV potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione della sicurezza di cui dovrà essere redatto un verbale attestante l'attività svolta ed i soggetti partecipanti.

Si richiamano inoltre le previsioni contenute nella procedura relativa alle segnalazioni verso l'ODV così come descritta nella Parte Generale del MOG.

#### COMPITI DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di:



## PARTE SPECIALE D

Rev.

Del 12/04/2024

- √ svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e del "sistema" di sicurezza;
- ✓ proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale;
- ✓ esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- √ valutare la formazione specifica del personale in materia di sicurezza e salute;
- ✓ valutare l'attività di aggiornamento del management in materia di sicurezza e salute;
- ✓ verificare l'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del report annuale e/o semestrale, sugli accertamenti e sulle attività svolte in merito alla verifica dell'attuazione del modello con riferimento alle attività connesse all'ambito dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.



### PARTE SPECIALE E

Rev. Del 12/04/2024

#### Parte speciale "E" Modello Organizzativo

(Reati ambientali)

Art. 25 undecies D. Lgs. 231/01

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.lgs 121/2011 che, aggiungendo l'articolo **25-undecies** al D.lgs 231/2001, ha attratto nell'orbita della responsabilità amministrativa dipendente da reato di cui al D.lgs 231/2001, anche i reati ambientali contemplati dal "Codice ambientale" (D.lgs 152/2006) con riferimento ad aria, acqua, rifiuti e bonifiche.

Di nuovo conio sono gli articoli 727-bis e 733-bis, Codice penale per i crimini contro animali e vegetali selvatici protetti, che ora rientrano nel novero del D.lgs 231/2001 unitamente a quelli previsti dalla legge 150/1992 (sul commercio di animali pericolosi), dalla legge sulla tutela dell'ozono stratosferico (549/1993) e dal D.lgs 202/2007 sull'inquinamento derivante dalle navi

Inoltre, la Legge 22 maggio 2015 n.68 recante <u>Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente</u> (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

Tale provvedimento ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai "Delitti contro l'ambiente" (Libro II, Titolo VI-bis, artt. 452-bis-452-terdecies), all'interno del quale sono previste le **nuove fattispecie** di c.d. **ECOREATI**:

- inquinamento ambientale;
- disastro ambientale;
- traffico ed abbandono di materiale radioattivo;
- impedimento di controllo;
- omessa bonifica.

Nel caso di FAGIOLI sono state prese in considerazione, come astrattamente configurabili le seguenti tipologie di reati:

- distruzione o deterioramento habitat all'interno di sito protetto: l'art. 733bis c.p. punisce chi, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque deteriorato compromettendo lo stato di conservazione:
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata: l'art. 256 D.Lgs. 152/2006 punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- bonifica dei siti: l'art. 257 D.Lgs. 152/2006 punisce chiunque avendo cagionato l'inquinamento del suolo, sottosuolo,



### PARTE SPECIALE E

Rev. Del 12/04/2024

delle acque superficiali o sotterranee con il superamento di concentrazioni soglia di rischio, non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;

- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'art. 258 D.Lgs.
   152/2006 nella predisposizione del certificato di analisi di rifiuti fornire false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti, far uso di un certificato falso durante il trasporto;
- misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente di cui alla legge n. 549 / 1993: violazione delle disposizioni che impongono la cessazione e la riduzione dell'impiego di sostanze lesive;
- registro cartaceo di controllo della tracciabilità dei rifiuti: l'art. 260 D.Lgs. 152/2006 punisce chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti, o inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01), delitto che punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b) D.Lgs.231/01), delitto che punisce chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. abusivamente cagiona un disastro ambientale, quale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)
- impedimento del controllo (art.452-septies c.p.), che riguarda anche la materia della sicurezza e salute sul lavoro e che punisce, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti".

Ulteriori fattispecie regolano inoltre il **ravvedimento operoso** (art. 452-*decies* c.p.), la **confisca** (art. 452-*undecies* c.p.), il **ripristino dello stato dei luoghi** (art. 452-*duodecies* c.p.) e puniscono l'**omessa bonifica** da parte di chi vi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica (art. 452-*terdecies*c.p.).

Sono stati inoltre modificati e integrati gli articoli 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e, dopo la parte sesta di tale decreto, è stata aggiunta la "Parte sesta-bis" recante "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale", cui si rinvia, che si applica "alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto [D.Lgs.152/2006, n.d.r.] che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette" (art. 318-bis).



### PARTE SPECIALE E

Rev. Del 12/04/2024

#### AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Nell'ambito dell'attività aziendale, così come sopra descritta, data l'importanza e la particolarità della materia trattata nella presente Parte Speciale, l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati è definita nel Manuale di Gestione Ambientale, che prendei in considerazione i seguenti rischi:

- Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito rifiuti
- Gestione impianti di climatizzazione
- Gestione prelievi e scarichi idrici
- Gestione emissioni in atmosfera
- Gestione delle emergenze
- Gestione rumore esterno

La Società si impegna a stabilire, documentare, attuare, mantenere attivo e migliorare continuativamente un Sistema di Gestione Ambientale, certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 dal Settembre 2020.

Il Sistema di Gestione Ambientale configura come uno strumento fondamentale di controllo ai fini dell'efficace attuazione del Modello. Tale sistema infatti, oltre a dare chiara evidenza ai processi aziendali mediante la formale adozione di un ampio complesso di documenti permette di diffondere a tutti i livelli aziendali una maggiore attenzione al rispetto delle procedure. L'attività di audit interni periodici permette la valutazione dell'efficacia del sistema di gestione aziendale integrandosi nel più ampio quadro di controllo richiesto dal D.lgs. 231/01. La gestione dei processi aziendali governati secondo le prescrizioni del Sistema di Gestione Ambientale costituisce un ulteriore strumento attuato dalla Società per favorire la riduzione dei rischi di reato ambientali, agevolando le attività di controllo da parte degli organi preposti.

I principi del Sistema di Gestione Ambientale sono stati utilizzati come principale riferimento metodologico per l'individuazione e la valutazione dei rischi-reato, al fine di rendere le varie componenti del Sistema medesimo idonee a supportare i diversi elementi e i requisiti del Modello 231, fermo restando la diversità dei due strumenti a partire dalla differente finalità: il miglioramento continuo in un caso, la prevenzione dei reati dall'altro.

Eventuali integrazioni potranno essere disposte dalla Società anche a seguito dell'attività di verifica periodica da parte dell'Organismo di Vigilanza e, comunque, dei soggetti che svolgono attività di verifica e monitoraggio in questo ambito.

#### I DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, consiglieri delegati, dirigenti, dipendenti, collaboratori (di seguito collettivamente individuati come i "Destinatari" della presente Parte Speciale) i quali sono tenuti all'adozione di comportamenti conformi alle regole di condotta previste nella presente Parte Speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati sopra individuati e descritti.



### **PARTE SPECIALE E**

Rev. Del 12/04/2024

- RISK	<b>ASSESSMENT</b>

Il processo di risk assessment adottato si è articolato come segue.

- Mappatura preliminare delle attività espose a rischio di reato

La prima fase, finalizzata all'individuazione preliminare delle attività a rischio, si è svolta tramite l'analisi della documentazione societaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di documenti analizzati in questa fase:

- ✓ Organigramma
- ✓ Procedure e certificazioni
- ✓ Deleghe
- Individuazione dei controlli esistenti ed del ruolo "organizzativo" delle funzioni, eventualmente anche mediante questionari "ad hoc" e incontri di *self assessment* con i responsabili funzionali, al fine di approfondire la tipologia delle attività a rischio

La seconda fase è stata dedicata all'approfondimento delle attività a rischio precedentemente individuate attraverso:

- ✓ interviste (self assessment) con i responsabili funzionali
- ✓ questionari ad hoc
- Elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte (As is Analysis)

L'"AS IS Analysis" è il risultato dell'analisi documentale e delle informazioni raccolte durante le interviste e tramite i questionari. In particolare, in questa fase, attraverso la valutazione di tutte le informazioni a disposizione, sono analizzati qualitativamente gli aspetti che riguardano l'operatività aziendale, messi in relazione alle singole attività a rischio:

- √ l'organizzazione interna e le procedure
- ✓ il sistema di deleghe e di firma in vigore
- √ le modalità di informazione e comunicazione interna e esterna
- ✓ il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi presente
- Mappatura definitiva delle attività "a rischio" per i reati considerati

In questa fase si procede con l'individuazione definitiva delle attività a rischio:

✓ per tipologia di reati



### **PARTE SPECIALE E**

Rev. Del 12/04/2024

✓ per ruolo / Funzione

Sono quindi riportati nel dettaglio:


- √ l'elenco delle singole attività teoricamente a rischio, distinte per fattispecie di reato
- ✓ per ciascuna attività a rischio, l'indicazione delle Funzioni / Soggetti potenzialmente coinvolti in quanto interessate nello svolgimento delle stesse attività
- Valutazione del livello di rischio connesso a ciascuna singola attività a rischio sia in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e sia di "rischio residuo" (dopo aver attuato interventi)

Ogni attività "a rischio" individuata è valutata in termini di:

- ✓ Probabilità (probabilità di accadimento in relazione al sistema di controllo interno)
- ✓ Gravità (dell'eventuale impatto, rispetto all'attività aziendale)

I rischi mappati sono valutati in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e di "rischio residuo" (in funzione degli interventi attuati dalla Società per ridurlo)

Per una migliore esposizione del lavoro svolto, ed un maggior coinvolgimento delle risorse interne, le attività a rischio sono riepilogate anche per singola Direzione / Funzione. In questo modo si rende ancora più semplice la comprensione di quelle che sono le attività svolte da ciascuna Direzione / Funzione che possono, in linea teorica, determinare il compimento di un reato.



- Valutazione delle azioni da porre in essere per far fronte alle criticità emerse (Gap Analysis)

Una volta individuate le attività a rischio e, sulla base dei presidi al momento presenti, il rischio residuo associato ad ognuna di esse, si procede all'individuazione delle azioni da attuare al fine di ridurre ulteriormente il rischio aziendale (cd. "Gap Analysis").



### **PARTE SPECIALE E**

Rev. Del 12/04/2024

Le tabelle seguenti riportano le attività sensibili identificate a rischio "reati ambientali", per le quali si riportano le attività sensibili identificate, i soggetti coinvolti, la presenza di procedure/regolamenti/manuali ecc. che regolano le attività e il livello di rischio residuo.

Attività a rischio	Soggetti Coinvolti	Riferimento interno	Rischio residuo
Gestione delle consulenze	Commerciale e Marketing; Procurement, Risorse Umane&QA Finance& Accounting	Manuale Gestione Ambientale	Medio
Selezione e gestione degli smaltitori dei rifiuti	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll, Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Communications, Sales & Engineering;	Manuale Gestione Ambientale	Medio
Gestione dei rifiuti	Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Communications, Sales & Engineering;	Manuale Gestione Ambientale	Medio
Comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e formulari	Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Communications, Sales & Engineering;	Manuale Gestione Ambientale	Medio
Manutenzione di impianti, macchinari, immobili e infrastrutture	Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Communications, Sales & Engineering;	Manuale Gestione Ambientale	Medio
Gestione del Sistri	Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Communications, Sales & Engineering;	Manuale Gestione Ambientale	Medio
Gestione delle emissioni	Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Communications, Sales & Engineering;	Manuale Gestione Ambientale	Medio
Gestione degli appalti (salute e sicurezza)	Datore di Lavoro, RSPP; Procurement	Manuale Gestione Sicurezza	Basso

#### PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La tutela dell'ambiente è uno dei principi ispiratori dell'attività di FAGIOLI Spa, ritenendo quest'ultima che la protezione dell'ambiente e il risparmio energetico e nell'utilizzo delle materie prime siano un tema centrale delle direttive aziendale. Le direttive di FAGIOLI relative all'ambiente sono promosse dal vertice aziendale, sono espresse nella politica aziendale e si ispirano ai seguenti principi:

- impegno alla tutela dell'ambiente e al risparmio di risorse come parte integrante della gestione aziendale;
- impegno al rispetto della legislazione vigente e degli accordi applicabili;
- privilegio per le azioni preventive, a seguito alla valutazione degli aspetti ambientali significativi;
- miglioramento continuo;
- assunzione di responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- Impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in campo ambientale;

Lo scopo che la società si pone è quello di ridurre al minimo gli impatti ambientali negativi e sviluppare un ambiente di lavoro il più sicuro possibile. A tal fine vengono presi provvedimenti per una revisione continua degli aspetti ambientali, energetici e di sicurezza. Conseguentemente, gli impatti importanti vengono misurati, registrati e valutati volta per volta.



### **PARTE SPECIALE E**

Rev. Del 12/04/2024

Obiettivo della presente Parte speciale è di far sì che i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame previsti nel D. Lgs. n. 231/2001.

#### FAGIOLI si impegna quindi a:

- rispettare la normativa vigente in campo ambientale;
- ❖ valutare i rischi per l'ambiente e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione;
- approntare strumenti organizzativi per le emergenze, il primo soccorso, la gestione degli appalti;
- organizzare idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- prevedere attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di tutela ambientale.
- acquisire, mantenere, aggiornare e rinnovare le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità ambientale;
- attuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure;
- risolvere tempestivamente eventuali difformità riscontrate.

In particolare, i principi generali di prevenzione, cui tutti i Destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare, sono i seguenti:

- prevedere un sistema di deleghe in materia ambientale al fine di individuare i referenti aziendali per i singoli settori, definire le rispettive competenze e soprattutto conferire i poteri di spesa relativi alle funzioni delegate, nominando (a titolo esemplificativo):
  - o il Responsabile Ambiente e Sicurezza, munito dei relativi poteri di spesa.
- la delega dev'essere conferita formalmente in virtù di un atto scritto recante data certa e deve attribuire al delegato, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali necessari, tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, conferendogli l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle predette funzioni. La delega dev'essere accettata dal delegato per iscritto;
- prevedere un sistema di vigilanza sul corretto uso delle deleghe da parte dei delegati;
- prevedere una gestione degli adempimenti connessi alla normativa in materia ambientale attraverso riunioni periodiche
   con i referenti aziendali competenti.
- prevedere una verifica periodica delle autorizzazioni, iscrizioni e/o comunicazioni prescritte dalla normativa nazionale e internazionale in materia ambientale e un costante aggiornamento tramite audit interni della conformità alla normativa cogente in materia ambientale.
- prevedere una pianificazione di controlli interni sul corretto operato del personale in materia di gestione, separazione e stoccaggio dei rifiuti;
- applicare i principi di separazione delle funzioni e di segregazione dei compiti;



### PARTE SPECIALE E

Rev. Del 12/04/2024

- prevedere un sistema disciplinare per il mancato rispetto della normativa in tema di miscelazione, modalità di stoccaggio,
   raccolta e deposito dei rifiuti;
- prevedere la formazione del personale sulle responsabilità penali in materia di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) che potrebbero sussistere in relazione alla predisposizione del certificato sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, sulla concentrazione degli inquinanti negli scarichi idrici e nelle emissioni in atmosfera, nonché in caso di false indicazioni o di uso di un certificato falso durante il trasporto;
- prevedere un sistema di selezione dei collaboratori esterni destinati a fornire servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, attraverso specifiche indagini volte alla verifica dell'iscrizione agli albi dei trasportatori, al possesso delle necessarie autorizzazioni, alla verifica dei prezzi di mercato. Nel caso di specie è prevista una procedura specifica per la gestione degli appalti nonché sul piano di monitoraggio fornitori rifiuti.
- adottare procedure finalizzate a migliorare le modalità di intervento in caso di emergenze di natura ambientale, nonché un aggiornamento ed una verifica periodica, anche pratica, delle stesse;
- prevedere un report annuale sull'applicazione del Modello in materia ambientale da sottoporre all'O.d.V. al fine di verificare il rispetto delle procedure interne e di valutare periodicamente la loro efficacia nel prevenire la commissione dei reati ambientali. Nel caso di specie esistente un programma e piano di verifiche ispettive interne ai sensi della **UNI EN ISO 14001**, le cui evidenze vengono raccolte e commentate in sede di riunione.

#### MISURE PREVENTIVE SPECIFICHE

I principi di riferimento per questa Parte Speciale sono da ricercare nel Codice Etico, nelle procedure del Sistema di Gestione Ambientale.

Vengono, inoltre, di seguito descritti alcuni principi di attuazione dei comportamenti e delle procedure da adottare in relazione alle diverse tipologie di rischio:

Identificazione e valutazione di:

- aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti;
- significatività in relazione agli impatti ambientali diretti e indiretti correlati, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi;
- misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione di significatività degli aspetti ambientali.

Misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali, definendo ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di:



### **PARTE SPECIALE E**

Rev. Del 12/04/2024

- identificazione e aggiornamento dei punti di scarico/emissione e dei punti di campionamento;
- definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi degli scarichi/emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;
- monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi/emissioni, ivi compresi i certificati analitici e i campionamenti effettuati.

Disciplina delle attività di manutenzione e ispezione degli impianti lungo tutto il loro ciclo di vita, definendo:

- ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli impianti;
- periodiche verifiche di adeguatezza, integrità e regolarità degli impianti
- pianificazione, compimento e verifica delle attività di ispezione e manutenzione mediante personale esperto e qualificato.

Applicazione delle procedure in materia di selezione fornitori e appaltatori al fine di:

- regolare la scelta e lo svolgimento dei rapporti con fornitori o appaltatori, imponendo di tenere conto dei requisiti morali e tecnico-professionali degli appaltatori, comprese le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa;
- verificare la corrispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza;
- inserire clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale rilevante nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto.

#### Si segnalano in particolare le seguenti procedure:

	PROCEDURE
MSGA	MANUALE SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
IO-H-18	QUALIFICA FORNITORI
IO-H-19	PROCEDURA APPROVVIGIONAMENTO
MGSSL-PR26	MANUALE GESTIONE APPALTI
MGSSL-PR29	VERIFICA E GESTIONE DEGLI APPALTATORI

Definizione ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati e che preveda, a seguito di un evento potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo le acque superficiali e/o le acque sotterranee:

- la comunicazione da effettuarsi alle autorità competenti al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare o all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
- l'identificazione di elementi di potenziale contaminazione (attuale o storica) ai fini della valutazione di avviamento delle necessarie attività di messa in sicurezza e di bonifica;
- il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
- verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato;



### **PARTE SPECIALE E**

Rev. Del 12/04/2024

- la predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.

Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, consistente in:

- identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti;
- verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente.

Deposito temporaneo di rifiuti, prevedendo:

- la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo;
- l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti.

Monitoraggio del controllo ambientale

Le misure tecniche, organizzative e procedurali di controllo ambientale sono sottoposte a monitoraggio volto a verificare sia il raggiungimento degli obiettivi e alla risoluzione di eventuali non conformità.

Il primo livello di monitoraggio è svolto in maniera costante e continua all'interno della Società dai preposti (responsabili di funzione, responsabili di area/servizio e dai responsabili di laboratorio) che hanno l'obbligo di segnalare alla Direzione generale eventuali criticità.

Il secondo livello di monitoraggio ha lo scopo di verificare il rispetto degli adempimenti amministrativi in materia ambientale ed è svolto da RSPP che compila un Rapporto di verifica normativa trasmesso alla Direzione Generale.

#### Flussi informativi verso l'ODV

Il Datore di Lavoro, il RSPP, ogni Responsabile, Preposto e/o dipendente della Società dovrà comunicare all'ODV, sempre in forma scritta e non anonima, con garanzia di piena riservatezza, ogni notizia rilevante in materia di tutela ambientale.

A tal fine è stato predisposto apposito canale dedicato garantendo a coloro che decidano di inoltrare le proprie segnalazioni direttamente all'ODV al di fuori dell'ordinaria linea gerarchica, che non subiranno ripercussioni negative sulla propria posizione lavorativa.

Il Datore di Lavoro informa l'ODV circa i nominativi e gli incarichi dei soggetti autorizzati alle relazioni con la Pubblica

Si richiamano inoltre le previsioni contenute nella procedura relativa alle segnalazioni verso l'ODV così come descritta nella Parte Generale del MOG.

#### COMPITI DELL'ODV



### **PARTE SPECIALE E**

Rev. Del 12/04/2024

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- √ svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e del sistema gestione rifiuti;
- ✓ proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale;
- ✓ esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- ✓ valutare la formazione specifica del personale in materia ambientale;
- √ valutare l'attività di aggiornamento del management in materia ambientale;
- ✓ verificare l'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale

Inoltre, la verifica periodica della corretta applicazione del Modello organizzativo in ordine a questi aspetti viene garantita tramite:

- Audit legislativi annuali per la verifica della cogenza
- Riesame della direzione del sistema integrato annuale
- Audit annuale di terza parte (ente di certificazione)
- Verifica dei flussi informativi
- Audit specifico sul Modello 231 con periodicità quinquennale

I verbali degli audit sopracitati vengono forniti all'OdV.

In base all'esito di quanto sopra l'OdV provvede al necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni per garantire che il Modello si mantenga "adeguato" nel tempo.

Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:

- ✓ presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. Casi in cui si rende necessaria la formulazione di proposte possono essere individuati in: significative violazioni del Modello organizzativo; significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa; modifiche normative;
- ✓ follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del report annuale e/o semestrale, sugli accertamenti e sulle attività svolte in merito alla verifica dell'attuazione del modello con riferimento alle attività connesse all'ambito ambientale.

Quanto agli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, si richiamano le previsioni contenute nella procedura relativa alle segnalazioni verso l'ODV così come descritta nella Parte Generale del MOG.



### PARTE SPECIALE F

Rev. Del 12/04/2024

#### Parte speciale "F" Modello Organizzativo

(Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio)

#### Art. 25 octies D.Lgs. 231/01

Con il Decreto 231 del 21 novembre 2007 il legislatore ha dato attuazione alla Direttiva 2005/60/CE dell'UE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio) e alla direttiva 2006/70/CE che dispone le relative misure di esecuzione.

L'intervento ha comportato un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico, tra l'altro estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Inoltre, ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della I. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ex Decreto 231 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 25-octies del decreto 231/2001, l'Ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

La finalità del Decreto 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti individuati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto: banche, intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili e operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge (es. recupero crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori con o senza l'impiego di guardie giurate, agenzie di affari in mediazione immobiliare, case da gioco, commercio di oro per finalità industriali o di investimento, fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi, fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o galleria d'arte, ecc.).

Nei loro confronti trovano applicazione sia gli obblighi di cui al citato decreto 231/2007, nel rispetto di limiti, modalità e casi specificamente indicati dallo stesso decreto, sia le specifiche disposizioni e istruzioni applicative, in materia di identificazione/registrazione/conservazione delle informazioni/segnalazione delle operazioni sospette, dettate a carico degli operatori c.d. "non finanziari" dal decreto del MEF n. 143 del 3 febbraio 2006 e dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, cui si rinvia per approfondimenti.

L'inadempimento a siffatti obblighi viene sanzionato dal Decreto con la previsione di illeciti amministrativi e di cd. "reati-ostacolo", tendenti a impedire che la progressione criminosa giunga alla realizzazione delle condotte integranti ricettazione, riciclaggio o



### PARTE SPECIALE F

Rev. Del 12/04/2024

impiego di capitali illeciti.

Nella versione previgente, l'articolo 52 del decreto obbligava i diversi organi di controllo di gestione, tra cui l'Organismo di Vigilanza, a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia: ad esempio possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all'uso di strumenti di pagamento e di deposito (contante, titoli al portatore, conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazioni fittizie).

Successivamente, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2015/849 (c.d. quarta direttiva antiriciclaggio), e ha modificato, innovandola, la normativa dettata dal Decreto, e a tale riguardo il novellato art. 46 del Decreto prevede che l'obbligo di comunicare le operazioni potenzialmente sospette e i fatti potenzialmente idonei a integrare violazioni degli obblighi previsti dal Decreto residuino solo in capo al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque, trattandosi di reati comuni, si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-ter c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

#### Ricettazione (art. 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648-ter, 649, 709, 712]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.



### PARTE SPECIALE F

Rev. Del 12/04/2024

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648-bis] l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [46, 379, 649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336-346 c.p.p.] riferita a tale reato."

Il reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato, quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, è acquistato, ricevuto od occultato denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

La condotta criminosa si configura anche nei confronti di chi s'intromette nel fare acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

#### Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Il reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato, quando si sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero si compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

#### Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro [379, 649].



### PARTE SPECIALE F

Rev. Del 12/04/2024

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Il reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, quando si impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

#### Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

La nuova fattispecie di reato di autoriciclaggio ex art. 648ter. 1 c.p., si configura ogni qualvolta la Società, avendo commesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, i beni e le utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Sul piano delle condotte punibili, il delitto di autoriciclaggio si presenta come una specie di ibrido normativo tra il reato di riciclaggio (di cui all'art. 648-bis c.p.) e quello di reimpiego (di cui all'art. 648-ter c.p.). Infatti, il primo segmento di condotta, chiaramente derivato dal riciclaggio, consiste nella realizzazione di una o più operazioni, spesso di natura finanziaria, finalizzate a



### PARTE SPECIALE F

Rev. Del 12/04/2024

disunire i proventi illegali dalla loro fonte; mentre il secondo segmento si realizza con il reinserimento del provento dell'illecito nell'economia legale.

Dunque, il fatto di autoriciclaggio consiste in "re-immissione nel circuito dell'economia legale di beni derivanti dai delitti in precedenza commessi dall'agente".

Rispetto alla figura consolidata del riciclaggio, l'ipotesi di autoriciclaggio si caratterizza per i seguenti elementi:

- il soggetto che ricicla è il medesimo autore (o concorrente) del reato-base dal quale originano i proventi illeciti;
- tra le condotte rilevanti compare anche quella di impiego, in aggiunta a quelle comuni di sostituzione e di trasferimento dei proventi da illecito;
- viene specificata la proiezione necessaria delle condotte sopra menzionate verso l'immissione dei proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative;
- si qualifica in termini di concretezza (attraverso l'utilizzo dell'avverbio "concretamente") l'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita del denaro o di altra utilità posto in essere tramite idonee modalità.

L'autoriciclaggio si presenta come reato proprio, considerando che soggetto attivo del medesimo può essere solo chi ha realizzato, o concorso a realizzare, il reato-base, anche quando lo stesso non fosse imputabile o punibile, o qualora dovesse mancare una condizione di procedibilità (ad esempio in assenza di querela) in relazione al delitto-base (art. 648-ter.1, co. 7, c.p.).

Anche in questo caso, la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di autoriciclaggio è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

#### - AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati sono:

#### 1. attività nei rapporti con soggetti terzi1:

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie con controparti;
- investimenti con controparti;
- sponsorizzazioni.

#### 2. attività nei rapporti infragruppo<sup>2</sup>:

- contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita;
- gestione dei flussi finanziari;
- investimenti infragruppo.
- Copertura del rischio cambio<sup>3</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La liquidità della società, rinveniente da reato, potrebbe essere impiegata in una serie di investimenti finanziari, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il denaro rinveniente da reato potrebbe essere trasferito attraverso la stipulazione di contratti simulati, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa:

<sup>3</sup> Nell'ambito delle operazioni di copertura del rischi-cambio si potrebbe sostituire il denaro proveniente da fattispecie delittuose attraverso



### PARTE SPECIALE F

Rev. Del 12/04/2024

- Operazioni di copertura dei rischi cambio
- 4. Pagamento di compensi anomali ad amministratori in quanto non deliberati o deliberati in sproporzionata rispetto l'attività svolta, ovvero celati dietro presunte attività di consulenza, al solo scopo di trasferire denaro derivante da operazioni delittuose;
- 5. Operazione di aumento di capitale di società che si trovano in paesi black list;
- 6. <u>Sponsorizzazioni o donazioni</u> anche di importi elevati a Fondazioni o ONLUS non meglio individuate, al solo scopo di trasferire denaro proveniente da fattispecie delittuose.
- 7. Operazioni di acquisto di ammontare significativo con società che risultano create di recente ed hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con il business della società.

#### **RISK ASSESSMENT**

Il processo di risk assessment adottato si è articolato come segue.

- Mappatura preliminare delle attività espose a rischio di reato

La prima fase, finalizzata all'individuazione preliminare delle attività a rischio, si è svolta tramite l'analisi della documentazione societaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di documenti analizzati in questa fase:

- ✓ Organigramma
- ✓ Procedure e certificazioni
- ✓ Deleghe
- Individuazione dei controlli esistenti ed del ruolo "organizzativo" delle funzioni, eventualmente anche mediante questionari "ad hoc" e incontri di self assessment con i responsabili funzionali, al fine di approfondire la tipologia delle attività a rischio

La seconda fase è stata dedicata all'approfondimento delle attività a rischio precedentemente individuate attraverso:

- ✓ interviste (self assessment) con i responsabili funzionali
- ✓ questionari ad hoc
- Elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte (As is Analysis)

L'"AS IS Analysis" è il risultato dell'analisi documentale e delle informazioni raccolte durante le interviste e tramite i questionari.

l'acquisto e la vendita di valuta estera, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa;



### PARTE SPECIALE F

Rev. Del 12/04/2024

In particolare, in questa fase, attraverso la valutazione di tutte le informazioni a disposizione, sono analizzati qualitativamente gli aspetti che riguardano l'operatività aziendale, messi in relazione alle singole attività a rischio:

- √ l'organizzazione interna e le procedure
- √ il sistema di deleghe e di firma in vigore
- √ le modalità di informazione e comunicazione interna e esterna
- √ il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi presente
- Mappatura definitiva delle attività "a rischio" per i reati considerati

In questa fase si procede con l'individuazione definitiva delle attività a rischio:

- ✓ per tipologia di reati
- ✓ per ruolo / Funzione

Sono quindi riportati nel dettaglio:

- ✓ l'elenco delle singole attività teoricamente a rischio, distinte per fattispecie di reato
- ✓ per ciascuna attività a rischio, l'indicazione delle Funzioni / Soggetti potenzialmente coinvolti in quanto interessate nello svolgimento delle stesse attività
- Valutazione del livello di rischio connesso a ciascuna singola attività a rischio sia in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e sia di "rischio residuo" (dopo aver attuato interventi)

Ogni attività "a rischio" individuata è valutata in termini di:

- ✓ probabilità (probabilità di accadimento in relazione al sistema di controllo interno)
- ✓ gravità (dell'eventuale impatto, rispetto all'attività aziendale)


I rischi mappati sono valutati in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e di "rischio residuo" (in funzione degli interventi attuati dalla Società per ridurlo)

Per una migliore esposizione del lavoro svolto, ed un maggior coinvolgimento delle risorse interne, le attività a rischio sono riepilogate anche per singola Direzione / Funzione. In questo modo si rende ancora più semplice la comprensione di quelle che sono le attività svolte da ciascuna Direzione / Funzione che possono, in linea teorica, determinare il compimento di un reato.



### PARTE SPECIALE F

Rev. Del 12/04/2024



- Valutazione delle azioni da porre in essere per far fronte alle criticità emerse (Gap Analysis)

Una volta individuate le attività a rischio e, sulla base dei presidi al momento presenti, il rischio residuo associato ad ognuna di esse, si procede all'individuazione delle azioni da attuare al fine di ridurre ulteriormente il rischio aziendale (cd. "Gap Analysis").

Le tabelle seguenti riportano le attività sensibili identificate a rischio "reati di riciclaggio e autoriciclaggio", per le quali si riportano le attività sensibili identificate, i soggetti coinvolti, la presenza di procedure/regolamenti/manuali ecc. che regolano le attività e il livello di rischio residuo.

Attività a rischio	Soggetti Coinvolti	Riferimento interno	Rischio residuo
Registrazione di contabilità generale	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata	
		Non sono state elaborate	Medio
		Procedure scritte	
	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit	Prassi consolidata	
Registrazione accantonamenti	Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Non sono state elaborate	Medio
		Procedure scritte	
Determinazione, registrazione ed	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata	
esecuzione delle operazioni di		Non sono state elaborate	Medio
Chiusura di bilancio		Procedure scritte	
	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata	
Apertura e gestione conti correnti		Non sono state elaborate	Medio
		Procedure scritte	



### PARTE SPECIALE F

Rev. Del 12/04/2024

Gestione finanziamenti,	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata	
registrazione incassi e pagamenti		Procedura di Qualità in materia di Contabilizzazione degli Acquisti e Ciclo Attivo	Basso
Gestione della cassa	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata Non sono state elaborate	Medio
		Procedure scritte	
Gestione dei rapporti con enti pubblici	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,	Prassi consolidata	
per dichiarazioni, attestazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc.	, ,	Non sono state elaborate procedure scritte	Basso
	Human Resources; RSPP; QA;		
Gestione dei rapporti con rappresentanti di Enti Pubblici in occasione di accertamenti, ispezioni, verifiche anche tramite consulenti	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,	Prassi consolidata  Non sono state elaborate	Vasso
esterni	Human Resources; RSPP; QA;	Procedure scritte	
Richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni fiscali, formazione finanziata,	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,	Prassi consolidata Non sono state elaborate	Basso
ecc.	Human Resources; RSPP; QA;	Procedure scritte	
		Prassi consolidata	
Gestione del processo di	Administration & Payroll,		
amministrazione del personale	Human Resources;	Non sono state elaborate	Medio
		Procedure scritte	

Ove è stato rilevato un coefficiente di "rischio medio/alto" l'Azienda sta adottato le opportune azioni e/o protocolli al fine di ridurre il rischio aziendale,

#### PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento si ritiene opportuno precisare che tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi e/o occasionali con soggetti terzi devono essere precedute da una adeguata attività di verifica finalizzata a prevenire i delitti di cui all'art. 25 octies del Decreto, in particolare:

- identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude operazioni finanziarie;
- previa verifica che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
- accertamento della provenienza della merce o dei beni oggetto dell'operazione finanziaria;
- individuazione dello scopo, della natura e del valore commerciale dell'operazione;
- tutti gli incassi e i pagamenti devono essere regolati esclusivamente attraverso il canale bancario;



### PARTE SPECIALE F

Rev. Del 12/04/2024

- non devono essere effettuati trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di
  titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari
  o superiore a 1.000 euro;
- è fatto divieto di emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 1.000 euro che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- i pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero e per un importo unitario massimo di 500 euro e devono essere adeguatamente documentati e monitorati;
- Dev'essere prevista la formalizzazione dei criteri utilizzati ai fini della valutazione della congruità del prezzo del bene (in relazione sia al prodotto finito sia ai pezzi di ricambio);
- Verifica periodica sull'uniformità ai principi OCSE del metodo di determinazione del valore normale dei beni;
- Accertare che la differenza tra il prezzo di vendita e il full cost di produzione non dia luogo ad un margine negativo;
- è fatto divieto di effettuare operazioni di transfer pricing in violazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR;
- è necessario prevedere un flusso informativo costante ed aggiornato sia con la Capogruppo sia con l'Odv al fine di adottare tutte le misure necessarie ad evitare la commissione dei reati previsti all'art. 25 octies del Decreto.
- Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio e/o autoriciclaggio.
- Applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti
- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici)
- Protesti, procedure concorsuali o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato).

A tutti i destinatari della presente Parte Speciale è inoltre espressamente vietato:

- effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- effettuare prestazioni in favore delle società di servizi, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di amministratori, società di servizi, Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- utilizzare risorse economiche e finanziarie di cui non sia stata verificata la provenienza, fatto salvo che non si tratti di operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;

#### MISURE PREVENTIVE SPECIFICHE



### PARTE SPECIALE F

Rev. Del 12/04/2024

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al "Modello", i Destinatari della presente Parte Speciale dovranno, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- nel Codice Etico;

e inoltre, nelle indicazioni operative previste dal Sistema Qualità aziendale e nei regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento, nelle procedure di selezione, assunzione, inserimento, gestione e formazione del personale, nelle procedure operative e i regolamenti interni in materia di contabilità e bilancio, e nella scelta/selezione dei consulenti e collaboratori esterni (ai quali è resa nota l'adozione del "Modello" e del Codice Etico da parte di FAGIOLI: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti in virtù di apposite clausole inserite nei contratti).

Si segnalano in particolare le seguenti procedure:

	PROCEDURE
IO-H-18	QUALIFICA FORNITORI
IO-H-19	PROCEDURA APPROVVIGIONAMENTO
IO-H-23	CONTABILIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI
IO-H-26	CICLO ATTIVO
MGSSL-PR26	MANUALE GESTIONE APPALTI
MGSSL-PR29	VERIFICA E GESTIONE DEGLI APPALTATORI
MGSSL – PR20	LINEE GUIDA PER LE TRASFERTE IN PAESI A RISCHIO

Tali attività e procedure oltre a costituire programmi efficaci ed adeguati contro il riciclaggio sono idonei ad escludere il rischio di trasferimento, di sostituzione, e di impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di somme di denaro derivanti da attività illecite, quali ad esempio l'evasione fiscale, la corruzione o l'appropriazione di beni sociali, in modo tale da ostacolare in modo concreto l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

FAGIOLI ha inoltre adottato a livello di gruppo le seguenti policies i cui principi sono stati recepiti in ogni società del Gruppo, policies che sono state tradotte anche in italiano e che costituiscono parte integrante del presente Modello:

Anti-bribery and Corruption Policy;
Anti-Money Laundering / Counter-terrorism Financing Policy;
Trade Compliance Policy
Human Right Policy



### PARTE SPECIALE F

Rev. Del 12/04/2024

Da ultimo, la società ha adottato un adeguato sistema deleghe e procure.

Per quanto concerne la **gestione delle risorse finanziarie** si precisa che i controlli sono garantiti anche dal fatto che il sistema gestionale di cui si è dotata la Società governa in via standardizzata l'elaborazione di tutti i processi contabili.

#### COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza ed all'efficacia del Modello sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte generale del Modello, i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- attivare controlli supplementari in caso di segnalazioni specifiche che non appaiono manifestamente infondate;
- verificare che esistano le condizioni per garantire al Revisore Contabile una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- verifica della efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.
- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate sui comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio. Le istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

Su semplice richiesta dell'ODV dovranno infine, essere messi a disposizione dello stesso gli ulteriori documenti e/o informazioni eventualmente da questi richiesti, così come previsto dalla procedura aziendale relativa alle segnalazioni all'ODV.



### PARTE SPECIALE G

Rev. del 12/04/2024

#### Parte speciale "G" Modello Organizzativo

(Reati informatici e trattamento illecito di dati)

#### - Art. 24bis D.Lgs. 231/01

Il D.lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001, convenzione suddivisa nei seguiti quattro capitoli:

- 1. misure normative di diritto penale sostanziale con la precisazione che le sanzioni da adottare da parte degli Stati devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e comprendenti anche pene detentive;
- 2. misure procedurali che riguardano il perseguimento dei reati contenuti nel capitolo primo;
- 3. norme di coordinamento in tema di cooperazione internazionale;
- 4. clausole finali.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta dopo l'art. 24 del D.Lgs. 231/01 è stato inserito l'art. 24bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

- "1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

Alla luce dell'integrazione apportata dalla I. 48/2008 alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, le imprese dovranno anche verificare che la loro situazione in tema di ICT Security Governance & Management sia tale da poter consentire l'attivazione dell'esimente dalla responsabilità, prevista dal D.lgs. 231/01, in caso di commissione di un delitto informatico al loro interno.



### PARTE SPECIALE G

Rev. del 12/04/2024

Le fattispecie di reato sono le seguenti:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.),
- Diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

#### Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

È stata, inoltre, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2019, la Legge 18 novembre 2019, n. 133 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" (c.d. DL Cyber Security), che ha introdotto una nuova fattispecie di reato, prevedendone la rilevanza anche ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105):

"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni."

Il decreto legge, che è entrato ufficialmente in vigore il 22 novembre 2019, ha l'obiettivo di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e



### PARTE SPECIALE G

Rev. del 12/04/2024

privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Il DL Cyber Security prevede una serie di decreti attuativi per declinare i diversi profili tecnici della nuova disciplina che sono stati, a oggi, adottati solo parzialmente.

Il 21 ottobre 2020 è stato pubblicato in GU il primo DPCM attuativo dell'art. 1 del DL n. 105/2019 ovvero il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante il "Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica". Il particolare, il provvedimento definisce i criteri per la delimitazione del Perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, stabilisce i parametri con cui sono individuati i soggetti che devono esservi inclusi e definisce i criteri per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, nonché le loro modalità di trasmissione. Con successivi decreti attuativi dovranno essere delineate le procedure per la notifica degli incidenti che hanno un impatto su reti, sistemi e servizi inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, le misure volte a garantirne elevati livelli di sicurezza, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea, nonché le procedure, le modalità e i termini del cd. procurement ICT e relative misure di vigilanza.

Si tratta di elementi necessari anche ai fini della nuova fattispecie di reato e dunque per l'individuazione degli specifici presidi preventivi volti a prevenire la commissione di tale fattispecie di reato in chiave 231, che in questa fase ci si limita a delineare per macrocategorie generali.

Il nuovo reato di violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11 del D.L. n. 105/2019) è un reato proprio poiché solo coloro che rientrano nel perimetro sono assoggettati agli obblighi previsti dalla normativa in questione e alla vigilanza delle preposte autorità e potranno quindi porre in essere le condotte incriminate. Con riferimento alla condotta, è un reato a forma vincolata, essendo sanzionata la violazione di determinati obblighi, secondo determinate modalità, ovvero il rilascio di informazioni false o l'omissione di informazioni dovute e l'ostacolo alle funzioni di vigilanza. La norma fa, infatti, riferimento soltanto ai procedimenti di formazione degli elenchi (di cui al comma 2, lett. b)), ai procedimenti di affidamento (di cui al comma 6, lett. a)) e alla funzione di vigilanza (di cui al comma 6, lett. c)). Infine, per la configurazione della fattispecie è richiesto il dolo specifico per cui la condotta rileverà solo ed esclusivamente se finalizzata a ostacolare il monitoraggio da parte delle preposte autorità.

Descrizione delle fattispecie di reato

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)



### PARTE SPECIALE G

Rev. del 12/04/2024

Tale reato si realizza nel caso di compimento di una condotta illecita di falso relativamente a documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria. In particolare, le falsità concernenti documenti e atti informatici rilevano ai fini del d.lgs. 231/2001, se riferite alle disposizioni indicate dal capo stesso e riferite agli atti pubblici e alle scritture private.

L'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), definisce documento informatico "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

In questo contesto normativo si inserisce l'art. 491 bis c.p. che estende la punibilità delle falsità documentali laddove prescrive che "Se alcuna delle falsità previste al presente capo (i.e. capo III Titolo VII libro II del c.p. "falsità in atti") riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".

In particolare, la norma si riferisce alle fattispecie di seguito indicate:

- Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)
- Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)
- Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.)
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 491-bis c.p. ha quindi espressamente riconosciuto validità al documento elettronico, equiparato all'atto pubblico ed alla scrittura privata ed ha previsto una speciale forma di tutela da eventuali falsificazioni materiali o ideologiche per la possibilità di alterare, duplicare, immettere, modificare, manipolare o cancellare abusivamente le informazioni.

Attraverso il richiamo effettuato al capo III del c.p. vengono ad assumere rilevanza quali reati presupposto ai fini del Decreto anche



### PARTE SPECIALE G

Rev. del 12/04/2024

le c.d. falsità in atti, disciplinate dagli artt. 476 e ss del c.p.

#### Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Tale reato si realizza tramite la condotta di un soggetto che si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater."

La fattispecie si concretizza allorquando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni istruzioni idonee al predetto scopo.



### PARTE SPECIALE G

Rev. del 12/04/2024

Diffusione, e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329."

Il reato consiste nella condotta messa in atto da soggetto che, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

> Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".

Tale reato consiste nell'intercettazione, nell'impedimento o nell'interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi informatici. Il secondo comma dello stesso articolo punisce colui che riveli a terzi, senza averne diritto e attraverso l'uso di qualsiasi mezzo di informazione pubblico, il contenuto delle informazioni captate attraverso la commissione delle condotte sopra citate.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)



### PARTE SPECIALE G

Rev. del 12/04/2024

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater".

Tale reato condanna la condotta di quei soggetti che, fuori dai casi consentiti dalla legge, installano apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi informatici.

#### > Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

Il reato condanna la condotta dei soggetti che distruggono, deteriorano, cancellano, alterano o sopprimono informazioni, dati o programmi informatici altrui.

# > Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Tale condotta criminosa consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

#### Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi



### PARTE SPECIALE G

Rev. del 12/04/2024

informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Tale delitto punisce la condotta del soggetto che, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

#### > Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente, ad eccezione del fatto che le sopraccitate condotte sono dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

#### Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".

Il reato si concretizza qualora il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Si evidenzia che, ai fini della punibilità, è richiesto che l'autore del reato agisca al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare un danno altrui.

#### Concetto di sistema informatico o telematico

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che, pur costituendo elemento caratterizzante della condotta illecita – e, più precisamente, l'oggetto materiale su cui tale condotta cade – il legislatore non ha espressamente definito il concetto di sistema informatico o telematico.



### **PARTE SPECIALE G**

Rev. del 12/04/2024

Secondo un'interpretazione più rigorosa potrebbe intendersi come sistema esclusivamente un complesso articolato di attrezzature o macchinari in grado di interagire tra loro; tuttavia, in questo senso risulterebbe escluso da ogni forma di tutela il singolo personal computer, destinato ad operare senza collegamenti, continui o occasionali, con altri elaboratori. Tale opzione limiterebbe la tutela da un lato all'oggetto "intrinseco" dell'attività - ossia dati, informazioni e programmi - e dall'altro alle pluralità funzionali di elaboratori, con un evidente ed ingiustificabile salto logico. Il problema pare certamente superabile con riguardo ad un computer collegato tramite modem alla rete telefonica, come tale quanto meno "parte" di un sistema-telematico. Anche il singolo elaboratore può tuttavia essere ragionevolmente ricondotto al concetto di sistema informatico, ove si intenda come tale un sistema di risorse, composto da dispositivi di elaborazione elettronica digitale, programmi memorizzati e gruppi di dati che, sotto il controllo dei programmi memorizzati, immette, tratta ed emette automaticamente dei dati che può memorizzare e recuperare (cfr. P. Galdieri - Teoria e pratica nell'interpretazione del reato informatico. Milano 1997.40), di modo da rendere anche a quest'ultimo - inteso nella sua globalità funzionale - applicabile la tutela codicistica.

Allo stesso modo occorre in via preliminare chiarire come debba intendersi il termine "accesso" (rectius "introduzione", come precisato dal testo della norma) ad un sistema e se l'accesso corrisponda quindi al semplice collegamento fisico (id est la "chiamata" telefonica tramite modem o l'accensione dello schermo) o a quello logico (ossia il "superamento" della barriera - quale essa sia - di protezione al sistema, così che risulti possibile un "dialogo" con il medesimo).

La seconda soluzione pare essere maggiormente convincente, in quanto identifica l'accesso con il momento in cui l'agente si trova nella condizione, avendo superato qualsiasi barriera prevista per il sistema, di conoscere direttamente dati, informazioni o programmi in esso contenuti; ciò non esclude ovviamente, stante la natura di delitto del reato di cui all'art 615 ter cp - la configurabilità dell'ipotesi del tentativo, realizzato anche semplicemente con il contatto tra "l'intruso" ed il sistema stesso (a prescindere dall'esito di tale contatto) ferma restando la difficoltà di provare, anche sotto il profilo della condotta materiale, tale comportamento.

La definizione ad oggi più appropriata sembra quella offerta dalla giurisprudenza secondo cui: "l'espressione sistema informatico contiene in sé il concetto di una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche. Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione (o "memorizzazione"), per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati" di rappresentazioni elementari di un fatto; effettuata attraverso simboli (bit) numerici ("codice"), in combinazioni diverse; tali "dati" elaborati automaticamente dalla macchina, generano le "informazioni" costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l'utente" (Sez. UN. 17325 del 26/03/2015, Rocco, Rv. 263020 - Sez. 6, n. 3065 del 04/10/1999, Piersanti, Rv. 214945 - Conferma: Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 aprile – 12 settembre 2018, n. 40470)



### PARTE SPECIALE G

Rev. del 12/04/2024

Di contro, per "sistema telematico" si intendono più sistemi informatici collegati stabilmente tra loro al fine di permettere la trasmissione e la comunicazione a distanza delle informazioni raccolte.

In sintesi, ciò che viene in rilievo, per definire la nozione di sistema informatico, è l'attitudine della macchina (hardware) ad organizzare ed elaborare dati, in base ad un programma (software), per il perseguimento di finalità eterogenee. Nella definizione che qui interessa, dunque, alla funzione di registrazione e di memorizzazione dei dati, anche elettronica, si affianca l'attività di elaborazione e di organizzazione dei dati medesimi.

#### - AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati sono tutte le attività che implicano l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche. La presente Parte Speciale si applica, quindi, a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo e si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, amministratori delegati, dirigenti, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e, più in generale, ogni altro soggetto che, direttamente e/o indirettamente, instaura a qualsiasi titolo rapporti e relazioni di collaborazione con la Società o opera per perseguirne gli obiettivi (di seguito collettivamente individuati nella presente Parte Speciale come i "Destinatari").

#### **RISK ASSESSMENT**

Il processo di risk assessment adottato si è articolato come segue.

- Mappatura preliminare delle attività espose a rischio di reato

La prima fase, finalizzata all'individuazione preliminare delle attività a rischio, si è svolta tramite l'analisi della documentazione societaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di documenti analizzati in questa fase:

- ✓ Organigramma
- ✓ Procedure e certificazioni
- ✓ Deleghe
- Individuazione dei controlli esistenti ed del ruolo "organizzativo" delle funzioni, eventualmente anche mediante
  questionari "ad hoc" e incontri di self assessment con i responsabili funzionali, al fine di approfondire la tipologia delle
  attività a rischio

La seconda fase è stata dedicata all'approfondimento delle attività a rischio precedentemente individuate attraverso:

- ✓ interviste (self assessment) con i responsabili funzionali
- ✓ questionari ad hoc
- Elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte (As is Analysis)



### PARTE SPECIALE G

Rev. del 12/04/2024

L'"AS IS Analysis" è il risultato dell'analisi documentale e delle informazioni raccolte durante le interviste e tramite i questionari. In particolare, in questa fase, attraverso la valutazione di tutte le informazioni a disposizione, sono analizzati qualitativamente gli aspetti che riguardano l'operatività aziendale, messi in relazione alle singole attività a rischio:

- √ l'organizzazione interna e le procedure
- √ il sistema di deleghe e di firma in vigore
- √ le modalità di informazione e comunicazione interna e esterna
- √ il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi presente
- Mappatura definitiva delle attività "a rischio" per i reati considerati

In questa fase si procede con l'individuazione definitiva delle attività a rischio:

- ✓ per tipologia di reati
- ✓ per ruolo / Funzione

Sono quindi riportati nel dettaglio:

- $\checkmark$  l'elenco delle singole attività teoricamente a rischio, distinte per fattispecie di reato
- ✓ per ciascuna attività a rischio, l'indicazione delle Funzioni / Soggetti potenzialmente coinvolti in quanto interessate nello svolgimento delle stesse attività
- Valutazione del livello di rischio connesso a ciascuna singola attività a rischio sia in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e sia di "rischio residuo" (dopo aver attuato interventi)

Ogni attività "a rischio" individuata è valutata in termini di:

- ✓ probabilità (probabilità di accadimento in relazione al sistema di controllo interno)
- ✓ gravità (dell'eventuale impatto, rispetto all'attività aziendale)


I rischi mappati sono valutati in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e di "rischio residuo" (in funzione degli interventi attuati dalla Società per ridurlo)

Per una migliore esposizione del lavoro svolto, ed un maggior coinvolgimento delle risorse interne, le attività a rischio sono riepilogate anche per singola Direzione / Funzione. In questo modo si rende ancora più semplice la comprensione di quelle che sono le attività svolte da ciascuna Direzione / Funzione che possono, in linea teorica, determinare il compimento di un reato.



### PARTE SPECIALE G

Rev. del 12/04/2024



- Valutazione delle azioni da porre in essere per far fronte alle criticità emerse (Gap Analysis)

Una volta individuate le attività a rischio e, sulla base dei presidi al momento presenti, il rischio residuo associato ad ognuna di esse, si procede all'individuazione delle azioni da attuare al fine di ridurre ulteriormente il rischio aziendale (cd. "Gap Analysis").

Le tabelle seguenti riportano le attività sensibili identificate a rischio "reati informatici", per le quali si riportano le attività sensibili identificate, i soggetti coinvolti, la presenza di procedure/regolamenti/manuali ecc. che regolano le attività e il livello di rischio residuo.

Attività a rischio	Soggetti Coinvolti	Riferimento interno	Rischio residuo
Gestione delle consulenze	Presidente; Amministratore Delegato; Commerciale e Marketing; Risorse Umane; Finanza; Amministrazione; Tesoreria; Ufficio Acquisti; Divisione Informatica;	Prassi consolidata  Non sono state elaborate  Procedure scritte	Basso
Gestione risorse finanziarie	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, IT,  Human Resources&QA	Prassi consolidata non ci sono procedure scritte	Medio
Gestione dei sistemi hardware	IT, Marketing & communication; Sales & Engineerging, Procurement, Accounting	Prassi consolidata  Non sono state elaborate  Procedure scritte	Basso



### PARTE SPECIALE G

Rev. del 12/04/2024

Gestione degli acquisti	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,  Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales & Engineering;	Procedure Qualità in materia di Approvvigionamento e selezione fornitori	Medio
Gestione della proprietà intellettuale	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales & Engineering;	Prassi consolidate non ci sono procedure scritte	Basso
Gestione caselle di posta elettronica	Risorse umane; IT	Prassi consolidata  Non sono state elaborate  Procedure scritte	Basso
Gestione dei database e trattamento dei dati	Risorse Umane; IT;	Prassi consolidata e procedura predisposta nell'ambito dell'adeguamento al GDPR	Basso
Gestione degli applicativi software e dei sistemi informativi	IT, Marketing & communication; Sales & Engineerging, Procurement, Accounting	Prassi consolidata  Non sono state elaborate  Procedure scritte	Basso
Gestione di accessi, account e profili	Risorse Umane &QA IT;	Non sono state elaborate  Procedure scritte	Basso

#### - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività e le operazioni svolte per conto di FAGIOLI SPA devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico, delle procedure aziendali interne di FAGIOLI SPA nonché dei principi di correttezza e trasparenza.

Nell'espletamento della propria attività, i Destinatari devono rispettare i principi generali di comportamento che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito indicati:

- gli strumenti informatici e telematici devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento di fini strettamente connessi agli incarichi lavorativi secondo criteri di diligenza, correttezza e professionalità, nel rispetto dell'attività svolta ed in linea con le disposizioni normative vigenti;
- gli strumenti informatici e telematici devono essere custoditi con cura e diligenza, segnalando tempestivamente eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti;
- è fatto divieto di installare sui personal computer aziendali dispositivi di protezione e di modificare l'hardware dei personal computer aziendali e delle periferiche connesse e/o direttamente collegate alla rete aziendale;



### PARTE SPECIALE G

Rev. del 12/04/2024

- è fatto divieto di installare e/o utilizzare, anche temporaneamente, software non forniti e autorizzati da FAGIOLI SPA;
- la password per l'accesso ai personal computer, alla rete aziendale e all'indirizzo di posta elettronica è personale e riservata, deve essere modificata alla prima connessione e cambiata periodicamente.

Nell'espletamento della propria attività, i Destinatari devono astenersi da:

- introdursi abusivamente o mantenersi in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso;
- intercettare fraudolentemente, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- rivelare, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni fraudolentemente intercettate relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- installare apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o della Società;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o della Società o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici altrui o della Società ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento;
- procurarsi, riprodurre, diffondere comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o, comunque, fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o comunque mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti;
- formare un documento informatico falso ovvero alterare un documento informatico vero;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.



### PARTE SPECIALE G

Rev. del 12/04/2024

#### MISURE PREVENTIVE SPECIFICHE

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al "Modello", i Destinatari della presente Parte Speciale dovranno, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- nel Codice Etico;
- nonché nelle policies sull'utilizzo degli strumenti informatici attuate da FAGIOLI tramite il proprio IT

FAGIOLI SPA ha, inoltre, predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità al Reg. UE 2016/679 in tema di protezione dei dati, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informatico e dei dati personali.

FAGIOLI SPA si è infatti adeguata in modo sistematico alle novità normative in base a quanto previsto dal Regolamento Europeo e dalle linee guida dell'Autorità Garante.

In particolare, si evidenzia che FAGIOLI Spa ha una struttura IT che garantisce le misure sicurezza minime previste dall'allegato B del previgente d.lgs. 196/2003, nonché la concreta attuazione di misura di sicurezza adeguate così come previsto dall'art. 32 del Regolamento Europeo, in considerazione dell'alto livello delle procedure applicate e delle apparecchiature hardware e software utilizzate.

I dati di rilevanza aziendale vengono generalmente archiviati sui servers centrali e sistematicamente salvati con i metodi ritenuti più idonei, in base al contesto tecnologico e operativo interno.

In relazione ai dati salvati sui singoli dispositivi e non memorizzati a livello centrale, sono state fornite, invece, istruzioni scritte agli incaricati, affinché procedano autonomamente al salvataggio periodico con cadenza almeno settimanale dei dati ed alla relativa custodia dei supporti di salvataggio.

Allo stesso modo, sono state impostate procedure di "disaster recovery" volte al ripristino dei dati in tempi contenuti.

#### COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza ed all'efficacia del Modello in materia di delitti informatici sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte generale del Modello, i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;



### PARTE SPECIALE G

Rev. del 12/04/2024

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- attivare controlli supplementari in caso di segnalazioni specifiche che non appaiono manifestamente infondate;
- verifica della efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.
- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate sui comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio. Le istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

Su semplice richiesta dell'ODV dovranno infine, essere messi a disposizione dello stesso gli ulteriori documenti e/o informazioni eventualmente da questi richiesti, così come previsto dalla procedura aziendale relativa alle segnalazioni all'ODV.



### PARTE SPECIALE H

Rev. Del 12.04.2023

Parte speciale "H" Modello Organizzativo (Reato contro l'industria e il commercio)

Art. 25 bis e 25bis 1 D.Lgs. 231/01

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia"), in vigore dal 15 agosto 2009, apporta un'ampia integrazione della Parte Speciale del D.Lgs. 231/2001, disciplinando numerose fattispecie di reato che possono originare la responsabilità dell'ente collettivo.

Innanzitutto, la rubrica dell'art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) è stata modificata nel seguente modo:

<<1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.>>

Invero, la Legge 99/2009 ha riformulato, richiamandoli nel medesimo art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, due delitti contro la fede pubblica.

Si tratta delle seguenti fattispecie:

#### Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

<>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali



## **PARTE SPECIALE H**

Rev. Del 12.04.2023

brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.>>

#### Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

<>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.>>

La stessa Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha, altresì, previsto nuove fattispecie di reati rientranti nella disciplina del D. Lgs. 231/2001 a tutela dell'industria e del commercio. Si tratta della disposizione di cui all'art. 25-bis.1, che così disciplina:

- <<1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.>>

### ❖ Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio.

<Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio</p> è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.>>

Il bene giuridico sacrificato dall'offesa descritta dalla norma è il libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico.

Relativamente alla condotta delittuosa, perché possa dirsi integrato il reato di cui all'art. 513 c. p. è necessario che il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti illeciti posti in essere con inganno al fine di danneggiare l'attività stessa; l'uso di mezzi fraudolenti volti esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico può pertanto costituire solo un atto di concorrenza sleale e non anche la figura di reato prevista dall'art. 513 c.p.



## PARTE SPECIALE H

Rev. Del 12.04.2023

#### Art. 513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

<<Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.>>

Il reato previsto dall'art. 513-bis c.p. mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza, che deve svolgersi nelle forme lecite previste dal legislatore.

#### Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali

<>Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.>>

Il delitto in esame mira a tutelare l'ordine economico e, più in particolare, la produzione nazionale. Ai fini della configurabilità di detto reato, è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando la stessa cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale; in tal caso, anzi, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

Pertanto, la condotta integrante la fattispecie in oggetto consiste in:

- messa in vendita o in circolazione sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati
- nocumento all'industria nazionale

### Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

<<Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.>>

L'interesse tutelato dall'art. 515 c.p. è quello del leale e scrupoloso comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale (vale a dire la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti); in questo profilo il reato è configurabile anche quando l'acquirente riceva cosa diversa da quella pattuita, rendendosene conto. Il carattere plurioffensivo della frode in commercio sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente



## PARTE SPECIALE H

Rev. Del 12.04.2023

dell'esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, giacché la norma di cui all'art. 515 c.p. tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

Relativamente alla condotta, la stessa si può configurare nelle seguenti fattispecie:

- Consegna di una cosa mobile per un'altra (aliud pro alio)
- Consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita (la divergenza qualitativa deve vertere su caratteristiche non essenziali, altrimenti si versa nell'ipotesi di consegna di cosa diversa, e deve riguardare la sua utilizzabilità, il suo pregio qualitativo o il grado di conservazione).

#### Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

<<Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.>>

### Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

<<Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.>>

La norma di pone a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, a differenza che negli artt. 473-474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. Infatti, l'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì nella tutela dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori. Ai fini della condotta configurabile il reato in oggetto, per deve intendersi estensivamente qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l'esatta individuazione della merce e delle sue proprietà, rendendo edotto il consumatore compiutamente. Per origine e provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore e non già da un determinato luogo. E' comunque sufficiente ad integrare la suddetta condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

### Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

<>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace



### PARTE SPECIALE H

Rev. Del 12.04.2023

chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.>>

Si tratta di una nuova fattispecie delittuosa inserita dalla L. 99/2009 La condotta integrante la fattispecie delittuosa in oggetto si configura in:

Fabbricazione, uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello

Introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta Si applicano a questa fattispecie di reato le disposizioni di cui agli artt. 474-bis c.p. (confisca, anche per equivalente), art. 474-ter comma 2 c.p. (circostanza aggravante che fa rinvio alla commissione dei delitti di cui all'art. 474, comma 2 c.p.) e at. 517-bis comma 2 c.p. (chiusura dello stabilimento e revoca della licenza in caso di fatto di particolare gravità o in caso di recidiva specifica). I delitti in esame sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

### Art. 517 quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari.

<>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.>>

In relazione ai menzionati reati valgono i generali criteri di imputazione previsti dal D.Lgs. 231/2001.

### AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le aree a rischio verificazione reati sono:

- AREA DELLE OPERATIONS: acquisto materie prime; tecnologie adottate; impianti e macchinari utilizzati; controllo qualità; adozione disciplinari di produzione e regolamenti d'uso; ingresso e uscita merci; documentazione contabile e doganale; contratti di produzione conto terzisti; tutela e registrazione brevetti e marchi; etichettatura
- AREA DELLA PROGETTAZIONE
- AREA COMMERCIALE: emissione ordini d'acquisto; contratti di fornitura; ingresso e uscita merci, prodotti finiti; controllo qualità; attività distributiva, documentazione contabile e doganale; condizioni igienico sanitarie dei magazzini



## PARTE SPECIALE H

Rev. Del 12.04.2023

- AREA DEL PERSONALE: selezione e formazione del personale, accesso ad informazioni privilegiate e regolamentazione accesso documentazione societaria
- AREA FINANZIARIA: flussi e mezzi di pagamento
- AREA DELLA SICUREZZA INFORMATICA: gestione del sistema informativo

#### **RISK ASSESSMENT**

Il processo di risk assessment adottato si è articolato come segue.

Mappatura preliminare delle attività espose a rischio di reato

La prima fase, finalizzata all'individuazione preliminare delle attività a rischio, si è svolta tramite l'analisi della documentazione societaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di documenti analizzati in questa fase:

- Organigramma
- Procedure e certificazioni
- Deleghe
- Individuazione dei controlli esistenti ed del ruolo "organizzativo" delle funzioni, eventualmente anche mediante questionari "ad hoc" e incontri di self assessment con i responsabili funzionali, al fine di approfondire la tipologia delle attività a rischio

La seconda fase è stata dedicata all'approfondimento delle attività a rischio precedentemente individuate attraverso:

- √ interviste (self assessment) con i responsabili funzionali
- questionari ad hoc
- Elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte (As is Analysis)

L'"AS IS Analysis" è il risultato dell'analisi documentale e delle informazioni raccolte durante le interviste e tramite i questionari.

In particolare, in questa fase, attraverso la valutazione di tutte le informazioni a disposizione, sono analizzati qualitativamente gli aspetti che riguardano l'operatività aziendale, messi in relazione alle singole attività a rischio:

- √ l'organizzazione interna e le procedure
- ✓ il sistema di deleghe e di firma in vigore
- √ le modalità di informazione e comunicazione interna e esterna
- √ il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi presente
- Mappatura definitiva delle attività "a rischio" per i reati considerati

In questa fase si procede con l'individuazione definitiva delle attività a rischio:

- per tipologia di reati
- per ruolo / Funzione



### PARTE SPECIALE H

Rev. Del 12.04.2023

Sono quindi riportati nel dettaglio:


- ✓ l'elenco delle singole attività teoricamente a rischio, distinte per fattispecie di reato
- ✓ per ciascuna attività a rischio, l'indicazione delle Funzioni / Soggetti potenzialmente coinvolti in quanto interessate nello svolgimento delle stesse attività
- Valutazione del livello di rischio connesso a ciascuna singola attività a rischio sia in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e sia di "rischio residuo" (dopo aver attuato interventi)

Ogni attività "a rischio" individuata è valutata in termini di:

- probabilità (probabilità di accadimento in relazione al sistema di controllo interno)
- gravità (dell'eventuale impatto, rispetto all'attività aziendale)

I rischi mappati sono valutati in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e di "rischio residuo" (in funzione degli interventi attuati dalla Società per ridurlo)

Per una migliore esposizione del lavoro svolto, ed un maggior coinvolgimento delle risorse interne, le attività a rischio sono riepilogate anche per singola Direzione / Funzione. In questo modo si rende ancora più semplice la comprensione di quelle che sono le attività svolte da ciascuna Direzione / Funzione che possono, in linea teorica, determinare il compimento di un reato.



Valutazione delle azioni da porre in essere per far fronte alle criticità emerse (Gap Analysis)

Una volta individuate le attività a rischio e, sulla base dei presidi al momento presenti, il rischio residuo associato ad ognuna di esse, si procede all'individuazione delle azioni da attuare al fine di ridurre ulteriormente il rischio aziendale (cd. "Gap Analysis").

Le tabelle seguenti riportano le attività sensibili identificate a rischio "reati contro l'industria e il commercio", per le quali si riportano le attività sensibili identificate, i soggetti coinvolti, la presenza di procedure/regolamenti/manuali ecc. che regolano le attività e il livello di rischio residuo. Ove è stato rilevato un coefficiente di "rischio medio" l'Azienda sta adottato le opportune azioni e/o protocolli al fine di ridurre il rischio aziendale,



## PARTE SPECIALE H

Rev. Del 12.04.2023

Attività a rischio	Soggetti Coinvolti	Riferimento interno	Rischio residuo
		Prassi consolidata e	
o ::	Commerciale e Marketing; Procurement, Risorse Procedure Qualità in materia	Procedure Qualità in materia di	
Gestione delle consulenze	Umane&QA Finance& Accounting	"Approvvigionamento" e	Basso
		Selezione fornitori e policy anticorruzione	
Gestione del personale	Human resources & Qa	Prassi consolidata non c'è procedura scritta	Basso
Gestione delle risorse finanziarie	CEO; COO; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata Non ci sono procedure scritte	Medio
Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll, Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales & Engineering,	Prassi consolidata e procedura prevista nell'ambito del Manuale Gestione Sicurezza	Basso
Gestione degli acquisti	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,  Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales & Engineering;	Procedure Qualità in materia di "Approvvigionamento" e Selezione fornitori	Medio
Gestione della proprietà ntellettuale	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales & Engineering;	Procedure Qualità in materia di "Approvvigionamento" e Selezione fornitori e Processo industriale	Basso
Gestione Servizi informatici	IT, Marketing & communication; Sales & Engineerging, Procurement, Accounting	Prassi consolidate non ci sono procedure scritte	Basso

### PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività e le operazioni svolte per conto di FAGIOLI devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico, delle procedure aziendali interne di FAGIOLI nonché dei principi di correttezza e trasparenza.

Nell'espletamento della propria attività, i Destinatari devono rispettare i principi generali di comportamento che, a titolo



### PARTE SPECIALE H

Rev. Del 12.04.2023

meramente esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito indicati:

- Verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo, o della brevettazione di invenzioni, disegni e modelli o, comunque di qualsiasi altra opera dell'ingegno, che gli stessi non siano già stati registrati o brevettati sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario.
- ✓ Ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza.
- ✓ Non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e di cui non possiede licenza d'uso.
- Non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende.
- ✓ Non porre in commercio, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, prodotti recanti segni distintivi contraffatti o alterati, sia che questi siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, sia che non lo siano.
- ✓ Non utilizzare nell'ambito del processo produttivo brevetti di terzi per i quali non si dispone di licenza (con particolare riguardo ai brevetti di processo).
- ✓ Divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto l'ipotesi criminosa sopra delineata, possa in astratto diventarlo;
- Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e collaboratori esterni;
- Formalizzare i rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro (contratti/lettere di incarico) in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico adottato dall'azienda, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.
- Definizione di un sistema di auditing interno (OdV) atto a monitorare la corretta applicazione dei protocolli.

#### MISURE PREVENTIVE SPECIFICHE

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al "Modello", i Destinatari della presente Parte Speciale dovranno, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti a titolo esemplificativo, ma non esaustivo nel Codice Etico e nelle seguenti procedure del sistema qualità, nonché nelle procedure interne che regolano il processo di ingegneria.

In particolare, Fagioli ha elaborato un processo che deve essere seguito all'interno dell'Azienda durante le fasi di bidding e di contract execution (PRG - ENG. 001.00 e ss.).

Nell'elaborare tale processo, FAGIOLI ha tenuto conto delle normative vigenti in materia di salute, sicurezza, e ambiente, delle normative doganali, delle normative e standard tecnici, nonché delle procedure interne, e della documentazione tecnica.



## PARTE SPECIALE H

Rev. Del 12.04.2023

	PROCEDURE
PRC-ENG 001	Processo Ingegneria
RACI – ENG- 001	Engineering Matrice RACI
FLO – ENG – SAL - 001	Flusso Ingegneria - Offerta
FLO – ENG – OPE - 001	Flusso Ingegneria - ContractExecution

FAGIOLI ha inoltre adottato a livello di gruppo le seguenti policies i cui principi sono stati recepiti in ogni società del Gruppo, policies che sono state tradotte anche in italiano e che costituiscono parte integrante del presente Modello:

Anti-bribery and Corruption Policy;
Anti-Money Laundering / Counter-terrorism Financing Policy;
Trade Compliance Policy
Human Right Policy

- Verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'Ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio e segno distintivo facente capo all'Azienda;
- Coordinarsi con le funzioni preposte, anche di gruppo, prima di procedere a qualsivoglia registrazione di segni distintivi, ovvero per qualsivoglia domanda di brevetto.
- Verifica della titolarità, anche tramite le funzioni a ciò preposte a livello di gruppo, di ogni marchio, brevetto od altra opera dell'ingegno, da parte di ogni concessionario, prima della stipulazione di un contratto di licenza.
- Attenersi a quanto indicato nel manuale della qualità in tema di processi produttivi.

#### COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza ed all'efficacia del Modello sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte generale del Modello, i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- attivare controlli supplementari in caso di segnalazioni specifiche che non appaiono manifestamente infondate;
- verifica della efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.
- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate sui comportamenti da seguire nell'ambito



## PARTE SPECIALE H

Rev. Del 12.04.2023

delle attività a rischio. Le istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

Su semplice richiesta dell'ODV dovranno infine, essere messi a disposizione dello stesso gli ulteriori documenti e/o informazioni eventualmente da questi richiesti, così come previsto dalla procedura aziendale relativa alle segnalazioni verso l'ODV.



### PARTE SPECIALE I

Rev. Del 12.04.2024

## Parte speciale "I" Modello Organizzativo (Reati in materia di violazione del Diritto d'Autore)

#### Art. 24novies D.Lgs. 231/01

L'Art. 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) viene così implementato:

Descrizione reato 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis,e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 171.quinquies della citata legge n. 633 del 1941. I reati presupposto della fattispecie in esame sono i seguenti:

- ✓ Messa a disposizione del pubblico di un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (Art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- ✓ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 l. 633/1941 comma 3);
- ✓ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborare; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- ✓ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- ✓ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies I. 633/1941);
- ✓ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di



### PARTE SPECIALE I

Rev. Del 12.04.2024

apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171octies I. 633/1941).

#### AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le aree di attività da considerarsi a rischio di verificazione dei reati sopra enunciati sono tutte quelle che ricomprendono l'acquisto e la gestione del sistema informatico e delle licenze software ed in generale l'acquisto e gestione di opere dell'ingegno e si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, amministratori delegati, dirigenti, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e, più in generale, ogni altro soggetto che, direttamente e/o indirettamente, instaura a qualsiasi titolo rapporti e relazioni di collaborazione con la Società o opera per perseguirne gli obiettivi (di seguito collettivamente individuati nella presente Parte Speciale come i "Destinatari").

#### RISK ASSESSMENT

Il processo di risk assessment adottato si è articolato come segue.

- Mappatura preliminare delle attività espose a rischio di reato

La prima fase, finalizzata all'individuazione preliminare delle attività a rischio, si è svolta tramite l'analisi della documentazione societaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di documenti analizzati in questa fase:

- ✓ Organigramma
- ✓ Procedure e certificazioni
- ✓ Deleghe
- Individuazione dei controlli esistenti ed del ruolo "organizzativo" delle funzioni, eventualmente anche mediante questionari "ad hoc" e incontri di self assessment con i responsabili funzionali, al fine di approfondire la tipologia delle attività a rischio

La seconda fase è stata dedicata all'approfondimento delle attività a rischio precedentemente individuate attraverso:

- ✓ interviste (self assessment) con i responsabili funzionali
- ✓ questionari ad hoc
- Elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte (As is Analysis)

L'"AS IS Analysis" è il risultato dell'analisi documentale e delle informazioni raccolte durante le interviste e tramite i questionari. In particolare, in questa fase, attraverso la valutazione di tutte le informazioni a disposizione, sono analizzati qualitativamente gli aspetti che riguardano l'operatività aziendale, messi in relazione alle singole attività a rischio:

√ l'organizzazione interna e le procedure



### PARTE SPECIALE I

Rev. Del 12.04.2024

- ✓ il sistema di deleghe e di firma in vigore
- √ le modalità di informazione e comunicazione interna e esterna
- ✓ il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi presente
- Mappatura definitiva delle attività "a rischio" per i reati considerati

In questa fase si procede con l'individuazione definitiva delle attività a rischio:

- ✓ per tipologia di reati
- ✓ per ruolo / Funzione

Sono quindi riportati nel dettaglio:


- √ l'elenco delle singole attività teoricamente a rischio, distinte per fattispecie di reato
- ✓ per ciascuna attività a rischio, l'indicazione delle Funzioni / Soggetti potenzialmente coinvolti in quanto interessate nello svolgimento delle stesse attività
- Valutazione del livello di rischio connesso a ciascuna singola attività a rischio sia in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e sia di "rischio residuo" (dopo aver attuato interventi)

Ogni attività "a rischio" individuata è valutata in termini di:

- ✓ probabilità (probabilità di accadimento in relazione al sistema di controllo interno)
- ✓ gravità (dell'eventuale impatto, rispetto all'attività aziendale)

I rischi mappati sono valutati in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e di "rischio residuo" (in funzione degli interventi attuati dalla Società per ridurlo)

Per una migliore esposizione del lavoro svolto, ed un maggior coinvolgimento delle risorse interne, le attività a rischio sono riepilogate anche per singola Direzione / Funzione. In questo modo si rende ancora più semplice la comprensione di quelle che sono le attività svolte da ciascuna Direzione / Funzione che possono, in linea teorica, determinare il compimento di un reato.



- Valutazione delle azioni da porre in essere per far fronte alle criticità emerse (Gap Analysis)



## **PARTE SPECIALE I**

Rev. Del 12.04.2024

Una volta individuate le attività a rischio e, sulla base dei presidi al momento presenti, il rischio residuo associato ad ognuna di esse, si procede all'individuazione delle azioni da attuare al fine di ridurre ulteriormente il rischio aziendale (cd. "Gap Analysis").

Le tabelle seguenti riportano le attività sensibili identificate a rischio "reati informatici", per le quali si riportano le attività sensibili identificate, i soggetti coinvolti, la presenza di procedure/regolamenti/manuali ecc. che regolano le attività e il livello di rischio residuo.

Attività a rischio	Soggetti Coinvolti	Riferimento interno	Rischio residuo
Gestione delle consulenze	Presidente; Amministratore Delegato; Commerciale e Marketing; Risorse Umane; Finanza; Amministrazione; Tesoreria; Ufficio Acquisti; Divisione Informatica;	Prassi consolidata  Non sono state elaborateProcedure scritte	Basso
Gestione risorse finanziarie	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, IT,  Human Resources&QA	Prassi consolidata non ci sono procedure scritte	Medio
Gestione dei sistemi hardware	IT, Marketing & communication; Sales & Engineerging, Procurement, Accounting	Prassi consolidata  Non sono state elaborate  Procedure scritte	Basso
Gestione di accessi, account e profili	Risorse Umane &QA IT;	Prassi consolidata  Non sono state elaborate  Procedure scritte	Basso
Gestione degli applicativi software e dei sistemi informativi	IT, Marketing & communication; Sales & Engineerging, Procurement, Accounting	Prassi consolidata  Non sono state elaborate  Procedure scritte	Basso
Gestione dei database e trattamento dei dati	Risorse Umane; IT;	Prassi consolidata e procedura predisposta nell'ambito dell'adeguamento al GDPR	Basso
Gestione caselle di posta elettronica	Risorse umane; IT	Prassi consolidata Non sono state elaborate Procedure scritte	Basso
Gestione della proprietà intellettuale	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales & Engineering;	Prassi consolidate non ci sono procedure scritte	Basso



### PARTE SPECIALE I

Rev. Del 12.04.2024

Gestione degli acquisti

Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,

Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales & Engineering;

Procedure Qualità in materia di Approvvigionamento e selezione fornitori

Medio

### - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività e le operazioni svolte per conto di FAGIOLI devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico, delle procedure aziendali interne di FAGIOLI nonché dei principi di correttezza e trasparenza.

Nell'espletamento della propria attività, i Destinatari devono rispettare i principi generali di comportamento che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito indicati:

- Esplicita indicazione in Codice Etico di specifiche regole di condotta;
- Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i collaboratori esterni;
- Nomina di un Amministratore/responsabile del sistema informativo;
- Definizione e applicazione di procedure organizzative relative all'utilizzo del sistema informativo e di comunicazione (diritti di accesso, selezione dei siti internet, scaricamento programmi e materiale ecc.);
- Divieto di download e utilizzo di software non licenziati;
- Requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti o fornitori.
- Verifiche periodiche degli accessi;
- Le applicazioni tengono traccia delle modifiche ai dati e ai sistemi compiute dagli utenti.
- Nel caso di servizi *outsourcing* la società comunica al fornitore del servizio il presente Modello Organizzativo e Codice Etico
- Controllo dei sistemi informatici (filtro dei siti in conferenti, regole *firewall*, controllo dei livelli di traffico, controllo dei procedimenti di *file sharing*).
- Divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore.
- Accordi e/o Clausole riferite all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi contraenti.
- Definizione di un sistema di auditing interno da parte dell'OdV e del responsabile del sistema qualità, atto a monitorare la corretta applicazione dei protocolli.



### **PARTE SPECIALE I**

Rev. Del 12.04.2024

#### MISURE PREVENTIVE SPECIFICHE

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al "Modello", i Destinatari della presente Parte Speciale dovranno, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- nel Codice Etico;
- -e, inoltre, nelle procedure operative previste dal Sistema Qualità aziendale e nei regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento e nella scelta/selezione dei consulenti e collaboratori esterni, nonché nelle procedure operative attuate dall'IT di FAGIOLI.

	PROCEDURE
IO-H-18	QUALIFICA FORNITORI
IO-H-19	PROCEDURA APPROVVIGIONAMENTO
IO-H-23	CONTABILIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI
IO-H-26	CICLO ATTIVO
MGSSL-PR26	MANUALE GESTIONE APPALTI
MGSSL-PR29	VERIFICA E GESTIONE DEGLI APPALTATORI

FAGIOLI SPA ha, da ultimo, predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità al Reg. UE 2016/679 in tema di protezione dei dati, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informatico e dei dati personali.

FAGIOLI SPA si è infatti adeguata in modo sistematico alle novità normative in base a quanto previsto dal Regolamento Europeo e dalle linee guida dell'Autorità Garante.

In particolare, si evidenzia che FAGIOLI Spa ha una struttura IT che garantisce le misure sicurezza minime previste dall'allegato B del previgente d.lgs. 196/2003, nonché la concreta attuazione di misura di sicurezza adeguate così come previsto dall'art. 32 del Regolamento Europeo, in considerazione dell'alto livello delle procedure applicate e delle apparecchiature hardware e software utilizzate.

I dati di rilevanza aziendale vengono generalmente archiviati sui servers centrali e sistematicamente salvati con i metodi ritenuti più idonei, in base al contesto tecnologico e operativo interno.



### PARTE SPECIALE I

Rev. Del 12.04.2024

In relazione ai dati salvati sui singoli dispositivi e non memorizzati a livello centrale, sono state fornite, invece, istruzioni scritte agli incaricati, affinché procedano autonomamente al salvataggio periodico con cadenza almeno settimanale dei dati ed alla relativa custodia dei supporti di salvataggio.

Allo stesso modo, sono state impostate procedure di "disaster recovery" volte al ripristino dei dati in tempi contenuti.

#### COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza ed all'efficacia del Modello, sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte generale del Modello, i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- attivare controlli supplementari in caso di segnalazioni specifiche che non appaiono manifestamente infondate;
- verifica della efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.
- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate sui comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio. Le istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

Su semplice richiesta dell'ODV dovranno infine, essere messi a disposizione dello stesso gli ulteriori documenti e/o informazioni eventualmente da questi richiesti, così come previsto dalla procedura aziendale relativa alle segnalazioni all'ODV.



## **PARTE SPECIALE L**

Rev. del 12.04.2024

### Parte speciale "L" Modello Organizzativo

Art. 25 quinquies	Reati contro la personalità individuale
D. Lgs. 231/01	
	L'articolo <b>25 quinquies</b> del D. Lgs. 231/01 prevede la punibilità della Società con riferimento alla
	commissione dei delitti contro la personalità individuale (Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in
	schiavitù o in servitù), 600 quater (Detenzione di materiale pornografico), 600 quater 1 c.p. (pornografia
	virtuale) e 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
Art. 25 decies	Reato di induzione a rendere o a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
D. Lgs. 231/01	
	Il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
	giudiziaria" (Art. 377bis c.p.) è stato introdotto con l'art. 2 del D.Lgs. 121 del 7 luglio 2001 ed è richiamato
	dall'art. <b>25 decies</b> del D.Lgs. 231/01.
	La legge n. 116 del 3 agosto 2009, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'ONU contro la
	corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 firmata
	dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice
	penale e di procedura penale" all'art. 4 ha introdotto nel DLgs. 231/01 l'estensione della responsabilità
	amministrativa degli Enti anche al reato di cui all'art. 377bis c.p.
Art. 25 duodecies	Reati per l'utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto
D. Lgs. 231/01	
	L'articolo <b>25 duodecies</b> del D. Lgs. 231/01 prevede la punibilità della Società con riferimento all'impiego
	di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e altri reati in materia di immigrazione clandestina
	(art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 -impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è
	irregolare).
Art. 25 terdecies	Reati di istigazione al razzismo e alla xenofobia
D. Lgs. 231/01	
	In conseguenza della Legge n. 167/2017 < <disposizioni degli="" derivanti<="" l'adempimento="" obblighi="" per="" th=""></disposizioni>
	dall'appartenenza dell'Italia all'UE – Legge Europea 2017>>, sono stati inseriti tra i reati presupposto 231,
	i reati di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia, di cui all'art. 3 comma 3bis L. 654/1975,
	con l'introduzione dell'art. 25 terdecies.



### PARTE SPECIALE L

Rev. del 12.04.2024

- Reati contro la personalità individuale
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quello del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. 2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative (oltre che sessuali, accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento). La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Tali circostanze possono essere potenzialmente applicabili agli ambienti di lavoro e alla cantieristica. Per quanto attiene al reato qui considerato, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali ipotesi di affidamento lavori a imprese che pratichino condizioni di lavoro disumane, i pagamenti in favore effettuate con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose. E' astrattamente ipotizzabile anche il concorso consapevole dei datori di lavoro committenti, dei soggetti svolgenti ruoli di controllo sui luoghi di lavoro e il relativo interesse o vantaggio (diminuzione costi, risparmio nell'esecuzione delle opere, rapidità di esecuzione opere, ecc.).

#### Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga, anche a mezzo di internet o posta elettronica, di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei



### PARTE SPECIALE L

Rev. del 12.04.2024

minori degli anni diciotto. La potenziale condotta dei Destinatari è astrattamente ipotizzabile, mentre è di difficile concretizzazione l'individuazione dell'interesse o vantaggio della Società per tali fattispecie. Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. 2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Tale ipotesi di reato è analoga a quella di cui al 600 quater c.p., con riferimento a immagini virtuali. La potenziale condotta dei Destinatari è astrattamente ipotizzabile, mentre è di difficile concretizzazione l'individuazione dell'interesse o vantaggio della Società per tali fattispecie.

#### Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis)

- 1. Le disposizioni di cui all'art. 603-bis c.p. puniscono chiunque:
- a. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso di terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

b. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: a. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; b. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; c. la sussistenza di violazioni delle norma in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro; d. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono, inoltre, aggravanti specifiche e comportano l'aumento della pena da un terzo sino alla metà: a. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; b. il fatto che uno o più soggetti reclutati siano minori di età non lavorativa; c. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

#### Reato di induzione a rendere o a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Il reato si configura mediante l'induzione a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero). I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

L'induzione rilevante ai fini della consumazione del reato si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza



### PARTE SPECIALE L

Rev. del 12.04.2024

sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicata attraverso mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.

E' richiesta inoltre per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
- l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

Ai fini di tale reato si possono tenere in considerazione, ove compatibili, i principi di cui alle parti speciali A e B in tema di anticorruzione.

#### Reati per l'utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto

L'articolo 22, comma 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, intitolato "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato" dispone che "le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale". L'articolo 22, comma 12, del D. Lgs. 286/98 dispone invece che "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato". Le norme in esame puniscono i datori di lavoro che impieghino personale irregolare rispetto alle norme sulla permanenza nel territorio dello Stato. Detta irregolarità determina anche l'illiceità del rapporto rispetto alle norme giuslavoristiche, previdenziali e assistenziali. E' astrattamente ipotizzabile anche il concorso consapevole dei datori di lavoro committenti, dei soggetti svolgenti ruoli di controllo sui luoghi di lavoro e il relativo interesse o vantaggio (diminuzione costi, risparmio nell'esecuzione delle opere, rapidità di esecuzione opere, ecc.).

#### Reati di istigazione al razzismo e alla xenofobia

#### L'art. 25 terdecies recita testualmente quanto segue:

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3 bis, l. 654/1975, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la



## PARTE SPECIALE L

Rev. del 12.04.2024

sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3»

I reati cui l'articolo in commento fa riferimento sono, dunque, quelli indicati all'art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che prevede: "si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

#### - AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le aree di attività aziendali da considerarsi potenzialmente a rischio di verificazione di tali reati sono quelle relative alla gestione del personale, in relazione ai comportamenti posti in essere da amministratori, amministratori delegati, dirigenti, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e, più in generale, ogni altro soggetto che, direttamente e/o indirettamente, instaura a qualsiasi titolo rapporti e relazioni di collaborazione con la Società o opera per perseguirne gli obiettivi (di seguito collettivamente individuati nella presente Parte Speciale come i "Destinatari").

### RISK ASSESSMENT

Il processo di risk assessment adottato si è articolato come segue.

- Mappatura preliminare delle attività espose a rischio di reato

La prima fase, finalizzata all'individuazione preliminare delle attività a rischio, si è svolta tramite l'analisi della documentazione societaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di documenti analizzati in questa fase:

- ✓ Organigramma
- ✓ Procedure e certificazioni
- ✓ Deleghe
- Individuazione dei controlli esistenti ed del ruolo "organizzativo" delle funzioni, eventualmente anche mediante
  questionari "ad hoc" e incontri di self assessment con i responsabili funzionali, al fine di approfondire la tipologia delle
  attività a rischio

La seconda fase è stata dedicata all'approfondimento delle attività a rischio precedentemente individuate attraverso:

- ✓ interviste (self assessment) con i responsabili funzionali
- ✓ questionari ad hoc



### PARTE SPECIALE L

Rev. del 12.04.2024

- Elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte (As is Analysis)

L'"AS IS Analysis" è il risultato dell'analisi documentale e delle informazioni raccolte durante le interviste e tramite i questionari. In particolare, in questa fase, attraverso la valutazione di tutte le informazioni a disposizione, sono analizzati qualitativamente gli aspetti che riguardano l'operatività aziendale, messi in relazione alle singole attività a rischio:

- √ l'organizzazione interna e le procedure
- √ il sistema di deleghe e di firma in vigore
- √ le modalità di informazione e comunicazione interna e esterna
- √ il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi presente
- Mappatura definitiva delle attività "a rischio" per i reati considerati

In questa fase si procede con l'individuazione definitiva delle attività a rischio:

- ✓ per tipologia di reati
- ✓ per ruolo / Funzione

Sono quindi riportati nel dettaglio:

- √ l'elenco delle singole attività teoricamente a rischio, distinte per fattispecie di reato
- ✓ per ciascuna attività a rischio, l'indicazione delle Funzioni / Soggetti potenzialmente coinvolti in quanto interessate nello svolgimento delle stesse attività
- Valutazione del livello di rischio connesso a ciascuna singola attività a rischio sia in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e sia di "rischio residuo" (dopo aver attuato interventi)

Ogni attività "a rischio" individuata è valutata in termini di:

- ✓ Probabilità (probabilità di accadimento in relazione al sistema di controllo interno)
- ✓ Gravità (dell'eventuale impatto, rispetto all'attività aziendale)


I rischi mappati sono valutati in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e di "rischio residuo" (in funzione degli interventi attuati dalla Società per ridurlo)

Per una migliore esposizione del lavoro svolto, ed un maggior coinvolgimento delle risorse interne, le attività a rischio sono riepilogate anche per singola Direzione / Funzione. In questo modo si rende ancora più semplice la comprensione di quelle che sono le attività svolte da ciascuna Direzione / Funzione che possono, in linea teorica, determinare il compimento di un reato.



### PARTE SPECIALE L

Rev. del 12.04.2024



- Valutazione delle azioni da porre in essere per far fronte alle criticità emerse (Gap Analysis)

Una volta individuate le attività a rischio e, sulla base dei presidi al momento presenti, il rischio residuo associato ad ognuna di esse, si procede all'individuazione delle azioni da attuare al fine di ridurre ulteriormente il rischio aziendale (cd. "Gap Analysis").

Le tabelle seguenti riportano le attività sensibili identificate a rischio dei reati qui considerati, per le quali si riportano le attività sensibili identificate, i soggetti coinvolti, la presenza di procedure/regolamenti/manuali ecc. che regolano le attività e il livello di rischio residuo.

Ove è stato rilevato un coefficiente di "rischio medio" l'Azienda sta adottato le opportune azioni e/o protocolli al fine di ridurre il rischio aziendale,

Attività a rischio	Soggetti Coinvolti	Riferimento interno	Rischio residuo
Gestione del processo di amministrazione del personale	Human Resources&QA	Non esiste una Procedura "Assunzione Personale" ma soltanto una prassi consolidata	Medio
Gestione delle risorse finanziarie	CEO; COO; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata  Non sono state elaborate Procedure scritte	Medio
Gestione delle consulenze	Commerciale e Marketing; Procurement, Risorse Umane&QA Finance& Accounting	Prassi consolidata e  Procedure Qualità in materia di  "Approvvigionamento" e Selezione fornitori e policy anticorruzione	Basso



## **PARTE SPECIALE L**

Rev. del 12.04.2024

		Prassi consolidata	
Gestione Anagrafica Clienti e Fornitori	Commerciale e Marketing; Procurement, Risorse Umane&QA Finance& Accounting	Non sono state elaborate Procedure scritte	Basso
Gestione del Ciclo Attivo e Passivo	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll, Human Resources;	Prassi consolidata Procedura di Ciclo Attivo e Procedura di Contabilizzazione degli Acquisti	Basso
Predisposizione del bilancio	CEO; COO; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata  Non sono state elaborate Procedure scritte	Basso
Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri organi di controllo	CEO; COO; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata  Non sono state elaborate Procedure scritte	Basso
Gestione delle operazione Intercompany (servizi erogati dalla controllante/erogati alle controllate)	CEO; COO; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata  Non sono state elaborate Procedure scritte	Basso
Operazioni straordinarie  Gestione della Fiscalità	CEO; COO; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata  Non sono state elaborate Procedure scritte	Basso
Gestione del Magazzino	CEO; COO; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata  Non sono state elaborate Procedure scritte	Basso
Gestione delle immobilizzazioni	Presidente; Amministratore Delegato; Finanza; Amministrazione;	Prassi consolidata Non sono state elaborate Procedure scritte	Basso
Gestione di accessi, account e profili	Risorse Umane; IT;	Prassi consolidata Non sono state elaborate Procedure scritte	Medio
Gestione dei sistemi hardware	IT; Finance & Accounting	Prassi consolidata  Non sono state elaborate Procedure scritte	Medio



## PARTE SPECIALE L

Rev. del 12.04.2024

		Non è stata elaborata	
		una procedura scritta e non esiste una prassi consolidata	
Donazioni e Sponsorizzazioni	Commerciale e Marketing; Procurement, Risorse Umane&QA Finance& Accounting		Basso
		Esiste una policy anticorruzione adottata a livello di gruppo	
	Finance & Associating Tay Associating & Departing Treasury & Credit Management	Prassi consolidata.	
Gestione dei regali e degli omaggi e delle spese di rappresentanza	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,  Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales & Engineering,	Esistono alcune procedure per la fase acquisti e una policy anticorruzione applicata a livello di gruppo	Medio
Gestione Delle Trasferte	Human Resources&QA H&S	Prassi consolidata e procedura prevista nell'ambito del Manuale Gestione Sicurezza per le trasferte	Basso
Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,	Prassi consolidata e procedura prevista nell'ambito del	Basso
	Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales & Engineering,	Manuale Gestione Sicurezza	
Gestione degli acquisti	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,	Procedure Qualità in materia di	Medio
<b>.</b>	Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales & Engineering;	"Approvvigionamento" e Selezione fornitori	
Gestione degli appalti	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,	Procedure Qualità in materia di "Approvvigionamento" e Selezione fornitori e	Basso
	Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales & Engineering;	procedura appalti sistema sicurezza	

### - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività e le operazioni svolte per conto di FAGIOLI devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico, delle procedure aziendali interne di FAGIOLI nonché dei principi di correttezza e trasparenza.

Nell'espletamento della propria attività, i Destinatari devono rispettare i principi generali di comportamento che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito indicati:

- Esplicita indicazione in Codice Etico di specifiche regole di condotta;
- Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i collaboratori esterni;
- Predisposizione di specifica procedura/check list per l'assunzione di lavoratori stranieri.
- Adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori.



### PARTE SPECIALE L

Rev. del 12.04.2024

- Implementazione di un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.).
- Segnalazione di assunzioni di lavoratori di Paesi terzi all'Organismo di Vigilanza e conseguente obbligo in capo a quest'ultimo di riferire tempestivamente all'organo dirigente o di controllo le situazioni che in concreto possono integrare la fattispecie di reato.
- Predisposizione di specifica procedura/*check list* per l'eventuale stipula di contratti di somministrazione di lavoro, d'opera e di appalto.
- Adeguato sistema di deleghe e procure in materia di stipulazione di contratti che implicano, da parte della controparte, l'impiego di forza lavoro.
- Esplicita indicazione in Codice Etico del totale rifiuto da parte dell'azienda di qualsivoglia condotta di tipo intimidatorio o discriminatorio.
- Procedura specifica per la selezione del personale;
- Predisposizione di specifica procedura per l'assunzione di lavoratori stranieri.
- Procedura per la gestione dei contratti d'appalto.
- Verifiche a campione da parte dell'Organismo di vigilanza sul rispetto dei protocolli di controllo attivati

### MISURE PREVENTIVE SPECIFICHE

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al "Modello", i Destinatari della presente Parte Speciale dovranno, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- nel Codice Etico;
- e, inoltre, nelle procedure operative previste dal **Sistema Qualità** aziendale e nei regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento, nelle procedure di selezione, assunzione, inserimento, gestione e formazione del personale, nelle procedure operative e i regolamenti interni e nella scelta/selezione dei consulenti e collaboratori esterni

Si segnalano in particolare le seguenti procedure:

	PROCEDURE
IO-H-18	QUALIFICA FORNITORI
IO-H-19	PROCEDURA APPROVVIGIONAMENTO
IO-H-23	CONTABILIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI
IO-H-26	CICLO ATTIVO
MGSSL – PR17	LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'INGRESSO IN AZIENDA DEI NEOASSUNTI
MGSSL-PR26	MANUALE GESTIONE APPALTI



### PARTE SPECIALE L

Rev. del 12.04.2024

MGSSL-PR29	VERIFICA E GESTIONE DEGLI APPALTATORI
MGSSL – PR20	LINEE GUIDA PER LE TRASFERTE IN PAESI A RISCHIO

FAGIOLI ha inoltre adottato a livello di gruppo le seguenti policies i cui principi sono stati recepiti in ogni società del Gruppo, policies che sono state tradotte anche in italiano e che costituiscono parte integrante del presente Modello:

Anti-bribery and Corruption Policy;
Anti-Money Laundering / Counter-terrorism Financing Policy;
Trade Compliance Policy
Human Right Policy

#### In particolare, FAGIOLI:

- promuove il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona;
- rifugge da ogni forma di discriminazione;
- salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi comportamento discriminatorio o lesivo della persona, (per esempio, nel caso di ingiurie, minacce, isolamento o eccessiva invadenza, limitazioni professionali);
- offre ai propri collaboratori pari opportunità di lavoro sulla base delle capacità professionali e di rendimento, senza alcuna discriminazione, nel pieno rispetto dei diritti della persona;

E inoltre, è espressamente vietato, ai Destinatari della presente parte speciale:

- l'utilizzo dei locali, delle strutture e delle risorse aziendali da parte di organizzazioni o membri delle stesse aventi gli scopi sanzionati dalla norma;
- finanziare, supportare, o sponsorizzare, in qualsiasi forma, eventi e manifestazioni finalizzate a perseguire, anche indirettamente, scopi propagandistici, volti ad incitare o istigare al razzismo e alla xenofobia.

Il collaboratore di **FAGIOLI** che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla lingua, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, all'appartenenza politica e sindacale nonché alle credenze religiose, ecc., può segnalare l'accaduto all'azienda e/o all'ODV che valuterà l'effettiva violazione del Codice Etico.

FAGIOLI si impegna a fornire formazione specifica a tutti i propri collaboratori sui reati oggetto della presente parte speciale.

Ai collaboratori esterni, infine, è resa nota l'adozione del "Modello" e del Codice Etico da parte di FAGIOLI: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti in virtù di apposite clausole inserite nei contratti.



### PARTE SPECIALE L

Rev. del 12.04.2024

#### COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza ed all'efficacia del Modello sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte generale del Modello, i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- attivare controlli supplementari in caso di segnalazioni specifiche che non appaiono manifestamente infondate;
- verifica della efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.
- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- monitoraggio specifico sulle operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposti dalla Banca a favore di soggetti terzi quali associazioni no-profit, onlus ecc.;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate sui comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio. Le istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

Su semplice richiesta dell'ODV dovranno infine, essere messi a disposizione dello stesso gli ulteriori documenti e/o informazioni eventualmente da questi richiesti, così come previsto dalla procedura aziendale relativa alle segnalazioni all'ODV.



### PARTE SPECIALE M

Rev. Del 12.04.2024

## Parte speciale del Modello di Organizzazione e Gestione Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

Con l'approvazione della Direttiva 2017/1371/UE del 5.07.2017 (cd. **Direttiva PIF**) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale, si alimentava ulteriormente il dibattito circa la possibilità di inserire anche i reati tributari nella disciplina sulla responsabilità amministrativa degli Enti.

L'intento del legislatore Europeo è stato fin da subito assai chiaro, dal momento in cui è stata avvertita l'esigenza di intervenire su un tema, relativo appunto alla responsabilità degli enti, divenuto negli anni di primaria importanza, nella misura in cui anche gli interessi finanziari dell'Unione potessero essere lesi o minacciati da una condotta imputabile a persone giuridiche.

In questo caso, anche queste ultime entità, al pari dei soggetti persone fisiche che agivano in loro conto e nel loro interesse, avrebbero dovuto essere considerati responsabili dei reati commessi in loro nome.

Chiara sin da subito la finalità della normativa in esame, dal momento che lo stesso articolo 1 ha chiaramente previsto che:

"La presente direttiva stabilisce norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di rafforzare la protezione contro reati che ledono tali interessi finanziari, in conformità dell'acquis dell'Unione in questo settore."

Con la legge di delegazione europea (Legge 4 ottobre 2019 n. 117), emanata il 4.10.2019 veniva affidato al Governo il recepimento della Direttiva 2017/1371.

Parallelamente, con il D.L. 26.10.2019 n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" l'Italia si è allineata a tale tendenza.

Il testo, convertito definitivamente in Legge, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2019 ed è entrato in vigore il giorno successivo (art. 39 comma 2, DL 124/2019 convertito nella legge 157/2019 del 24.12.2019).

Tra le varie novità apportate, il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha inasprito le pene previste per alcune delle fattispecie punite dal D.lgs. 74/2000 e ha esteso la responsabilità amministrativa delle società e degli enti anche ai reati tributari, inserendo nel novero dei reati presupposto l'art. 25 *quinquiesdecies* nella seguente formulazione:

- "1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo
- **2, comma I**, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo
- **2**, comma II bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;



### PARTE SPECIALE M

Rev. Del 12.04.2024

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo **8, comma I,** la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo **8, comma II bis,** la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo **10**, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo **11,** la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

Più nel dettaglio, diversamente dalla versione originaria, che, all'art. 25 *quinquiesdecies* D.lgs. 231/2001, includeva tra i reati presupposto la sola fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000), il nuovo provvedimento normativo ha esteso la "responsabilità 231" a tutti i delitti fiscali connotati da fraudolenza.

Sono, dunque, stati inclusi nel novero dei "reati 231" anche:

- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, anche di importo inferiore a 100.000 euro;
- la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- l'occultamento o distruzione di documenti contabili;
- la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Per tutte le fattispecie sopra indicate è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria, di importo variabile, compreso tra 400 e 500 quote, e di alcune sanzioni interdittive (art. 9, comma II, lett. c), d), ed e) D.lgs. 231/01): il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Qualora in seguito alla commissione di uno dei delitti sopra indicati l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

A tal fine il legislatore è intervenuto sulla formulazione delle fattispecie incriminatrici di cui al d.lgs. 74/2000 (prevedendo innalzamenti delle pene edittali, nonché abbassamenti delle soglie di rilevanza penale delle imposte evase o degli elementi attivi sottratti all'imposizione, elementi costituitivi di tali reati); sulla disciplina delle misure cautelari reali, in particolare attraverso



### PARTE SPECIALE M

Rev. Del 12.04.2024

l'estensione ai reati fiscali della confisca 'allargata' ex art. 240 *bis* c.p.; sulla disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti, introducendo i reati tributari nel novero dei reati presupposto, ex art. 25 *quinquiesdecies* d.lgs. 231/2001.

Successivamente, con il D.lgs. 75/2020 – in vigore dal 30 luglio 2020 in attuazione della Direttiva PIF, sono stati introdotti quali ulteriori reati presupposto le fattispecie di:

8) dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);

9) omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);

10) indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

A tali nuovi reati tributari potranno essere applicate la circostanza aggravante di cui al comma 2 e le sanzioni interdittive richiamate al comma 3 dell'art. 25-quinquiesdecies.

Bisogna, tuttavia, precisare che le fattispecie suddette sono rilevanti solo nel caso in cui gli illeciti siano commessi dall'ente "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro", in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF<sup>1</sup>.

La *ratio* delle modifiche apportate dalla riforma si rinviene nella volontà di inasprire la disciplina sanzionatoria di segno penale per contrastare il fenomeno dell'economia sommersa.

#### > Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 6 - Tentativo.

<sup>1.</sup> I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.

<sup>1-</sup>bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (1).

<sup>[1]</sup> Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.



## PARTE SPECIALE M

Rev. Del 12.04.2024

Tale reato prevede, sotto il profilo oggettivo, che sia punito chiunque indichi in dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti.

Per "dichiarazione" si intende sia la dichiarazione ai fini delle imposte sia le dichiarazioni periodiche o annuali ai fini iva: nel primo caso, l'elemento passivo fittizio (il sostenimento di un costo di acquisto di un determinato bene o di un servizio) comporterà l'indebita deduzione di quel costo dal reddito di impresa complessivo, derivandone una minore base imponibile su cui applicare l'aliquota d'imposta; nel secondo caso, comporterà l'indebita detrazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Con una norma di specificazione, il Legislatore indica al secondo comma quando effettivamente possa rilevare la falsità degli elementi passivi fittizi indicati nella dichiarazione.

Non quindi l'oggettiva presenza delle fatture o altri documenti ma il dato ulteriori che tali documenti risultino già registrati in contabilità, secondo la disciplina civilistica, o siano comunque detenuti ai fini probatori in sede di verifica fiscale.

Sotto il profilo soggettivo, è necessario riscontare sempre il dolo specifico: la fattispecie è infatti configurabile solo se, in capo al reo, viene provato il fine evasivo.

Dal 2019, è prevista, inoltre, al comma 2bis una ipotesi attenuata, laddove l'ammontare degli elementi passivi fittizi risulti inferiore a centomila euro.

Tale previsione è speculare a quella di cui all'art. 8 D.Lgs. 74/2000 "Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti" anch'essa introdotta con il c.d. Decreto Fiscale.

Secondo la normativa tributaria il delitto di "operazione inesistenti" scatta nelle seguenti ipotesi:

- L'operazione commerciale non risulta sia mai stata effettuata *in rerum natura* ma è stata comunque fraudolentemente documentata;
- L'operazione sia stata sì effettuata ma tra soggetti diversi (operazione soggettivamente inesistente);
- L'operazione sia stata effettuata, tra i soggetti effettivi, ma con l'indicazione, nella documentazione medesima, di un corrispettivo o di una imposta in misura superiore a quella reale (cosiddetta inesistenza da sovrafatturazione o inesistenza parziale).

### > Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a



### PARTE SPECIALE M

Rev. Del 12.04.2024

euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

Fattispecie molto più complessa rispetto alla fattispecie di cui all'art. 2, il reato presenta le seguenti caratteristiche che ne fanno un reato bifasico:

- la condotta penalmente rilevante deve concretizzarsi nel compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente, ovvero, in alternativa in comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- l'indicazione non veritiera della dichiarazione dei redditi ovvero dell'imposta sul valore aggiunto (mediante quindi rappresentazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie).

Per la sua configurazione risulta inoltre necessario il superamento di determinati parametri o soglie quantitative.

Tali soglie devono essere congiuntamente presenti e sono le seguenti:

- l'imposta effettivamente evasa deve comunque essere superiore, con riferimento a taluna singola imposta, a trentamila euro;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi è comunque superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque è superiore a un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto deve considerarsi commesso se i documenti falsi di cui ci si è avvalsi sono stati registrati in contabilità o sono comunque detenuti ai fini probatori in sede di verifica fiscale.

Anche in questa ipotesi è inoltre previsto il dolo specifico.

#### > Dichiarazione infedele (art. 4)

"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;



### PARTE SPECIALE M

Rev. Del 12.04.2024

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."

La fattispecie in oggetto punisce chi, <u>al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto</u>, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

#### > Omessa dichiarazione (art. 5)

- "1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
- 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
- 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."

La condotta consiste nell'omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto.

I beni giuridici tutelati sono due: a. La trasparenza fiscale; b. L'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo. Occorre precisare che l'offesa alla sola trasparenza fiscale, la quale si realizza già con l'omessa dichiarazione, non integra di per sé il reato, essendo necessario che l'imposta effettivamente evasa sia superiore a 50.000 EUR. Ed è proprio il superamento di questa soglia che crea l'offesa per l'Erario, tanto da far concludere che si tratti di reato di danno.

È un reato proprio, omissivo e a consumazione istantanea e l'elemento psicologico richiesto è il dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte, che nel caso sono esclusivamente le imposte sui redditi (Irpef e Ires) e sul valore aggiunto. Pertanto, non assumono rilevanza penale quelle condotte il cui fine non è quello di evadere o far evadere tributi come IRAP e altre imposte indirette.

### > Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)



### PARTE SPECIALE M

Rev. Del 12.04.2024

"1.È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti per periodo di imposta è inferiore a euro 100.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei mesi a 6 anni".

Trattasi di reato tributario propriamente detto di natura "non dichiarativa".

L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 8, è l'esatto caso speculare rispetto all'ipotesi di cui all'art. 2.

Tale fattispecie di reato punisce infatti colui che, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto "emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".

L'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità del reato è il dolo specifico, tuttavia, la commissione del reato anziché essere finalizzato alla evasione d'imposta da parte dello stesso soggetto che ha emesso il documento fiscale, obiettivamente non riscontrabile, deve piuttosto essere finalizzato all'evasione d'imposta da parte del soggetto che è destinatario e percettore del documento stesso.

Ovviamente, provato tale presupposto, non è altresì necessario che vi sia stato da parte del terzo, l'effettiva e concreta evasione d'imposta.

#### > Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

La fattispecie in esame sanzione infatti le condotte costituite dall'occultamento e dalla distruzione materiale delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, allorché ne derivi l'impossibilità della ricostruzione dei redditi e del volume degli affari.

Quanto all'occultamento, esso consiste nel nascondimento materiale delle scritture: così, il semplice rifiuto della consegna, ove non si traduca in un mancato rinvenimento, resta sanzionato solo in via amministrativa.

Così come la loro conservazione in luogo diverso dalla sede indicata all'Amministrazione Finanziaria, non assume rilevanza, a meno non vengano portate in luoghi che ne escludano il ritrovamento.

È inoltre necessario che alla condotta appena descritta segua l'impossibilità di ricostruzione del reddito e del volume d'affari. Tali conseguenze sono ritenute evento tipico del reato de quo.

Quanto all'elemento soggettivo, si tratta come sempre, di un dolo specifico, poiché caratterizzato dalla finalità cui deve tendere il volere del soggetto agente, ovvero il fine di evadere o di consentire comunque l'evasione a terzi.



### PARTE SPECIALE M

Rev. Del 12.04.2024

#### > Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11)

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

Tale reato punisce la condotta di colui che aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La *ratio* della norma va quindi rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore. Ecco perché reato de quo viene generalmente qualificato come reato di pericolo concreto: non è quindi necessario che sia concretizzato un effettivo nocumento alle pretese erariali, ma che ciò possa accadere, in virtù dell'alienazione dei beni individuati per consentire la riscossione coatta del credito tributario.

È inoltre necessario che l'ammontare dei debiti, intesi nel loro ammontare complessivo di capitale, sanzioni e interessi, non sia inferiore a Euro 50.000,00. È prevista tuttavia una aggravante nel caso in cui l'ammontare dei debiti sia superiore a Euro 200.000,00. Quanto all'elemento soggettivo, esso è individuabile nel dolo specifico.

#### AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le aree di attività aziendali da considerarsi potenzialmente a rischio di verificazione di tali reati sono quelle relative all'area amministrativa e finanziaria e quindi:

- la gestione dei rapporti con la Società di Revisione;
- la gestione degli adempimenti contabili e la presentazione dei bilanci;
- la gestione degli acquisti / donazioni, omaggi e sponsorizzazioni;
- la gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, e riparto dei beni in sede di liquidazione/operazioni infragruppo;



### PARTE SPECIALE M

Rev. Del 12.04.2024

- le comunicazioni tra gli Organi sociali;
- le attività di controllo interno.

#### RISK ASSESSMENT

Il processo di risk assessment adottato si è articolato come segue.

- Mappatura preliminare delle attività espose a rischio di reato

La prima fase, finalizzata all'individuazione preliminare delle attività a rischio, si è svolta tramite l'analisi della documentazione societaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di documenti analizzati in questa fase:

- ✓ Organigramma
- ✓ Procedure e certificazioni
- ✓ Deleghe
- Individuazione dei controlli esistenti ed del ruolo "organizzativo" delle funzioni, eventualmente anche mediante questionari "ad hoc" e incontri di self assessment con i responsabili funzionali, al fine di approfondire la tipologia delle attività a rischio La seconda fase è stata dedicata all'approfondimento delle attività a rischio precedentemente individuate attraverso:
  - ✓ interviste (self assessment) con i responsabili funzionali
  - ✓ questionari ad hoc
  - Elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte (As is Analysis)

L'"AS IS Analysis" è il risultato dell'analisi documentale e delle informazioni raccolte durante le interviste e tramite i questionari. In particolare, in questa fase, attraverso la valutazione di tutte le informazioni a disposizione, sono analizzati qualitativamente gli aspetti che riguardano l'operatività aziendale, messi in relazione alle singole attività a rischio:

- √ l'organizzazione interna e le procedure
- ✓ il sistema di deleghe e di firma in vigore
- ✓ le modalità di informazione e comunicazione interna e esterna
- ✓ il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi presente
- Mappatura definitiva delle attività "a rischio" per i reati considerati

In questa fase si procede con l'individuazione definitiva delle attività a rischio:

- ✓ per tipologia di reati
- ✓ per ruolo / Funzione

Sono quindi riportati nel dettaglio:

✓ l'elenco delle singole attività teoricamente a rischio, distinte per fattispecie di reato



### PARTE SPECIALE M

Rev. Del 12.04.2024


- ✓ per ciascuna attività a rischio, l'indicazione delle Funzioni / Soggetti potenzialmente coinvolti in quanto interessate nello svolgimento delle stesse attività
- Valutazione del livello di rischio connesso a ciascuna singola attività a rischio sia in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e sia di "rischio residuo" (dopo aver attuato interventi)

Ogni attività "a rischio" individuata è valutata in termini di:

- ✓ probabilità (probabilità di accadimento in relazione al sistema di controllo interno)
- ✓ gravità (dell'eventuale impatto, rispetto all'attività aziendale)

I rischi mappati sono valutati in termini di "rischio inerente" (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e di "rischio residuo" (in funzione degli interventi attuati dalla Società per ridurlo)

Per una migliore esposizione del lavoro svolto, ed un maggior coinvolgimento delle risorse interne, le attività a rischio sono riepilogate anche per singola Direzione / Funzione. In questo modo si rende ancora più semplice la comprensione di quelle che sono le attività svolte da ciascuna Direzione / Funzione che possono, in linea teorica, determinare il compimento di un reato.



- Valutazione delle azioni da porre in essere per far fronte alle criticità emerse (Gap Analysis)

Una volta individuate le attività a rischio e, sulla base dei presidi al momento presenti, il rischio residuo associato ad ognuna di esse, si procede all'individuazione delle azioni da attuare al fine di ridurre ulteriormente il rischio aziendale (cd. "Gap Analysis").

Le tabelle seguenti riportano le attività sensibili identificate a rischio "reati di riciclaggio e autoriciclaggio", per le quali si riportano le attività sensibili identificate, i soggetti coinvolti, la presenza di procedure/regolamenti/manuali ecc. che regolano le attività e il livello di rischio residuo.



## PARTE SPECIALE M

Rev. Del 12.04.2024

Attività a rischio	Soggetti Coinvolti	Riferimento interno	Rischio residuo
Registrazione di contabilità generale	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata	Medio
		Non sono state elaborate Procedure scritte	
Registrazione accantonamenti	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata	
		Non sono state elaborate Procedure scritte	Medio
Determinazione, registrazione ed esecuzione delle operazioni di Chiusura di bilancio	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata	Medio
		Non sono state elaborate Procedure scritte	
Apertura e gestione conti correnti	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata	Medio
		Non sono state elaborate Procedure scritte	
Gestione del Ciclo Attivo e Passivo	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata	Basso
	Administration & Payroll,	Procedura di Ciclo Attivo e Procedura	
	Human Resources;	di Contabilizzazione degli Acquisti	
Gestione finanziamenti, registrazione incassi e pagamenti	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata	Basso
		Procedura di Qualità in materia di Contabilizzazione degli Acquisti e Ciclo Attivo	
Gestione della cassa	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata	Medio
		Non sono state elaborate Procedure scritte	
Gestione dei rapporti con enti pubblici per dichiarazioni, attestazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc.	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,	Prassi consolidata	Medio
	Human Resources; RSPP; QA;	Non sono state elaborate procedure scritte	
Gestione dei rapporti con rappresentanti di Enti Pubblici in occasione di accertamenti, ispezioni, verifiche anche tramite consulenti esterni	Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs, Administration & Payroll,	Prassi consolidata	
		Non sono state elaborate Procedure scritte	Medio
Richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni fiscali, formazione finanziata, ecc.	Human Resources; RSPP; QA; Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,	Prassi consolidata	Basso
	Administration & Payroll,	Non sono state elaborate Procedure scritte	
Gestione del processo di amministrazione del personale	Human Resources; RSPP; QA;  Administration & Payroll,	Prassi consolidata	
	Human Resources;	Non sono state elaborate Procedure scritte	Medio
Donazioni e Sponsorizzazioni		Non è stata elaborata una procedura scritta e non esiste una prassi	
	Commerciale e Marketing; Procurement, Risorse Umane&QA Finance& Accounting	consolidata	Basso
		Esiste una policy anticorruzione adottata a livello di gruppo	



### PARTE SPECIALE M

Rev. Del 12.04.2024

Gestione dei regali e degli omaggi e delle spese di rappresentanza Finance & Accounting, Tax, Accounting & Reporting, Trasury & Credit
Management, Tax & Reporting, Accounting, Controlling, Regulatory Affairs,
Administration & Payroll,

Prassi consolidata.

Esistono alcune procedure per la fase acquisti e una policy anticorruzione applicata a livello di gruppo Medio

Human Resources; RSPP; QA; Procurement; marketing & Comunications, Sales & Engineering,

Ove è stato rilevato un coefficiente di "rischio medio/alto" l'Azienda sta adottato le opportune azioni e/o protocolli al fine di ridurre il rischio aziendale,

#### **DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE**

**Destinatari** della presente Parte Speciale, sono i ruoli, e le aree aziendali principalmente coinvolti nell'esercizio delle attività sopra descritte e pertanto Soci, Amministratori, Consiglieri Delegati, sindaci, nonché apicali e dipendenti addetti all'area amministrativa.

#### PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE

Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra evidenziate, vengono comunque indicati:

- i principi di comportamento che FAGIOLI intende porre a base dell'azione della Società in relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari e sanzionati ai sensi dell'D.Lgs. 231/2001, e quindi i principi e le regole di comportamento contenute nelle leggi vigenti, nel Modello, nel Codice Etico, e nelle procedure aziendali interne di FAGIOLI, di seguito indicate, e più in generale i principi di correttezza e trasparenza;
- le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanante da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio;
- i compiti di verifica dell'ODV e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

#### In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso dovere di:

- tenere comportamenti che non integrino le fattispecie di reato sopra considerate o che, sebbene non siano tali da integrare di per sé le suddette ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei processi aziendali, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alla gestione delle scritture e



### PARTE SPECIALE M

Rev. Del 12.04.2024

situazioni contabili periodiche, alla gestione delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di FAGIOLI:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei processi aziendali, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori un fondato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di FAGIOLI;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei processi aziendali, per la tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, ed al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera corretta formazione della volontà assembleare.

#### Conseguentemente ai Destinatari della presente parte speciale è fatto espresso divieto di:

- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- modificare o alterare i dati contabili presenti sul sistema informatico al fine di dare una rappresentazione non corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere comportamenti che impediscano o comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Revisore

#### **MISURE PREVENTIVE SPECIFICHE**

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al "Modello", i Destinatari della presente Parte Speciale dovranno, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:



### **PARTE SPECIALE M**

Rev. Del 12.04.2024

- nel Codice Etico;
- Regolamento aziendale;
- procedure aziendali in materia di ciclo attivo e passivo.
- e, inoltre, nelle procedure operative previste dal Sistema Qualità aziendale e nei regolamenti interni volti a garantire
  la trasparenza di tutti i processi: approvvigionamento, selezione, assunzione, inserimento, gestione e formazione
  del personale, nelle procedure operative, contabilità e bilancio, e scelta/selezione dei consulenti e collaboratori
  esterni.

Si precisa, infatti, che in FAGIOLI viene applicato, all'intero complesso delle attività, un Sistema di Gestione Qualità certificato UNI EN ISO.

FAGIOLI ha inoltre adottato a livello di gruppo le seguenti policies i cui principi sono stati recepiti in ogni società del Gruppo, policies che sono state tradotte anche in italiano e che costituiscono parte integrante del presente Modello:

Anti-bribery and Corruption Policy;

Anti-Money Laundering / Counter-terrorism Financing Policy;

Trade Compliance Policy

Human Right Policy

Ai **collaboratori esterni**, infine, è resa nota l'adozione del "Modello" e del Codice Etico da parte di FAGIOLI: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti in virtù di apposite clausole inserite nei contratti.

### COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza ed all'efficacia del Modello in materia di reati tributari:

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- predisposizione di idonee comunicazioni con gli Organi Statutari e con la Direzione dell'Azienda e, nel caso in cui emergessero sospetti di commissione di reati in capo a questi ultimi, tempestiva comunicazione dovrà essere data al Consiglio di Amministrazione ed al Revisore;



### PARTE SPECIALE M

Rev. Del 12.04.2024

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- monitoraggio costante, in particolare, sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- attivare controlli supplementari in caso di segnalazioni specifiche che non appaiono manifestamente infondate;
- verificare che esistano le condizioni per garantire al Revisore Contabile una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- valutazione in ordine alla formazione specifica del personale assunto per tali funzioni, con particolare riferimento alla conoscenza delle tematiche societarie;
- valutazione in ordine all'attività di aggiornamento degli Amministratori, del management e dei dipendenti della Società, con particolare riferimento alla conoscenza delle tematiche societarie;
- comunicazione costante e continuativa dei risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con cadenza periodica semestrale, all'Organo Amministrativo;
- verifica della efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale;
- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate sui comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio di commissione reati societari e corruzione tra privati. Le istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

Su semplice richiesta dell'ODV dovranno infine, essere messi a disposizione dello stesso gli ulteriori documenti e/o informazioni eventualmente da questi richiesti, così come previsto dalla procedura aziendale relativa alle **comunicazioni verso l'ODV**.